

XVIII legislatura

**Verso un regionalismo
differenziato:
le Regioni che non hanno
sottoscritto accordi
preliminari con il Governo**

luglio 2018
n. 45



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
regionali e delle autonomie locali



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Verso un regionalismo
differenziato:
le Regioni che non hanno
sottoscritto accordi
preliminari con il Governo**

luglio 2018
n. 45

a cura di Luigi Fucito, capo dell'ufficio ricerche
sulle questioni regionali e delle autonomie locali,
con la collaborazione di Mario Sicolo, svolta
nell'ambito di un tirocinio formativo presso il
Servizio Studi

Classificazione Teseco: Regioni. Rapporti tra Stato e
Regioni.

INDICE

1. CHE COSA PREVEDE LA COSTITUZIONE: L'ART. 116, TERZO COMMA.....	7
2. IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO. COS'È E COME FUNZIONA	7
2.1 Le materie	7
2.2 Il procedimento	8
3. LE INIZIATIVE NELLE REGIONI CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO GLI ACCORDI PRELIMINARI CON IL GOVERNO	12
3.1 Le regioni che hanno conferito mandato di avviare i negoziati con il Governo	13
3.1.1 Campania	13
3.1.2 Lazio	13
3.1.3 Liguria	14
3.1.4 Marche.....	15
3.1.5 Piemonte.....	16
3.1.6 Toscana.....	17
3.1.7 Umbria.....	18
3.2 Le regioni che non hanno ancora formalizzato la richiesta di avvio dei negoziati.....	18
3.2.1 Basilicata.....	18
3.2.2 Calabria.....	19
3.2.3 Puglia	19
4. PIÙ AUTONOMIA PER TUTTI? CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	20

ALLEGATI

N. 1 - Mozione approvata dal Consiglio regionale della Regione Campania il 30 gennaio 2018	23
N. 2 - Ordine del giorno n. 2 del 31 maggio 2018 approvato dal Consiglio della Regione Lazio.....	27
N. 3A - Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 1175 del 28 dicembre 2017	33
N. 3B - Risoluzione approvata dal Consiglio regionale Assemblea legislativo della Liguria il 23 gennaio 2018.....	45
N. 4A - Deliberazione del Consiglio regionale delle Marche n. 72 del 29 maggio 2018	51

N. 4B - Ordine del giorno del Consiglio della Regione Marche n. 38 del 29 maggio 2018	63
N. 5 - Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 1-6323 del 10 gennaio 2018	67
N. 6A - Risoluzione del Consiglio della Regione Toscana n. 163 del 13 settembre 2017	89
N. 6B - Proposte di regionalismo differenziato della Giunta della Regione Toscana (maggio 2018)	95
N. 7A - Risoluzione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 1603 approvata il 19 giugno 2018	111
N. 7B - Deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria n. 32 del 10 aprile 2018	131
N. 8 - Risoluzione del Consiglio regionale della Basilicata approvata il 20 marzo 2018	137

1. CHE COSA PREVEDE LA COSTITUZIONE: L'ART. 116, TERZO COMMA

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che la legge ordinaria possa attribuire alle regioni **"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata**. La norma costituzionale, introdotta in occasione del riordino del Titolo V della Costituzione del 2001, sino a oggi non è mai stata attuata.

Nella parte conclusiva della XVII legislatura, tuttavia, le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno avviato negoziati con il Governo per arrivare a un'intesa sull'attribuzione di autonomia differenziata.

Lo scorso 28 febbraio, sul finire della legislatura, il Governo ha sottoscritto con le regioni tre distinti accordi preliminari che hanno individuato i principi generali, la metodologia e un (primo) elenco di materie in vista della definizione dell'intesa.

Le modalità con cui le tre regioni hanno attivato il percorso ex art.116, terzo comma - insieme alle principali tappe del processo e ai contenuti degli accordi preliminari - sono illustrati in altri documenti del Servizio Studi¹.

Questo dossier intende offrire un quadro delle iniziative intraprese nel frattempo da altre regioni² che, pur non avendo sottoscritto accordi preliminari con il Governo, sulla scia delle iniziative di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno mostrato un interesse crescente per l'istituto.

E' un quadro che, come si vedrà, appare piuttosto eterogeneo. Prima di analizzare nel dettaglio di queste iniziative, però, è opportuna una sintetica illustrazione dell'istituto del regionalismo differenziato e della procedura prevista dalla Costituzione.

2. IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO. COS'È E COME FUNZIONA

Alle regioni a statuto ordinario possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia 1) su determinate materie e 2) seguendo uno specifico procedimento.

2.1 Le materie

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia

¹ Si vedano in proposito il Dossier del Servizio Studi del Senato n.16 "Il regionalismo differenziato e gli accordi preliminari con le regioni Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto" (maggio 2018); Nota breve del Servizio Studi del Senato "Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo differenziato"; Dossier n.565 dei Servizi studi di Senato e Camera "Il regionalismo differenziato con particolare riferimento alle iniziative di Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto".

² Si intendono le regioni a statuto ordinario cui è rivolto l'istituto del regionalismo differenziato o asimmetrico. Per le differenze rispetto alle forme e condizioni di autonomia riservate alle regioni a statuto speciale si rinvia al § 3 del citato Dossier n.16 del servizio studi del Senato.

di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni [...]" (art 116, terzo comma, Cost.)

La disposizione costituzionale circoscrive così gli ambiti materiali su cui sono attivabili le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia":

- **Tutte** le materie di **potestà legislativa concorrente** (di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.)³
- Queste materie di **potestà legislativa esclusiva statale**:
 - organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.);
 - norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.);
 - tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).

2.2 Il procedimento

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...] possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata" (art 116, terzo comma, Cost.)

La procedura per l'attivazione del regionalismo differenziato è ricavabile (quasi esclusivamente) dalla disposizione costituzionale: non è mai stato realizzato, infatti, un organico intervento legislativo per disciplinare l'attuazione dell'art. 116, terzo comma⁴. Le fasi sono le seguenti:

- **Iniziativa**
 - La **regione** interessata è l'unico soggetto titolato ad avviare il procedimento per il regionalismo differenziato.

³ Si tratta delle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

⁴ Al termine della XIII legislatura, vi fu un tentativo da parte del Governo di definire una disciplina organica sul procedimento, che sfociò nell'approvazione di uno schema di disegno di legge che tuttavia non venne mai presentato dalle Camere.

L'avvio del procedimento può eventualmente essere preceduto (e così è stato per le regioni Lombardia e Veneto) da un *referendum* consultivo per acquisire l'orientamento dei cittadini.

Nel silenzio della Costituzione, a lungo si è dibattuto sulla legittimità dell'istituto referendario in relazione al regionalismo differenziato. La Corte costituzionale ha sciolto ogni dubbio nel 2015 con un pronunciamento favorevole (sentenza n. 118)⁵.

La Suprema Corte - in occasione di un ricorso proposto dallo Stato contro due leggi della regione Veneto volte a indire referendum consultivi per l'attivazione della procedura di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione - ha delineato l'ambito entro cui è ammissibile il referendum consultivo: occorre che ci si limiti a chiedere ai votanti se siano favorevoli, o meno, all'attivazione della procedura di regionalismo differenziato, senza che esso costituisca un *escamotage* per perseguire finalità non realizzabili attraverso l'attivazione della procedura di cui all'art. 116, terzo comma.

- **L'organo competente** ad avviare il procedimento è stabilito dalla regione interessata, nell'ambito della propria autonomia statutaria e della propria potestà legislativa.
- **L'iniziativa è avanzata** al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali (ai sensi dell'art.1, comma 571, della legge n. 147 del 2013 - legge di stabilità 2014).

▪ **Consultazione degli enti locali**

- La disposizione costituzionale non specifica quali debbano essere gli enti locali da coinvolgere. Nel silenzio della norma, un ruolo chiave dovrebbe essere svolto dal **Consiglio delle autonomie locali-CAL** (almeno là dove istituito), che l'art.123, ultimo comma, della Costituzione definisce "organo di consultazione fra la regione e gli enti locali"⁶. Nulla tuttavia sembra impedire alla regione di consultare singolarmente gli enti locali o le rispettive associazioni di rappresentanza a livello regionale (ANCI e UPI)⁷.

⁵ Per una illustrazione dettagliata della sentenza si rinvia al § 4.2 del citato Dossier n.16 del servizio studi del Senato

⁶ Il disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2017 (e mai presentato alle Camere) di attuazione dell'art.116, terzo comma, prevedeva che la consultazione fosse effettuata mediante un parere del CAL e, solo nei casi in cui questo non fosse costituito, delle associazioni rappresentative a livello regionale dei comuni e delle province.

⁷ ANCI e UPI, nel documento "Il punto di vista delle autonomie locali sul regionalismo differenziato. Le prospettive di attuazione dell'art.116, terzo comma, della Costituzione" (5 luglio 2018), nel riconoscere il ruolo chiave del CAL ritengono tuttavia che la Regione possa "opportunamente [...] ampliare le forme di partecipazione e raccordo con le Associazioni di rappresentanza degli EE.LL a livello regionale (ANCI e UPI)".

- **Il parere non è vincolante**, sempre che la regione, nell'ambito della propria autonomia, non ritenga di disporre diversamente. È tuttavia obbligatorio e il mancato coinvolgimento degli enti locali pregiudicherebbe la legittimità dell'intero procedimento.
- **In quale fase vanno coinvolti gli enti locali**: la Costituzione lascia alla regione un ampio margine di discrezionalità. Stando alla lettera della disposizione, il coinvolgimento degli enti locali sembrerebbe dover precedere la formulazione della proposta, ma pare ammissibile anche in una fase più avanzata della procedura⁸. La *ratio* della norma esclude però che la consultazione possa svolgersi dopo la sottoscrizione dell'intesa tra Stato e regione, quando non è più possibile incidere sul suo contenuto.

▪ **Intesa fra lo Stato e la regione**

- **Obbligo di avvio dei negoziati**: nel silenzio della Costituzione, è l'articolo 1, comma 571, della legge n.147 del 2013 ad imporre al Governo, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di attivarsi sulle iniziative delle regioni nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento. Si tratta peraltro di un termine cui va riconosciuto carattere ordinatorio⁹.

⁸ ANCI e UPI, nel citato documento sul regionalismo differenziato del 5 luglio scorso, ritengono che, se è "necessario che gli enti locali siano sentiti prima della formulazione della proposta", è "indispensabile il loro coinvolgimento anche in una fase più avanzata della procedura, anche dopo il raggiungimento dell'intesa, fino alla approvazione della legge e degli ulteriori provvedimenti attuativi". Nel predetto documento Anci e Upi auspicano altresì: 1) l'istituzione di una "cabina di regia" nell'ambito della Conferenza unificata con l'obiettivo di "verificare e monitorare [...] le iniziative, le intese e l'iter delle leggi" attuative dell'art.116, terzo comma; 2) la previsione di un coordinamento a livello parlamentare nell'ambito dell'iter di esame delle predette leggi attraverso "un soggetto ad hoc nell'ordinamento parlamentare" cui attribuire il "compito di cooperare e vigilare" ovvero attraverso "la Commissione parlamentare per le questioni regionali [integrata] con i rappresentanti di Regioni, Città metropolitane, Province, e Comuni, come previsto dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 3/2001". In proposito, si rammenta che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha approvato il 13 dicembre 2017 un proprio regolamento interno "per la consultazione delle autonomie territoriali", in attuazione all'art. 15-bis del decreto-legge n.91 del 2017. Tale disciplina prevede un ampio coinvolgimento delle regioni e delle associazioni di enti locali nella programmazione dei lavori della Commissione, nell'esame degli atti ad essa assegnati e su ogni altra questione di pertinenza, da perseguire anche attraverso segnalazioni, trasmissione di atti e documenti e collaborazione fra gli uffici. L'attuazione del regolamento interno potrebbe offrire un'opportunità di confronto istituzionale per gli enti territoriali anche sull'attuazione del regionalismo asimmetrico.

⁹ Tale carattere pare confermato dal mancato rispetto di analogo obbligo, ai sensi del secondo periodo del comma 571, secondo cui entro 60 giorni dall'approvazione della legge il Governo avrebbe dovuto attivarsi in relazione alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della legge stessa (in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni). Sul punto si segnala che allora erano pendenti richieste di avvio dei negoziati. Le regioni Toscana, Lombardia, Veneto e Piemonte infatti sin dallo scorso decennio avevano avanzato richieste di avvio della procedura, alle quali non era tuttavia seguita la sottoscrizione di intese.

- **Chi negozia:** per la regione, l'organo che conduce il negoziato è determinato nell'ambito dell'autonomia regionale. Nella generalità dei casi si tratta del Presidente della regione, coadiuvato da una delegazione che talora include anche componenti del Consiglio regionale. Per lo Stato, il Governo è il soggetto tenuto ad attivarsi sulle iniziative delle regioni "presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali" ai fini dell'intesa (art.1, comma 571, primo periodo, della legge n.147 del 2013).
- **Non sussiste alcun obbligo di concludere l'intesa**, fermo restando che le parti sono tenute a procedere nel rispetto del principio di leale collaborazione.

- **Iniziativa legislativa**

- L'iniziativa dovrebbe spettare *in primis* al Governo, (politicamente) tenuto a presentare alle Camere il disegno di legge che recepisce l'intesa sottoscritta con la regione, oppure alla regione interessata. Nel silenzio dell'art. 116, terzo comma, anche gli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa statale¹⁰ possono presentare un disegno di legge .

- **Contenuti del disegno di legge**

- Ai sensi dell'art.116, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione la "legge è approvata dalle Camere [...] sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata". Il disegno di legge non può prescindere dai **contenuti dell'intesa**. Gli accordi preliminari che il Governo ha sottoscritto con Emilia, Lombardia e Veneto si spingono fino a stabilire, in premessa, che "[l'] approvazione da parte delle Camere dell'Intesa [...] avverrà in conformità al procedimento [...] per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art.8, terzo comma, della Costituzione". Si tratterebbe cioè di un'approvazione in senso tecnico: i contenuti dell'intesa non sono emendabili¹¹.

¹⁰ In proposito si segnala il disegno di legge n.518 del sen Calderoli, recante "Attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" presentato nel corso della legislatura in corso.

¹¹ Al riguardo, nel corso di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione svolta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel corso della XVII legislatura, è stato sostenuto (D'Atena, Mangiameli) che al Parlamento spetta l'adozione di una legge di approvazione in senso tecnico, senza la possibilità di emendare i contenuti volti a recepire l'intesa, in modo analogo rispetto a quanto avviene con la definizione dei rapporti con le confessioni religiose

- Deve rispettare i principi di cui **all'articolo 119 della Costituzione**, e in particolare il rispetto dell'equilibrio di bilancio e l'obbligo di concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (primo comma); il principio della disponibilità di risorse autonome (secondo comma) o comunque non vincolate (terzo comma) e in ogni caso idonee all'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite (quarto comma); l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento se non per finanziare spese di investimento (sesto comma).

La legislazione ordinaria (legge n. 42 del 2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale), all'art. 14, prevede che con la legge adottata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si provveda anche all'assegnazione delle **necessarie risorse finanziarie**, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della medesima legge n. 42.

- La dottrina concorda sul fatto che il disegno di legge potrebbe prevedere l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia **a termine**: questo consentirebbe di valutare l'efficacia delle disposizioni legislative dopo un determinato periodo di tempo¹².

- **Approvazione della legge a maggioranza assoluta** dei componenti di ciascuna Camera. Si tratta, pertanto, di una legge rinforzata.

3. LE INIZIATIVE NELLE REGIONI CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO GLI ACCORDI PRELIMINARI CON IL GOVERNO

Su 15 regioni a statuto ordinario, 3 (come detto) hanno sottoscritto accordi preliminari con il Governo:

- 7 hanno già formalmente conferito al Presidente l'incarico di chiedere al Governo l'avvio delle trattative per ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si tratta di Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria: con loro il Governo potrebbe avviare immediatamente i negoziati.
- 3 regioni non hanno ancora approvato formalmente tale mandato, ma hanno assunto iniziative preliminari che in alcuni casi hanno condotto

diverse da quella cattolica (art.8 Cost.). Tale caratteristica consente di far rientrare tale legge, ad avviso del prof. Mangiameli, fra quelle atipiche.

¹² Si tratta di una scelta che trova riscontro negli accordi preliminari (all'art.2) sottoscritti fra il Governo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

all'approvazione di atti di indirizzo. Si tratta di Basilicata, Calabria, Puglia;

- due regioni, Abruzzo e Molise, non risultano invece aver avviato iniziative formali per l'avvio della procedura ex art.116, terzo comma, della Costituzione.

3.1 Le regioni¹³ che hanno conferito mandato di avviare i negoziati con il Governo

3.1.1 Campania

Il Consiglio regionale ha approvato, in data 30 gennaio 2018, la **mozione** recante "Iniziativa, ai sensi dell'art. 116, comma 3 della Costituzione, per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della regione Campania"¹⁴.

La risoluzione impegna il Presidente della regione e la Giunta a "intraprendere tutte le iniziative utili al fine di avviare il percorso volto al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia alla regione Campania, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione" e individua le seguenti materie su cui attivare la trattativa con il Governo:

- sanità;
- beni culturali e paesaggistici;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- ulteriori materie "che verranno individuate nel corso del procedimento istruttorio".

3.1.2 Lazio

Nella seduta del 6 giugno 2018, il Consiglio regionale ha approvato l'**ordine del giorno n. 2** del 31 maggio 2018 su "Intesa Stato-Regione prevista dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione italiana"¹⁵.

La proposta impegna il Presidente della Giunta regionale ad avviare il negoziato con il Governo.

Il Consiglio chiede che siano attribuite alla regione competenze nelle seguenti materie:

- lavoro;
- istruzione;
- salute;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- governo del territorio;¹⁶
- rapporti internazionali e con l'Unione europea, con particolare riferimento alle predette materie.

¹³ Le regioni sono esaminate seguendo un ordine meramente alfabetico.

¹⁴ La risoluzione è allegata al presente *Dossier* (All. n. 1).

¹⁵ Il testo della proposta è allegato al presente *Dossier* (All. n. 2).

¹⁶ Tale materia è stata inserita nel corso della discussione in aula.

- sia istituita "un'apposita commissione paritetica Stato-Regione per determinare le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, da trasferire o assegnare dallo Stato alla Regione";
- si tenga conto della finalità di assicurare "una programmazione certa dello sviluppo e degli investimenti, determinando congiuntamente modalità per assegnare risorse da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese".

3.1.3 Liguria

La Giunta regionale ha approvato, in data 28 dicembre 2017, la **deliberazione n. 1175**, sull' "Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione"¹⁷.

La deliberazione impegna il Presidente della Giunta ad avviare il confronto con il Governo per definire i contenuti dell'intesa, individuando quale oggetto della contrattazione le seguenti materie:

- tutela dell'ambiente;
- commercio con l'estero;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute;
- protezione civile;
- governo del territorio;
- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ordinamento della comunicazione;
- previdenza complementare e integrativa;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Nella stessa data, il Presidente della Giunta regionale ha inviato una nota al Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui ha richiesto di fissare "un incontro volto a stabilire il percorso per la definizione dell'intesa tra Stato e Regione prevista dallo stesso articolo 116, 3° comma, valutando l'opportunità di unirci al percorso già avviato con la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna".

Sul tema del regionalismo differenziato è intervenuto anche il Consiglio regionale dell'Assemblea Legislativa della Liguria approvando, nella seduta del 23 gennaio 2018, **la risoluzione**¹⁸ che impegna il Presidente della regione:

- a "proseguire il confronto con il Governo" per definire i contenuti di un'intesa, ex art. 116, terzo comma, assicurando il coinvolgimento del Consiglio regionale "tramite una diretta partecipazione, all'interno della delegazione che condurrà la negoziazione, dei rappresentanti di tutti i

¹⁷ Il testo della deliberazione è allegato al presente *Dossier* (All. n. 3A).

¹⁸ Il testo della risoluzione è allegato al presente *Dossier* (All. n. 3B).

Gruppi politici presenti in Consiglio regionale che condividano le modalità e i contenuti del confronto aperto con il Governo, sui Tavoli tematici Ambiente, Salute, Scuola e Lavoro, Infrastrutture, Logistica, Portualità, Reti di Trasporto, Governo del territorio, Demanio marittimo e montagna, Beni culturali, con riserva di individuare ulteriori aspetti che potrebbero emergere, anche nel corso delle trattative, e una più precisa definizione delle richieste sui temi individuati";

- ad ottenere, in sede di negoziato, idonee garanzie in ordine alle risorse con cui far fronte alle nuove funzioni, anche prevedendo l'inserimento di clausole per salvaguardare nel tempo tale finanziamento;
- ad assicurare "opportune forme di coinvolgimento degli enti locali, attraverso l'espressione del parere di competenza da parte del Consiglio delle Autonomie Locali e il coinvolgimento di ANCI", nonché delle "associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali".

L'11 gennaio 2018 si è tenuto un incontro tra il Sottosegretario agli Affari regionali *protempore* e il governatore della regione Liguria per discutere dei temi del regionalismo differenziato, seguito da un secondo incontro, in data 21 giugno 2018, tra lo stesso governatore e il Ministro per gli affari regionali.

3.1.4 Marche

L'Assemblea legislativa ha approvato, lo scorso 29 maggio, la **deliberazione n. 72**, d'iniziativa della Giunta regionale, recante "Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"¹⁹.

Le materie indicate nella proposta sono le seguenti:

- internazionalizzazione delle imprese e commercio con l'estero;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria;
- governo del territorio e rigenerazione urbana;
- tutela dell'ambiente;
- tutela della salute;
- protezione civile;
- tutela paesaggistica e dei beni culturali;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- *governance* istituzionale;
- partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea.

¹⁹ Il testo della proposta è allegato al presente *Dossier* (All. n. 4A).

Nel corso della trattazione della proposta, l'Assemblea ha altresì approvato l'**ordine del giorno n.38**²⁰ che impegna la Giunta:

- a tenere informata l'Assemblea legislativa, attraverso le commissioni competenti, dell'avvio e degli esiti del negoziato;
- a portare a conoscenza dell'Assemblea lo schema di intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione.

3.1.5 Piemonte

Con **deliberazione n. 1 - 6323 del 10 gennaio 2018**²¹, la Giunta regionale ha affidato al Presidente il mandato ad avviare il confronto con il Governo, sui contenuti del "Documento di primi indirizzi della Giunta regionale per l'avvio del confronto con il Governo finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione"²².

Il documento fornisce un quadro del contesto economico, sociale e istituzionale della regione, e individua le seguenti materie oggetto di trattativa con il Governo:

- governo del territorio;
- beni paesaggistici e culturali;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria;
- politiche sanitarie;
- politiche per la montagna;
- coordinamento della finanza pubblica;
- *governance* istituzionale;
- ambiente;
- previdenza complementare finalizzata alla non autosufficienza;

²⁰ Il testo dell'Odg è allegato al presente *Dossier* (All. n. 4B).

²¹ Il testo della deliberazione è allegato al presente *Dossier* (All. n. 5).

²² Il tema del regionalismo differenziato invero era stato già affrontato nello scorso decennio dalla regione Piemonte. Il Consiglio regionale aveva infatti approvato, con deliberazione n. 209 - 34545 del 29 luglio 2008, il testo unificato delle proposte di deliberazione 341, 208 e 273 recante "Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte". La deliberazione affidava al Presidente della Giunta regionale il mandato a negoziare con il Governo e impegnava la Giunta ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, nonché a riferire ogni due mesi alla VIII Commissione consiliare permanente lo stato della negoziazione con il Governo. Il "Documento per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo, costituzione", approvato con la deliberazione, individuava le seguenti materie oggetto di trattativa con il Governo: beni paesaggistici e culturali; infrastrutture; università e ricerca scientifica; ambiente; organizzazione sanitaria; previdenza complementare e integrativa limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze; tutela dell'ambiente. Il documento stabiliva anche l'iter procedurale che deve seguire l'amministrazione regionale: 1) fase di iniziativa (spettante alla Regione attraverso la predisposizione di una delibera di Giunta, da adottare sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale); 2) consultazione da parte degli enti locali, da effettuare in sede di Conferenza Regione - autonomie locali, di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34, ovvero tramite il Consiglio delle autonomie locali, istituito con legge regionale 7 agosto 2006, n. 30, a suo tempo non ancora operativo; 3) negoziazione e definizione dell'intesa; 4) approvazione della legge statale.

- rapporti internazionali, rapporti con l'Unione europea e commercio con l'estero.

Nel dispositivo viene attribuita al Presidente della regione la facoltà di "procedere ad eventuali integrazioni o modifiche" e si fa un esplicito rinvio agli indirizzi del Consiglio regionale su cui si baserà il negoziato con il Governo.

L'11 gennaio 2018, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte ha incontrato il Sottosegretario agli Affari regionali *pro tempore* per discutere dei temi del regionalismo differenziato.

3.1.6 Toscana

Con **risoluzione n. 163 del 13 settembre 2017** di "avvio delle procedure finalizzate all'attribuzione di condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione"²³- il Consiglio regionale della Toscana ha impegnato la Giunta ad attivare l'*iter* necessario per dare impulso alla procedura di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione²⁴.

La risoluzione individua le seguenti materie su cui attivare la trattativa con il Governo:

- beni culturali e paesaggistici;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

A queste, si potranno aggiungere altre materie "che verranno eventualmente individuate nel corso del procedimento istruttorio".

Nel mese di maggio del 2018, la Giunta ha adottato il documento recante "Proposte di regionalismo differenziato per la regione Toscana"²⁵, che sarà esaminato dal Consiglio regionale.

In tale atto, la Giunta arricchisce il quadro delle materie delineato dal Consiglio, che risulta così definito:

- governo del territorio;
- ambiente;
- beni culturali;
- istruzione e formazione;
- politiche del lavoro;
- autonomie locali;
- coordinamento della finanza pubblica;
- porti;
- salute;
- accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati.

²³ Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 39 del 27 settembre 2017 e allegata al presente *Dossier* (All. n. 6A).

²⁴ Il Consiglio regionale aveva in passato già dato avvio al procedimento con le proposte di deliberazione n. 1113 (in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) e n.1237 (nel settore dei beni culturali e paesaggistici) del 2004, sui quali erano stati acquisiti i pareri favorevoli (con condizioni il primo, con una raccomandazione il secondo) del CAL Toscana. In tali occasioni non si arrivò tuttavia all'avvio del negoziato con il Governo.

²⁵ Il testo del documento è allegato al presente *Dossier* (All. n. 6B).

3.1.7 Umbria

Nella seduta del 19 giugno l'Assemblea legislativa ha approvato la **risoluzione n.1603**, facendo propria la proposta di risoluzione presentata dalla Giunta²⁶ su "Attivazione procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione".

Costituiscono parti integranti della proposta un documento istruttorio e il documento "Attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione". Quanto alle materie su cui si intende attivare il procedimento, vengono individuate le seguenti:

- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- formazione e istruzione;
- salute;
- protezione civile e prevenzione sismica;
- tutela dell'ambiente;
- rigenerazione urbana e infrastrutture;
- coordinamento della finanza pubblica e sistema di acquisizione delle entrate;
- *governance* istituzionale;
- partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea.

Il Consiglio delle autonomie locali²⁷ ha espresso parere favorevole, rilevando l'opportunità che il processo di attribuzione di maggiore autonomia possa svolgersi in sinergia con le analoghe iniziative promosse dalle regioni Lazio e Toscana, oltre che Marche²⁸.

3.2 Le regioni che non hanno ancora formalizzato la richiesta di avvio dei negoziati

3.2.1 Basilicata

Il Consiglio regionale ha approvato, in data 20 marzo 2018, la **risoluzione intitolata "Autonomia Basilicata"**²⁹.

L'atto di indirizzo impegna:

²⁶ Il testo della proposta (di cui alla deliberazione n. 372) è allegato al presente *Dossier* (All. n. 7A). Nel corso dell'esame presso la Prima Commissione dell'Assemblea legislativa in sede referente, tale testo è stato integrato con la previsione, risultante dall'approvazione di un emendamento, che della delegazione chiamata a negoziare con il Governo facciano parte la presidente della Regione, la presidente dell'Assemblea legislativa, nonché il presidente e il vicepresidente della Prima commissione.

²⁷ Di cui alla deliberazione n.32 del 22 marzo 2018, allegata al presente *Dossier* (All. n. 7B).

²⁸ La sinergia con la Regione Marche era già prevista nel documento di Giunta.

²⁹ Il testo della risoluzione è allegato al presente *Dossier* (All. n. 8).

- il Presidente della Giunta a predisporre un documento in merito "alle potenzialità/opportunità del regionalismo differenziato", da inviare alle competenti Commissioni consiliari;
- il Presidente del Consiglio regionale:
 - i) a predisporre "un calendario delle attività delle Commissioni al fine di avviare un percorso di largo confronto e approfondimento con UPI, ANCI, parti sociali, associazioni e rappresentanze del modo del lavoro e delle imprese";
 - ii) "ad avviare un'attività di confronto e supporto sul documento di indirizzo in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni".

La Commissione consiliare permanente Affari istituzionali ha avviato un approfondimento sul tema del regionalismo differenziato con una serie di audizioni che hanno preso avvio con la seduta del 17 maggio scorso.

3.2.2 Calabria

Non risultano provvedimenti approvati né dal Consiglio regionale, né dalla Giunta.

E' stata tuttavia presentata, in data 31 maggio, la **mozione** recante "Avvio negoziato con il Governo per la sottoscrizione intesa ex articolo 116, comma terzo, della Costituzione - Autonomia differenziata", di cui il Consiglio regionale ha deliberato, in data 4 giugno, l'inserimento all'ordine dei lavori. Ad oggi, non risulta tuttavia che la mozione sia stata discussa dal Consiglio regionale.

3.2.3 Puglia

Non risultano atti della Giunta o del Consiglio regionale per l'avvio di trattative con il Governo ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost..

Un'iniziativa è stata tuttavia assunta dalla Presidenza della regione, che ha attivato l'Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES)³⁰ al fine di ottenere un supporto per l'approfondimento dei temi riferibili al regionalismo differenziato³¹.

Nell'avviso "per la costituzione di una short list di esperti in materie afferenti al diritto costituzionale e al diritto pubblico" – pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 51 del 12 aprile 2018 -, l'IPRES ha precisato, nelle premesse, di aver "avviato una specifica attività di studio e ricerca, a favore della regione Puglia, sui temi istituzionali connessi al "regionalismo differenziato", al

³⁰ Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n.1 del 2005, la "Regione Puglia si avvale dell'Istituto [...] per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico". L'IPRES è un'associazione a cui partecipano, ad oggi, oltre alla Regione, l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; la Camera di Commercio di Taranto, la Camera di Commercio di Bari, l'ISPE, nonché i comuni di Bari, di Brindisi e di Taranto (si veda: www.ipres.it).

³¹ Tale coinvolgimento risulta a pag. 8 del programma triennale 2018-2020 dell'IPRES, in cui si richiama una nota del Capo di Gabinetto Presidente della Giunta regionale (prot. N. 0006018 del 1° dicembre 2017).

fine di delineare possibili percorsi e scenari di autonomia sulla base dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione".

L'obiettivo è quello di acquisire la disponibilità di esponenti del mondo accademico ed esperti della materia a partecipare a uno specifico tavolo tecnico incaricato di predisporre "uno o più "policy paper" aventi ad oggetto la ricognizione e l'analisi delle possibili prospettive, per la regione Puglia, di attuazione delle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ex art. 116 comma 3 Cost."³².

4. PIÙ AUTONOMIA PER TUTTI? CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Negli ultimi mesi, il regionalismo differenziato – e soprattutto le sue potenzialità in termini di efficienza nella fornitura di servizi e di volano allo sviluppo del territorio – rappresenta uno dei temi di maggiore interesse per le regioni italiane a statuto ordinario.

Sull'esempio di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna - che hanno già sottoscritto accordi preliminari con il Governo per l'attivazione di forme e condizioni ulteriori di autonomia come previsto dall'art.116, terzo comma, della Costituzione - praticamente tutte le regioni, con la sola eccezione dell'Abruzzo e del Molise, hanno assunto iniziative in proposito e nutrono rilevanti aspettative sulle sue potenzialità.

L'interesse a una maggiore autonomia si è manifestato con l'approvazione di atti di Giunta e/o di Consiglio regionale, approvati nella parte finale del 2017 e ad inizio 2018, ovvero in concomitanza con l'avvio e lo svolgimento delle trattative che hanno condotto agli accordi preliminari.

Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria hanno già concluso l'*iter* con il conferimento del mandato al Presidente della regione ad avviare il negoziato. Considerato che l'art.116, terzo comma, riserva all'ente regionale l'iniziativa dell'avvio del procedimento, il Governo è per ora titolato negoziare solo con tali regioni.

Puglia, Calabria e Basilicata sono ancora alla fase iniziale dell'*iter*, pur avendo assunto iniziative in vista della richiesta di maggiore autonomia. La Puglia ha in corso un approfondimento sul regionalismo differenziato affidato all'IPRES; in Calabria il Consiglio ha previsto la calendarizzazione di un atto di indirizzo in materia e in Basilicata il Consiglio regionale ha già approvato un atto di indirizzo nei confronti della Giunta per sollecitare approfondimenti sulle opportunità del regionalismo differenziato e, contestualmente, ha avviato una propria attività istruttoria.

³² Si veda in proposito il quarto capoverso delle premesse del citato bando.

Tenuto conto di quanto precede, sono ora possibili tre differenti scenari per lo sviluppo delle trattative con le regioni:

Il Governo infatti può:

- proseguire speditamente con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (o anche solo con una di queste), per definire un modello da applicare successivamente alle altre regioni (un modello necessariamente flessibile in modo da potersi conformare alle diverse esigenze, sensibilità e caratteristiche delle varie realtà regionali);

- includere sin da subito, nei tavoli di lavoro già avviati, anche le regioni che hanno formalmente avanzato la richiesta di avvio del negoziato³³;

- attendere che anche le altre regioni che hanno manifestato interesse completino l'iter di avvio della richiesta.

Ogni ipotesi di accrescere il numero degli attori interessati rende il processo più inclusivo e partecipato, e, al contempo, più complesso e articolato, ciò che potrebbe anche incidere sui tempi di attuazione della stessa norma costituzionale.

³³ In proposito, il Ministro per gli affari regionali, oltre ad aver interloquito con i Presidenti delle Regioni firmatarie della preintesa, ha incontrato il Presidente della regione Liguria lo scorso 21 giugno per discutere dell'avvio di un percorso per l'ottenimento delle ulteriori forme di autonomia. Si veda, fra l'altro, l'intervento del Ministro presso l'Aula della Camera lo scorso 11 luglio nel corso del question time.

Allegato n. 1

Mozione approvata dal Consiglio regionale della Regione Campania il 30 gennaio 2018

16/11/17
C. Cimmino A.
M. Manara
J.S.




Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0018156/I Data: 16/11/2017 15:50

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



PROPOSTA DI MOZIONE

INIZIATIVA, AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA 3 DELLA COSTITUZIONE, PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI FORME DI AUTONOMIA DELLA REGIONE CAMPANIA

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 270/4/x
Reg. 12

Premesso che:

- l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" possono essere attribuite alle Regioni con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata, su iniziativa della Regione medesima, sentiti gli Enti Locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;
- la Regione Campania ha lanciato da tempo una sfida per l'efficienza e l'efficacia delle politiche pubbliche al Governo e altre Regioni, rivendicando la capacità di governo della propria classe politica attuale;
- nei giorni scorsi il Presidente della Regione Campania ha espressamente chiesto al Presidente del Consiglio, con una lettera formale, l'apertura di un tavolo di discussione sul decentramento dei poteri al fine di garantire i principi di rigore amministrativo e di trasparenza, di efficienza e correttezza gestionale, superando, così, la logica della spesa storica, quella per cui chi ha avuto di più e speso di più nel passato, continua ad avere di più per il futuro, logica che condanna il Sud a permanere nelle sue difficoltà;
- la Campania costituisce una realtà matura per sperimentare forme e condizioni particolari di autonomia e che l'ottenimento di spazi più ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzare il ruolo nevralgico in ambito socio-economico, anche a beneficio dell'interesse della collettività nazionale;
- l'obiettivo di ottenere una maggiore autonomia regionale rappresenta oggi la migliore soluzione anche per inserire corretti meccanismi di responsabilizzazione, trasparenza e partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, a beneficio dei cittadini campani;
- la richiesta di competenze legislative e amministrative differenziate è finalizzata a realizzare forme di autonomia rinforzata in ambiti cruciali per lo sviluppo del territorio e il cui esito sia la valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle capacità di governo che la Regione e il sistema delle autonomie possono esprimere ma nel pieno rispetto dei valori dell'unità giuridica, economica e finanziaria della Nazione e nella cornice dell'articolo 119 Cost. alla base del quale vi è necessaria corrispondenza tra funzioni e risorse per il loro esercizio.

Reg. 12



Consiglio Regionale della Campania

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 571, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il Governo ha assunto l'obbligo di attivarsi sulle iniziative regionali volte a raggiungere l'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in tempi certi e comunque entro 60 giorni dalla richiesta di esercizio delle prerogative costituzionali;
- numerose sono state le iniziative regionali avviate in materia, come, ad esempio, quelle delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte ed, in ultimo, i referendum consultivi delle Regioni Lombardia e Veneto;

Atteso che:

- dalle disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 116 risulta che, per l'attuazione della norma costituzionale, è necessario seguire un complesso percorso procedurale;
- è necessaria un'attività coordinata e continuativa tra Consiglio e Giunta per la più ampia e urgente attivazione dell'art. 116, comma 3;

alla luce delle considerazioni suesposte,

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale e, per esso, tutta la Giunta regionale

ad intraprendere tutte le iniziative utili al fine di avviare il percorso volto al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia alla Regione Campania, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie attinenti alla sanità, ai beni culturali e paesaggistici e alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché a quelle che verranno individuate nel corso del procedimento istruttorio.

Il Consigliere
Francesco Piccarone

Allegato n. 2

Ordine del giorno n. 2 del 31 maggio 2018 approvato dal Consiglio della Regione Lazio



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

ORDINE DEL GIORNO
ex art. 69 Reg. Consiglio Regionale

n. 2 del 31/05/2018

GRUPPO MISTO

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
Daniele LEODORI

ORDINE DEL GIORNO

Collegato alla PdL n. 23 del 27 Aprile 2018 - Legge di Stabilità 2018 – ai sensi dell'art 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale

Oggetto: INTESA STATO-REGIONE PREVISTA DALL'ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

PREMESSO CHE:

- l'art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
- l'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie di competenza del legislatore statale e quelle di competenza regionale, riconoscendo così che le Regioni sono dotate di potere legislativo secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;
- l'art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell'attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell'art.114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
- l'art. 119 della Costituzione prevede l'autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento europeo. Il medesimo articolo stabilisce anche che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento in esso contenute consentono a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite



GRUPPO MISTO

CONSIDERATO CHE:

l'art. 116, terzo comma, della Costituzione

- stabilisce che alle Regioni ordinarie possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di competenze concorrente e, fra le materie riservate alla concorrenza legislativa esclusiva statale, sull'organizzazione della giustizia di pace, sulle norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; governo del territorio
- consente che l'attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni ordinarie possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- prevede che l'iniziativa del procedimento per la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni spetti alla Regione interessata, senza definire la forma per esercitarla, né la procedura da seguire nel corso del confronto tra Stato e Regione;
- prevede, altresì, che sull'iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali e che tali Intesa rispettino i principi stabiliti dall' art. 119 della Costituzione;
- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione su proposta del Governo.

L'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della Regione, funzionali alla sua crescita e sviluppo



GRUPPO MISTO

Il Consiglio Regionale

impegna il Presidente della Regione Lazio affinché venga avviato il negoziato con il Governo ai fini dell'intesa prevista dall'art.116, terzo comma, della Costituzione

- a costituire un'apposita commissione paritetica Stato-Regione per determinare le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, da trasferire o assegnare dallo Stato alla Regione;
- a consentire una programmazione certa dello sviluppo e degli investimenti, determinando congiuntamente modalità per assegnare risorse da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese;
- a conferire alla Regione ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa in materie come il lavoro, l'istruzione, la salute, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- a rafforzare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari nonché all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, in particolare nelle materie oggetto di autonomia differenziata di cui all'art 116, terzo comma della Costituzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla Legge dello Stato, che disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Consigliere Enrico Cavallari

Consigliere Giuseppe Cangemi


Consigliere Pizzoni
Pizzoni

Allegato n. 3A

Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 1175 del 28 dicembre 2017

Prot. 16 del 10-01-2018

SCHEMA N.....NP/28416
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Direzione centrale affari legislativi e legali
Affari legislativi - Settore

OGGETTO : Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

DELIBERAZIONE

N.

1175

IN

28/12/2017

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5 della Costituzione a norma del quale "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" e "adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";

VISTO l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in cui si prevede che "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";

RICHIAMATO l'articolo 117 della Costituzione, che al secondo comma indica le materie che ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e al terzo comma quelle riconducibili alla competenza legislativa concorrente delle Regioni;

CONSIDERATO l'articolo 119 della Costituzione che attribuisce autonomia finanziaria di entrata e di spesa alle Regioni e agli enti locali nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e ne prevede il concorso a garantire l'osservanza dei vincoli economici e finanziari connessi all'ordinamento dell'Unione europea, e stabilisce che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. [...] Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio" e, al quarto comma, che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio e dal fondo perequativo "consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite" (secondo comma);

RICHIAMATO lo Statuto regionale ed, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera j), ai sensi del quale la Regione "partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse, in particolare valorizzando il ruolo del sistema dei porti liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale";

VISTO l'articolo 14 della Legge 42/2009 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione") per effetto del quale: "con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge";

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Marta Ristagno)

28/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

risoluz

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/28416
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione centrale affari legislativi e legali
Affari legislativi - Settore

VISTA la Legge 147/2013 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014”), in particolare il comma 571 dell’articolo 1, ai sensi del quale: “anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento”;

CONSIDERATO che la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha rappresentato un significativo e opportuno progresso finalizzato alla valorizzazione delle Regioni, coinvolte nel garantire il potenziamento della capacità di Comuni e Province di gestire, una volta rafforzata la loro autonomia finanziaria, la cura concreta degli interessi pubblici attraverso l’esercizio delle funzioni amministrative;

CONSIDERATO che la Liguria, in ragione delle sue specifiche caratteristiche, rappresenta una realtà istituzionale e amministrativa ormai matura ed è dunque nelle condizioni di sperimentare forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116, c. 3, Cost., e che il riconoscimento a essa di più ampi e significativi spazi di intervento, come offerto dalla Costituzione alle Regioni a Statuto ordinario, consentirebbe di rafforzarne il ruolo nevralgico in ambito economico e sociale, anche a vantaggio della collettività nazionale e nell’interesse generale del Paese;

RITENUTO opportuno chiedere, nell’ambito dell’istituto del regionalismo asimmetrico o differenziato, costituzionalizzato con la riforma del Titolo V del 2001, a favore della Regione Liguria l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione quale elemento connesso al regionalismo e dunque strumento utile a realizzare concretamente quella Repubblica delle autonomie configurata dagli articoli 5 e 114 della Costituzione, capace di valorizzare appieno l’azione sinergica di Comuni, Province, Città metropolitana e Regione: un “federalismo dell’efficienza”, diretto ad aumentare la capacità di risposta dell’azione pubblica alle esigenze di cittadini, imprese e altre realtà sociali;

RITENUTO altresì che l’istituto del regionalismo differenziato prevede che l’attribuzione di nuove forme e condizioni particolari di autonomia sia rapportata alle specifiche fisionomie dei territori regionali, allo scopo di dare vita a un proficuo dinamismo collaborativo inter-istituzionale fra il potere centrale e i poteri territoriali periferici, attraverso forme innovative di gestione politica e amministrativa concordate tra i diversi livelli di governo: la differenziazione, infatti, consiste sia nella circostanza che le Regioni abbiano formalmente poteri diversi, sia nel fatto che esse si distinguano per utilizzare diversamente l’autonomia di cui sono dotate. Tale scelta, introducendo elementi differenzianti, persegue contestualmente il più ampio decentramento e una migliore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che si definisce nella sperimentazione di originali e autonomi modelli organizzativi utili tanto alle comunità regionali e quanto alla più vasta comunità statale;

VALUTATO nell’ambito del riconoscimento di maggiori competenze nelle materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione e in quelle indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l) – limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace –, n) e s), che la richiesta da parte della Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possa riguardare in via esemplificativa:

- **tutela dell’ambiente:**

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Marta Ristagno)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

risoluz

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



le finalità generali sono quelle di ridurre gli impatti in situazioni critiche o di emergenza, di creare le condizioni per impostare politiche e misure strutturali adeguate al territorio e alla situazione ligure, nonché di semplificare le procedure in materia ambientale per rendere gli strumenti di intervento più efficaci. In particolare, la richiesta di maggiore autonomia della Regione Liguria riguarda:

- a) la correlazione diretta tra il risarcimento del danno ambientale e il territorio regionale che subisce il danno;
- b) la piena potestà, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di prevedere e applicare sul territorio ligure regole certe in tema di tutela dell'ecosistema al principale fine di limitare i danni all'agricoltura;
- c) l'estensione delle competenze amministrative di valutazione di impatto ambientale attribuite alla Regione a tutti gli interventi ricompresi nel territorio regionale che non concernano infrastrutture statali – fermo restando quanto contenuto nei successivi paragrafi “Grandi reti di trasporto e navigazione” e “Porti e aeroporti civili”;
- d) la potestà di regolare le competenze proprie e quelle degli enti locali sulle procedure per il rilascio dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;
- e) l'acquisizione della competenza diretta in ordine a legislazione, pianificazione e gestione amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici;
- f) l'autonomia nella disciplina dell'organizzazione dei servizi di tutela ambientale anche con riferimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL);
- g) l'attribuzione alla Regione del potere di definire a livello sub regionale le competenze di organismi aventi attualmente competenza ambientale, anche con poteri sostitutivi e commissariali, in caso di inerzie o inadempimenti sull'attuazione della programmazione, in particolare ove ricorrano rischi o casi di infrazioni europee;
- h) la piena autonomia regionale nella definizione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi pubblici locali in materia ambientale;
- i) l'autonomia regionale nella definizione delle compensazioni economiche e ambientali, strettamente connesse alle esigenze delle realtà territoriali da compensare, nell'ambito delle concessioni per l'utilizzo delle risorse ambientali e naturali, con particolare riferimento all'entroterra;
- j) la competenza a disciplinare il recupero di specifiche categorie di rifiuti significative per il territorio ligure e a valutare, in un'ottica di economia circolare, la possibilità di attribuire la qualifica di “non rifiuto” a specifici prodotti;

• **commercio con l'estero:**

nella presente materia si richiede l'attribuzione alla Regione di strumenti sia legislativi sia finanziari per incentivare e realizzare azioni in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo, economico e commerciale delle aziende liguri, anche nella prospettiva dell'attrazione di ulteriori investimenti in Liguria, compresa la possibilità di costituire idonee strutture per l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrattività degli investimenti, anche in raccordo con le camere di commercio, gli enti locali e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese.

• **ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi:**

in relazione a quest'ambito si chiede un ampliamento dell'autonomia regionale che consenta maggiori investimenti in modo tale da garantire una più elevata competitività del sistema economico-produttivo, intervenendo in particolare nelle seguenti aree: a) incentivazione della ricerca e dell'innovazione; b) diffusione dell'innovazione e trasferimenti di competenze e di tecnologie a favore del sistema produttivo regionale; c) sviluppo e incentivazione di interazioni tra


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Marta Ristagno)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		risoluz
PAGINA : 3	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



università, centri di ricerca e imprese; d) parchi scientifici e tecnologici, nonché istituti zooprofilattici; e) distretti industriali.

Si chiede la riconduzione a livello regionale delle decisioni inerenti le politiche di sovvenzionamento pubblico della ricerca e dell'innovazione, riservando allo Stato solo quelle funzioni che, per dimensione dell'interesse ed esigenze di carattere unitario, richiedano una gestione centralizzata, nei limiti in cui ciò sia strettamente indispensabile.

Si richiede, inoltre, una competenza rafforzata in materia di interventi a sostegno della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico, nonché dei programmi delle imprese volti alla realizzazione e/o al miglioramento di processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica.

Inoltre, si chiede di attribuire alla Regione un ruolo centrale e ulteriori competenze specifiche nella disciplina dell'ordinamento delle C.C.I.A.A. al fine di ottimizzarne le funzioni e garantirne adeguate risorse umane e professionali per lo sviluppo dei servizi alle imprese.

Si richiede, altresì, la regionalizzazione dei fondi per lo sviluppo delle imprese che abbiano un rilevante impatto a livello regionale e locale, individuando forme di intesa istituzionale tra Governo, Regione e Sistema camerale per l'attuazione delle misure fiscali e finanziarie a sostegno dell'impresa, dell'innovazione e della ricerca.

Si chiede, infine, la piena competenza e la correlata disponibilità di fondi in relazione all'istituzione e alla gestione di parchi scientifico-tecnologici nel territorio della Regione.

• **tutela della salute:**

si chiede il riconoscimento della piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, anche in relazione alla recente riforma della sanità ligure, approvata con legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria), legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (istituzione dell'azienda ligure sanitaria della regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria), legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) e con D.C.R. 21/2017 (Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2017/2019).

Si ritiene altresì necessaria la definizione di un quadro di risorse autonome di finanziamento del sistema sociosanitario, che consenta una gestione flessibile e senza vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alla possibilità di definire il sistema tariffario, di rimborso e di remunerazione del personale e alla possibilità di modulare la compartecipazione alla spesa sanitaria e sociosanitaria. Si pensa, in particolare, alla modulazione del ticket sanitario aggiuntivo nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.

Si richiede altresì piena autonomia e le necessarie risorse per determinare ed effettuare gli investimenti diretti ad adeguare il patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da ottenere attengono allo sviluppo del sistema formativo delle professioni sanitarie, nonché al riconoscimento della possibilità di: a) avviare percorsi sperimentali relativi all'assistenza integrativa in ambiti specifici non garantiti dai L.E.A.; b) sperimentare l'impatto di nuove tecnologie sulla salute delle persone; c) acquisire ulteriori competenze legislative, amministrative e gestionali sulle figure apicali del sistema sanitario regionale; d) rendere coerenti con le esigenze del territorio il tema delle specializzazioni, ivi compresa la programmazione

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Marta Ristagno)

28/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

risoluz

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



delle borse di studio per specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale, in accordo con l'università al fine di garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale. Particolare rilevanza ha, inoltre – fatto salvo il pareggio del sistema sociosanitario –, l'eliminazione dei vincoli in materia di spesa per il personale, ivi compresa l'assunzione del personale da impiegare, in particolare, per lo svolgimento delle attività di prevenzione e per la riduzione dei tempi d'attesa.

• **protezione civile:**

si chiede l'attribuzione alla Regione della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere "prive di rilevanza" per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentate dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio.

Attualmente le "opere prive di rilevanza" non sono regolate dalla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche; l'attribuzione di tale competenza alla Regione potrebbe essere esercitata anche nell'ottica di una maggiore semplificazione procedurale per gli operatori della pubblica amministrazione e per i cittadini.

Si chiede, altresì, l'attribuzione di ulteriori competenze in riferimento:

- a) alla formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti;
- b) alla pianificazione di emergenza dei comuni, in accordo con gli stessi, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità di aggiornamento dei piani, al possesso del piano di emergenza comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile;
- c) al potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in deroga alla normativa regionale e statale, per eventi calamitosi di livello regionale, per consentire maggiori tempestività e autonomia gestionale delle risorse regionali per gli interventi di ripristino post-emergenza.

• **governo del territorio:**

in materia di governo del territorio si chiede l'attribuzione alla Regione di autonomia in riferimento ai profili sostanziali degli interventi edilizi pubblici e privati, al fine di consentire a cittadini, operatori economici e amministrazioni di poter utilmente disporre di discipline in grado di meglio corrispondere alle esigenze di semplificazione delle iniziative in ambito edilizio correlate alla specificità del territorio.

Si chiede, inoltre, la potestà di definire azioni e strumenti finalizzati ad attivare processi strutturali di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire sulle componenti naturali e antropiche del territorio, fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo, sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli, con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzioni di comunità e identità locali.

Si richiede, altresì, la regionalizzazione delle risorse per l'attivazione di programmi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, al fine di soddisfare in modo adeguato le necessità di intervento sui dissesti idraulici e idrogeologici del territorio ligure, nonché per la messa in sicurezza del patrimonio di edilizia pubblica e scolastica, con particolare riferimento alla sismica.


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Marta Ristagno)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		risoluz
PAGINA : 5	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



In materia di demanio marittimo si richiede che i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali vengano intestate al demanio regionale in continuità con la riforma del cosiddetto "federalismo demaniale" (Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 - Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.) ad oggi non completamente realizzato, al fine di consentire autonomamente alla Regione di gestire le concessioni demaniali vigenti e di definire la durata delle nuove concessioni; infine si richiede che i canoni corrisposti per le concessioni demaniali marittime vengano introitati dalla Regione anziché dall'erario al fine di investire tali proventi nella gestione del demanio e nella difesa della costa.

• **porti e aeroporti civili:**

La Regione richiede piena competenza in materia di Valutazione Ambientale nell'approvare i progetti delle infrastrutture relativi a porti ed aeroporti ricadenti sul territorio ligure e competenza prevalente sotto il profilo tecnico, ambientale ed amministrativo, d'intesa con il Governo ed entro un termine determinato, anche delle infrastrutture di competenza statale di adduzione ai nodi della rete TEN-T.

Si chiede che sia attribuita alla Regione la piena governance dei porti liguri, soprattutto con riferimento ai poteri di nomina degli organi delle Autorità di Sistema Portuale come previsti dalla L. 84/94 e ss.mm.ii. nonché all'approvazione dei piani regolatori portuali.

Considerata la primaria importanza per l'economia nazionale del sistema dei porti liguri, nonché l'elevato impatto che tali infrastrutture hanno sulle coste liguri e, dunque, sulla popolazione residente, si chiede altresì che sia trasferita alla Regione a titolo non oneroso la proprietà dei territori demaniali portuali e che venga retrocessa alla Regione una quota significativa dei tributi portuali, in particolare dell'IVA generata nei porti; ciò che consentirebbe di realizzare e finanziare direttamente opere infrastrutturali in territorio demaniale ed extra-demaniale di grande rilevanza per lo sviluppo delle filiere logistiche nelle quali i porti sono inseriti (ad esempio linee ferroviarie, raccordi e svincoli autostradali, by-pass autostradali, autoparchi, interporti, ecc.) nonché opere di infrastrutturazione urbana, allo scopo di migliorare l'interazione porto-città riducendo contestualmente gli oneri a carico delle Amministrazioni Comunali e di riflesso il carico fiscale locale sui cittadini.

Si richiede, poi, che sia attribuita alla Regione la governance degli aeroporti liguri con assunzione del ruolo di Ente concedente e di un più incisivo coinvolgimento nella redazione del piano aeroportuale, d'intesa con E.N.A.C.

Sempre in relazione agli aeroporti liguri, si chiede, infine, un maggiore ruolo regionale circa la proposizione e l'identificazione di eventuali aree ad economia differenziata come elemento propulsivo del territorio e come eventuale titolo di compensazione per i disagi ambientali.

Si richiede che la Regione possa attuare distretti logistici integrati, anche con altre regioni, promuovendo in essi azioni congiunte con operatori privati e coi gestori delle reti infrastrutturali.

• **grandi reti di trasporto e di navigazione:**

la Regione richiede piena competenza nell'approvare la realizzazione di infrastrutture strategiche che ricadono esclusivamente entro il territorio ligure e, d'intesa con il Governo ed entro un termine determinato, anche delle infrastrutture di competenza statale (inclusa la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale) e che ricadono


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Marta Ristagno)

28/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		risoluz
PAGINA : 6	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



esclusivamente sul territorio ligure, con particolare riguardo alle infrastrutture di collegamento extraregionale e a ponti, trafori e viadotti, nonché la disponibilità dei fondi necessari.

Inoltre, si chiede l'attribuzione alla Regione della potestà concessoria in relazione alle tratte autostradali insistenti sul territorio regionale, con introito dei relativi canoni; conseguente facoltà della Regione di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con il soggetto concessionario, nonché di indirizzare i canoni del servizio autostradale verso il potenziamento del sistema infrastrutturale ligure.

Si richiede, altresì, la disponibilità dei fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali e ferroviarie ricadenti sul territorio di propria competenza, nonché all'acquisizione e/o al rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di pubblica mobilità ferroviaria e di navigazione.

Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie che insistono sul territorio regionale, si chiede l'attribuzione alla Regione della potestà concessoria della rete fondamentale, di quella complementare e delle linee di snodo (attualmente conferite al gestore dell'infrastruttura nazionale) e di quelle di nuova costruzione, in modo tale da migliorare il servizio ferroviario regionale sotto il profilo della sicurezza, e del miglior utilizzo delle reti, derivante dalla loro integrazione all'interno del sistema già affidato al gestore regionale.

• **ordinamento della comunicazione:**

la Regione richiede il riconoscimento di un ruolo più incisivo, con conseguente impiego a livello regionale di una quota del canone RAI versato dai cittadini residenti in Liguria e dei proventi pubblicitari.

In particolare, si vuole incrementare il sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della comunicazione, della qualificazione professionale, con effetti positivi sull'incremento occupazionale, in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunità locali. In numerose occasioni, anche legate ad eventi naturali (es. alluvioni), infatti, le emittenti locali hanno svolto un ruolo centrale di informazione e di servizio pubblico, che deve essere riconosciuto e valorizzato.

Per consentire di governare il sistema regionale delle comunicazioni in modo flessibile e aderente alle esigenze dei cittadini e all'evoluzione del mercato, favorendo in tal modo lo sviluppo e la convergenza multimediale, si intendono inoltre acquisire, attraverso il CO.RE.COM., le rispettive competenze in capo all'Autorità per le Comunicazioni.

Anche nell'ambito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a larga banda, la Regione può acquisire maggiori livelli di autonomia, fermo restando il rispetto dell'ordinamento europeo e dei principi generali sanciti dal codice delle comunicazioni elettroniche. Un tale ruolo più incisivo di Regione Liguria porterà a implementare la promozione delle campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale, nonché l'utilizzo dei sistemi di comunicazione come servizio alla cittadinanza.

• **previdenza complementare e integrativa:**

garantire alla Regione la facoltà di promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla disciplina nazionale sulle forme pensionistiche complementari e, in particolare, dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza nella gestione delle forme pensionistiche complementari e nell'ottica di orientarsi anche al sostegno del welfare allargato o integrato.

A tal fine si richiede l'attribuzione alla Regione del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Marta Ristagno)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

risoluz

PAGINA : 7

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



◦ **coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario:**

nel quadro degli articoli 81 e 119 della Costituzione, la Regione intende realizzare con il Governo il superamento definitivo dell'accentramento della finanza pubblica ed il ripristino dell'impianto originario della Legge delega n. 42/2009 per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; ai fini del pieno esercizio delle nuove competenze, dunque, si tratta di realizzare un'equa acquisizione delle correlate risorse, a partire da quelle finanziarie, mediante l'attribuzione di una piena autonomia finanziaria che, attraverso la soppressione dei trasferimenti statali, consolidi il passaggio ad un sistema fondato sulla fiscalizzazione.

Regione Liguria ritiene necessario, quindi, istituire a livello regionale un assetto di governance degli equilibri di finanza pubblica fondata sulla cooperazione interistituzionale e sulla programmabilità degli investimenti pubblici sul territorio, per favorire crescita e sviluppo anche in relazione alla costituzione di fondi da alimentare, sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale, con compartecipazioni a tributi erariali.

A questi fini occorre che:

- a) si ottenga il paritario riconoscimento dell'azione regionale nel contrasto all'evasione fiscale, a partire dall'attribuzione alla Regione del maggior gettito derivante dal recupero dell'I.V.A. evasa, limitatamente alla quota di compartecipazione regionale;
- b) la Regione abbia piena autonomia nel disciplinare i tributi regionali, a partire dalla tassa automobilistica;
- c) si riconosca una compartecipazione all'I.R.E.S., anche in relazione alla competenza regionale in materia di attività produttive, che consenta una maggiore manovrabilità in rema di I.R.A.P. e addizionale regionale I.R.P.E.F.;
- d) si attribuisca un ruolo rafforzato alla Regione nell'istituzione di zone economiche speciali (Z.E.S.) nelle aree del territorio ligure con peculiarità caratterizzanti come, ad esempio, i territori portuali, anche mediante intese con lo Stato, per favorire, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni, l'insediamento di imprese e la promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione;
- e) si consegua una maggiore autonomia nella determinazione regionale, nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale, dell'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), con relativa previsione di esenzioni, detrazioni e deduzioni;
- f) per quanto attiene alla spesa, la legge statale di coordinamento della finanza pubblica si limiti a porre obiettivi e principi generali, relativi a macroaggregati di spesa, tali da non impedire il pieno sviluppo della potestà organizzativa regionale;

RITENUTO quanto mai necessario individuare le opportune forme di coinvolgimento del Consiglio regionale nelle varie fasi dell'iter negoziale riguardante l'iniziativa della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

RITENUTO che la partecipazione degli enti locali sia essenziale per la costruzione di un percorso di autonomia e di responsabilità condivise nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e che tale partecipazione e raccordo debbano proseguire per tutto l'iter negoziale, con l'espressione del parere da parte del Consiglio delle autonomie locali e il coinvolgimento di ANCI;

RITENUTO, altresì, opportuno individuare adeguate forme e modalità di coinvolgimento delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Marta Ristagno)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO


AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

risoluz

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



RITENUTO, pertanto, di avviare il confronto con il Governo al fine del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione dando a tal fine mandato al Presidente della Giunta Regionale previa individuazione di adeguate procedure;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, Giovanni Toti, del Vice Presidente Sonia Viale, dell'Assessore Ilaria Cavo, dell'Assessore Giacomo Raul Giampedrone, dell'Assessore Stefano Mai, dell'Assessore Edoardo Rixi, dell'Assessore Marco Scajola,

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di dare mandato al Presidente della Regione per l'avvio del confronto con il Governo, con le procedure individuate, per definire i contenuti di un'intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia, individuando quale oggetto di contrattazione gli ambiti di competenza di seguito schematicamente elencati:

- tutela dell'ambiente;
- commercio con l'estero;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute;
- protezione civile;
- governo del territorio;
- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ordinamento della comunicazione;
- previdenza complementare e integrativa;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

con riserva di individuare ulteriori aspetti che potrebbero emergere, anche nel corso delle trattative, e una più precisa definizione delle richieste sui temi in oggetto;

- di dare mandato al Presidente della Regione affinché definisca, nell'intesa con il Governo, il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative, inserendo idonee clausole di garanzia a favore dell'autonomia ottenuta rispetto alle successive leggi statali, anche di stabilità o di coordinamento della finanza pubblica, in osservanza del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, affinché siano salvaguardati quei livelli adeguati di risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite e non sia vanificato l'obiettivo di mantenere nel tempo l'autonomia conseguita nel corso delle trattative;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


(Dott.ssa Marta Ristagno)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		risoluz
PAGINA : 9	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/28416
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione centrale affari legislativi e legali
Affari legislativi - Settore

- di dare mandato al Presidente della Regione per ottenere la garanzia dell'acquisizione di tutte le risorse necessarie al finanziamento integrale delle funzioni attribuite alla Regione, nel rispetto del principio di cui all'articolo 119 della Costituzione e all'articolo 14 della Legge 42/2009;
- di dare mandato al Presidente della Regione perché individui opportune forme di informazione e di coinvolgimento del Consiglio regionale;
- di assicurare opportune forme di coinvolgimento degli enti locali, anche attraverso l'espressione del parere di competenza da parte del Consiglio delle autonomie locali e il coinvolgimento di ANCI;
- di assicurare forme adeguate di coinvolgimento delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali, nonché un costante monitoraggio degli sviluppi della trattativa.
- di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito internet della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Rossella Gagnoli)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gabriella Laiolo)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Marta Ristagno)

Data - IL SEGRETARIO

28/12/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

risoluz

PAGINA : 10

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

Allegato n. 3B

**Risoluzione approvata dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria
il 23 gennaio 2018**



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

RISOLUZIONE

**IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

VISTI E RICHIAMATI:

- l'articolo 5 della Costituzione, a norma del quale "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" e "adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";
- l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in cui si prevede che "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";
- l'articolo 117 della Costituzione, che al secondo comma indica le materie che ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e al terzo comma quelle riconducibili alla competenza legislativa concorrente delle Regioni;
- l'articolo 119 della Costituzione che attribuisce autonomia finanziaria di entrata e di spesa alle Regioni e agli enti locali nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e ne prevede il concorso a garantire l'osservanza dei vincoli economici e finanziari connessi all'ordinamento dell'Unione europea, e stabilisce che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. [...] Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio" e, al quarto comma, che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio e dal fondo perequativo "consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite" (secondo comma);
- lo Statuto regionale ed, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera j), ai sensi del quale la Regione "partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse, in

particolare valorizzando il ruolo del sistema dei porti liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale”;

- l'articolo 14 della Legge 5 maggio 2009 n.42 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”) per effetto del quale: “con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all’articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge”;
- la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014”), in particolare il comma 571 dell’articolo 1, ai sensi del quale: “anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento”;

PRESO ATTO CHE la Giunta regionale, nella seduta del 28 dicembre 2017, ha deliberato di dare mandato al Presidente della Regione per l’avvio del confronto con il Governo per definire i contenuti di un’intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia, individuando quale oggetto di contrattazione gli ambiti di competenza ivi elencati;

DATO ATTO CHE il Presidente della Giunta, nella seduta consiliare del 12 gennaio 2018, ha effettuato una comunicazione, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sui contenuti della DGR n. 1175/2017, e sulle procedure intraprese rappresentando a tal proposito:

- di aver svolto un primo incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Sottosegretario di Stato del Dipartimento per gli Affari di Stato e le Autonomie per l’avvio del negoziato ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel quale è stato stabilito che la trattativa con il Governo si svolgerà in un tavolo trilaterale con la Regione Piemonte;
- di aver appreso che i Tavoli già avviati dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono giunti, con riferimento alle materie Ambiente, Salute, Scuola e Lavoro, ad uno stadio di definizione tale da consentire nelle prossime settimane il raggiungimento di una pre intesa, cui Regione Liguria e Piemonte potranno aderire, anche modificandola, se ritenuta idonea a soddisfare le rispettive richieste di autonomia;
- di aver concordato l’istituzione di ulteriori tre Tavoli tematici sulle materie Infrastrutture, Logistica, Portualità, Reti di Trasporto; Governo del territorio, Demanio marittimo e montagna; Beni culturali;
- di aver appreso che non appena i tavoli tematici saranno giunti alla definizione dei margini di autonomia riconosciuti, verrà aperto il Tavolo sulle risorse finanziarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che costituisce l’aspetto fondamentale della trattativa al fine di garantire l’effettività dell’autonomia regionale;
- di aver preso contatti con il Consiglio delle autonomie locali, che ha a tal fine fissato un’apposita riunione il 29 gennaio, e con le parti sociali e con i rappresentanti delle realtà imprenditoriali per l’avvio di un percorso di condivisione e raccordo da proseguire nell’avviato iter negoziale;

CONSIDERATO altresì che il Presidente della Giunta, nella medesima seduta ha sottolineato di ritenere essenziale il coinvolgimento del Consiglio regionale nelle varie fasi dell’iter negoziale avviato,

rimandando alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza Integrato la definizione delle modalità di tale coinvolgimento;

DATO ATTO della decisione dell'Ufficio di Presidenza Integrato svoltosi in data 12 gennaio 2018, di convocazione dell'odierna seduta del Consiglio regionale per il dibattito sulle comunicazioni del Presidente della Giunta in ordine alle richieste di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 Cost. ;

CONSIDERATO che la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha rappresentato un significativo e opportuno progresso finalizzato alla valorizzazione delle Regioni, coinvolte nel garantire il potenziamento della capacità degli Enti locali di gestire, una volta rafforzata la loro autonomia finanziaria, la cura concreta degli interessi pubblici attraverso l'esercizio delle funzioni amministrative;

CONSIDERATO che la Liguria, in ragione delle sue specifiche caratteristiche, rappresenta una realtà istituzionale e amministrativa capace di sperimentare forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, c. 3, Cost., e che il riconoscimento a essa di più ampi e significativi spazi di intervento, come offerto dalla Costituzione alle Regioni a Statuto ordinario, consentirebbe di rafforzarne il ruolo nevralgico in ambito economico e sociale, anche a vantaggio della collettività nazionale e nell'interesse generale del Paese;

RITENUTO opportuno chiedere, nell'ambito dell'istituto del regionalismo asimmetrico o differenziato, costituzionalizzato con la riforma del Titolo V del 2001, a favore della Regione Liguria l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione quale elemento connesso al regionalismo e dunque strumento utile a realizzare concretamente quella Repubblica delle autonomie configurata dagli articoli 5 e 114 della Costituzione;

RILEVATO CHE il percorso di rinegoziazione con il Governo per il riconoscimento di una maggiore autonomia finalizzata a gestire direttamente e con risorse certe le materie degli articoli 116 e 117 della Costituzione è stato precedentemente intrapreso da Regione Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e risultano pertanto già costituiti Tavoli congiunti di lavoro fra il Ministero per gli Affari Regionali le suddette regioni per la definizione di bozze di pre intesa ;

CONSIDERATO CHE le Regioni Liguria e Piemonte, secondo gli accordi intercorsi negli ultimi giorni con il Governo, si uniranno al negoziato già in atto valutando, una volta ultimata, la bozza di pre Intesa prodotta dai tavoli tecnici già costituiti, mentre per le materie riferite a infrastrutture e logistica, portualità e reti di trasporto; governo del territorio, demanio marittimo e montagna; beni culturali, saranno costituiti nuovi Tavoli di confronto a cui parteciperanno le due Regioni e il Governo;

VISTA la necessità di attivare il maggior coinvolgimento possibile in questa fase di negoziazione con il Governo su materie strategiche per l'economia e lo sviluppo del nostro territorio con un confronto a partire con gli Enti locali e le autonomie funzionali, le categorie economiche, le parti sociali e altri soggetti;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

1. a proseguire il confronto con il Governo per definire i contenuti di un'intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con il coinvolgimento di questo Consiglio regionale tramite una diretta partecipazione, all'interno della delegazione che condurrà la

- negoziazione, dei rappresentanti di tutti i Gruppi politici presenti in Consiglio regionale che condividano le modalità e i contenuti del confronto aperto con il Governo, sui Tavoli tematici Ambiente, Salute, Scuola e Lavoro, Infrastrutture, Logistica, Portualità, Reti di Trasporto; Governo del territorio, Demanio marittimo e montagna; Beni culturali, con riserva di individuare ulteriori aspetti che potrebbero emergere, anche nel corso delle trattative, e una più precisa definizione delle richieste sui temi individuati;
2. a definire, nell'intesa con il Governo, il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative, inserendo idonee clausole di garanzia a favore dell'autonomia ottenuta rispetto alle successive leggi statali, anche di stabilità o di coordinamento della finanza pubblica, in osservanza del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, affinché siano salvaguardati livelli adeguati di risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite e non sia vanificato l'obiettivo di mantenere nel tempo l'autonomia conseguita;
 3. a ottenere la garanzia dell'acquisizione di tutte le risorse necessarie al finanziamento integrale delle funzioni attribuite alla Regione, nel rispetto del principio di cui all'articolo 119 della Costituzione;
 4. a garantire idonea, costante e tempestiva informativa al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale;
 5. ad assicurare opportune forme di coinvolgimento degli enti locali, attraverso l'espressione del parere di competenza da parte del Consiglio delle Autonomie Locali e il coinvolgimento di ANCI;
 6. ad assicurare forme adeguate di coinvolgimento delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali, nonché un costante monitoraggio degli sviluppi della trattativa;

IMPEGNA, ALTRESÌ,

la delegazione chiamata ad affiancare il Presidente della Regione, nell'ambito della negoziazione con il Governo, ad attenersi agli indirizzi del presente atto.

F.to: Raffaella Paita, Giovanni Barbagallo, Andrea Costa, Marco De Ferrari, Giovanni De Paoli, Luigi De Vincenzi, Valter Giuseppe Ferrando, Luca Garibaldi, Laura Lauro, Giovanni Lunardon, Andrea Melis, Alessandro Piana, Stefania Pucciarelli, Alessandro Puggioni, Sergio Rossetti, Matteo Rosso, Alice Salvatore, Franco Senarega, Fabio Tosi, Angelo Vaccarezza.

Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria nella seduta del 23 gennaio 2018

Allegato n. 4A

Deliberazione del Consiglio regionale delle Marche n. 72 del 29 maggio 2018

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 72

INDIRIZZI PER L'AVVIO DEL NEGOZIATO CON LO STATO
FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI ULTERIORI FORME E
CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 116,
TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2018, N. 100

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 47/18 a iniziativa della Giunta regionale "Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" dando la parola al consigliere di maggioranza Francesco Giacinti e al consigliere di minoranza Giovanni Maggi, relatori della I Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

Vista la proposta della Giunta regionale, munita del parere favorevole di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Segretario generale della Giunta, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visti i pareri resi ai sensi del comma 3 dell'articolo 82 del Regolamento interno dalla II, III e IV Commissione assembleare;

Visto il parere espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare gli indirizzi contenuti nell'allegato A alla presente deliberazione per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- 2) di dare mandato alla Giunta regionale di porre in essere tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi contenuti nell'allegato A che è parte integrante della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

ALLEGATO A

Documento di indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

1. Contesto e finalità del negoziato

La Regione Marche intende avviare un percorso con il Governo volto al riconoscimento di una maggior autonomia legislativa, amministrativa e fiscale, in relazione alle iniziative già intraprese dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 116, comma III, della Costituzione, come novellato dalla riforma del 2001, che consente alle Regioni a statuto ordinario di poter procedere all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta, sulla base di un'intesa con la Regione interessata.

La richiesta di ulteriori competenze nell'ambito legislativo, amministrativo e finanziario per l'attuazione del regionalismo differenziato ha lo scopo di acquisire forme di maggior autonomia per il sistema territoriale della Regione, con l'obiettivo di poter meglio operare in ambiti fondamentali per favorire la crescita e sviluppo del territorio, in sinergia con gli enti locali, aumentando la capacità di risposta dell'azione pubblica alle esigenze di cittadini, imprese e delle altre realtà sociali.

In particolare, la Regione Marche intende chiedere il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune delle 23 materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione (tre di competenza esclusiva statale e venti di competenza concorrente), in base a quanto previsto dal citato articolo 116, terzo comma, della Costituzione, individuando le specifiche competenze di cui si chiede l'attribuzione e indicando altresì i mezzi per acquisire le risorse finanziarie necessarie ad esercitare le competenze stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, il quale a sua volta stabilisce che compartecipazioni e tributi propri consentano "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche" attribuite, e dall'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale prevede che "con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge".

La Regione Marche rappresenta, in virtù delle proprie caratteristiche specifiche, una realtà matura per saggiare forme e condizioni particolari di autonomia e che il raggiungimento di spazi più ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzarne il ruolo nevralgico in ambito socio-economico, anche a beneficio della collettività nazionale, garantiti, peraltro, dagli elementi di virtuosità amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei vincoli posti dal pareggio di bilancio richiesti dall'articolo 119 della Costituzione, che la Regione ha sempre assicurato.

Partendo da questi necessari presupposti, si ritiene possa iniziare il negoziato con il Governo al fine di addivenire, anche in tempi rapidi, alla prevista intesa, passaggio procedurale fondamentale richiesto dalla Costituzione e preordinato all'approvazione della legge statale di attribuzione delle ulteriori competenze alla Regione.

L'iniziativa del progetto spetta alla Regione attraverso l'approvazione di un atto di indirizzo dell'Assemblea legislativa regionale.

A seguito di tale atto di indirizzo, sarà necessaria una formale iniziativa della Giunta a cui seguiranno, come si è fatto cenno, il negoziato con il Governo, la sottoscrizione dell'intesa, la presentazione del disegno di legge governativo alle Camere e la sua successiva approvazione a maggioranza assoluta.

2. Le materie per le quali la Regione Marche chiede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia

2.1. Internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione

Con riferimento alle materie suddette, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernono:

a) "Internazionalizzazione e commercio con l'estero"

Mezzi, anche di natura normativa, per la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative per rafforzare l'internazionalizzazione commerciale, produttiva, nonché del sistema educativo e formativo universitario, della ricerca e dell'innovazione. L'obiettivo è di favorire le imprese nel processo di internazionalizzazione al fine di promuovere lo sviluppo economico e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione.

b) "Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi"

Strumenti, anche di natura normativa, per lo sviluppo della ricerca scientifica e della ricerca applicata a supporto dell'innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale. L'obiettivo è quello di garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di innalzare il livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio. Altro obiettivo è quello di garantire con continuità azioni di sistema per sostenere la domanda e l'offerta di ricerca al fine di accelerare la ripresa e la competitività del sistema produttivo anche mediante la realizzazione di maggiori investimenti. Le risorse potranno essere destinate per circa il 50% al sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo *start up* d'impresa, e per l'altro 50% al sistema regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei.

2.2. La tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione tecnica e professionale

Con riferimento alle materie suddette, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernono:

a) "Tutela e sicurezza del lavoro"

Strumenti, anche normativi, atti a rafforzare le attribuzioni regionali in materia di politiche del lavoro e di organizzazione del mercato del lavoro, in modo di adattare i veri strumenti di politica attiva alle specifiche peculiarità del territorio regionale. Altro ambito di negoziazione dovrà riguardare le politiche passive del lavoro, anche mediante possibili misure di finanziamento attraverso l'utilizzo dei fondi di solidarietà.

b) "Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria"

Mezzi, anche di natura normativa, volti a promuovere un sistema omogeneo nel campo dell'istruzione, nel rispetto delle autonomie scolastiche, che consenta di contrastare la dispersione scolastica favorendo le opportunità occupazionali del territorio.

In particolare, la richiesta di negoziazione riguarda:

- l'organizzazione regionale del sistema educativo attraverso la programmazione della rete scolastica regionale;
- la revisione delle funzioni amministrative esercitate dall'Ufficio scolastico regionale;
- le funzioni di competenza statale in materia di edilizia scolastica e diritto allo studio.

Con particolare riferimento al sistema universitario, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta agli atenei, si chiede la ridefinizione sulla base dei costi standard e la successiva regionalizzazione del «Fondo per il finanziamento ordinario delle università» (FFO) nonché la gestione diretta del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, istituito con d.lgs.68/2012, e del Fondo per il diritto allo studio universitario.

2.3. Territorio, rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture

Con riferimento alle materie suddette, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernono:

a) "Governo del territorio e rigenerazione urbana"

- l'attribuzione di competenze legislative e amministrative volte a superare la ripartizione nei vari livelli di governo delle funzioni amministrative per la realizzazione di infrastrutture e impianti produttivi;
- interventi integrati, finalizzati ad attivare processi strutturali, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche che tengano conto delle specificità territoriali;
- adeguamento del sistema delle infrastrutture in funzione del sistema produttivo e sociale del territorio;
- una più ampia autonomia nella programmazione di infrastrutture viarie che interessano la regione e l'attribuzione di risorse adeguate alle competenze finalizzate al trasporto pubblico locale attraverso il riordino del sistema della fiscalità regionale.

b) "Tutela dell'ambiente"

- il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con specifico riguardo all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della disciplina stabilita con legge statale;
- il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia;
- il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;
- il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della *governance* stabilita dalla legge statale.

2.4 Tutela della salute

Con riferimento alle materie suddette, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernono:

- il riconoscimento di una più piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi;
- la definizione di un quadro di risorse adeguate per il finanziamento del sistema sociosanitario, che consenta una gestione flessibile e senza vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alla possibilità di definire il sistema tariffario, di rimborso e di modulare la compartecipazione alla spesa sanitaria e sociosanitaria;
- l'incremento del livello di autonomia regionale che, insieme a più incisivi strumenti giuridici, consenta una disponibilità regionale di risorse annue sufficiente a garantire il livello di investimenti necessari, concernenti il patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie.

2.5 Protezione civile

Con riferimento alla materia suddetta, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernono:

- maggiore autonomia legislativa e gestionale concernente la previsione, la prevenzione e gli interventi di emergenza con speciale riguardo:
 - a) alla formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti;
 - b) al coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco, composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari, con la creazione di nuclei operativi regionali. Tale competenza consente di realizzare e sviluppare la cooperazione di tutte le componenti dei Vigili del Fuoco;
 - c) alla pianificazione di emergenza dei comuni, in accordo con gli stessi, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di

inadempienza comunale, alla definizione della periodicità di aggiornamento dei piani, al possesso del piano di emergenza comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile;

- d) al potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in deroga alla normativa regionale e statale, per eventi calamitosi di livello regionale, per consentire maggiori tempestività e autonomia gestionale delle risorse regionali per gli interventi di ripristino post-emergenza.

2.6. Tutela paesaggistica e dei beni culturali

Con riferimento alle materie suddette, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernono:

a) **“Tutela paesaggistica”**

- l'attribuzione di maggiori funzioni in capo alla Regione in materia di tutela e valorizzazione del proprio paesaggio, con particolare riferimento all'elaborazione del piano paesaggistico regionale.

b) **“Tutela dei beni culturali”**

- una più ampia potestà legislativa in materia di valorizzazione dei beni culturali e di organizzazione di attività culturali è volta a consentire alla Regione medesima un più ampio ed efficace spettro d'interventi. La finalità di carattere generale è quella di connotare gli interventi per la cultura nel rispetto della diversità regionale caratterizzante il territorio anche per lo sviluppo di strategie di attrazione e di dinamicità socio-economica in ambito locale, nazionale e internazionale, nonché di semplificare le procedure amministrative a favore del miglioramento qualitativo dell'attività di tutela preliminare alle iniziative di valorizzazione dei beni nel loro contesto.

Con l'acquisizione delle competenze richieste si giungerebbe ad una ottimizzazione degli interventi di tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali regionali in un'ottica di semplificazione delle procedure amministrative. Ciò consentirebbe:

- la salvaguardia e la conservazione del bene, in sinergia con la ricerca sviluppata da università, imprese e istituti culturali nelle Marche;
- la conoscenza, il godimento e la fruizione pubblica del bene, attraverso lo sviluppo sistemico di relazioni fra avanzamento della ricerca applicata, lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie, la definizione di buone prassi di riferimento a livello nazionale e il raccordo con le filiere produttive, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo, in ambito regolamentare, dell'articolo 17 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il potenziamento delle attività di tutela attraverso attività di valorizzazione del bene che, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, favoriscano la crescita culturale, identitaria, sociale ed economica del territorio di riferimento, sviluppandone l'attrattività e la competitività.

In relazione a quanto prospettato, l'intervento non comporterebbe - a seguito dell'acquisizione della competenza statale in materia di tutela, sia regolamentare sia amministrativa (limitatamente ai compiti attualmente posti in capo alla Direzione regionale del Ministero e alle Soprintendenze) – un azzeramento dell'esperienza maturata dalle strutture attualmente competenti, bensì il rafforzamento dell'azione amministrativa anche attraverso l'avvalersi delle alte professionalità già operanti nel settore, con garanzia del mantenimento e valorizzazione delle stesse, nel pieno rispetto dei principi tecnico-scientifici propri del settore medesimo.

La Regione, una volta investita delle competenze richieste, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, sarebbe legittimata ad intervenire individuando un

complesso di regole stabili e certo in ordine agli aspetti metodologici e tecnici del lavoro di tutela e valorizzazione.

Si richiedono, inoltre, l'acquisizione della titolarità o della gestione (in via diretta o conferita ad altri enti) dei beni culturali statali presenti sul territorio regionale (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali), al fine di superare l'attuale gestione accentrata ritenuta non più compatibile con un efficiente assetto delle competenze e con una adeguata allocazione di risorse finanziarie che occorre fiscalizzare, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ivi compreso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il medesimo risultato potrebbe essere rafforzato mediante il conseguimento dell'autonomia anche nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia. Anche in questo modo si otterrebbe una semplificazione ed accorpamento delle funzioni, rendendo più snello e semplice il processo decisionale ed evitando la sovrapposizione di competenze.

Anche in conseguenza dell'ampliamento del campo delle attribuzioni di cui sopra, si ritiene necessario estendere il campo della negoziazione con il Governo alle seguenti funzioni di natura "trasversale".

A) "Il coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario"

Nell'ambito dell'attuale assetto costituzionale, la Regione intende negoziare con il Governo il superamento del centralismo della finanza pubblica e la completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, dopo la legge 42/2009, con l'adozione dei decreti attuativi. Per l'esercizio delle competenze si tratta di realizzare una efficiente acquisizione delle correlate risorse finanziarie, attraverso l'attribuzione di una più ampia autonomia finanziaria che mediante la soppressione dei trasferimenti statali, preveda il passaggio da un sistema fondato sulla spesa storica a quello basato sulla fiscalizzazione.

A tal fine occorrerebbe:

- maggior autonomia finanziaria nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica volta ad assicurare più opportunità di investimento sul territorio regionale, anche attraverso il riconoscimento dell'azione regionale nel contrasto all'evasione fiscale, con l'attribuzione alla Regione del maggior gettito derivante dal recupero dell'IVA evasa, limitatamente alla quota di compartecipazione regionale, nell'ambito di una rafforzata sinergia con l'Agenzia delle Entrate;
- piena autonomia sulla disciplina dei tributi regionali, con particolare riferimento alla tassa automobilistica regionale;
- definire criteri applicativi, modalità e tempi, ai fini del ricorso all'indebitamento ed agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica consolidati a livello regionale;
- definire meglio le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive eventualmente assunte dalle Regioni, così come previste dall'articolo 119 della Costituzione, e cioè "tributi propri", "compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio", ed eventualmente "trasferimenti di natura perequativa".

B) “La governance istituzionale”

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno della Regione, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative.

C) “Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea”

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

In quest'ottica, occorre rendere più incisiva la posizione della Regione nei negoziati sugli atti e le politiche dell'Unione europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall'ordinamento statale per la formazione della posizione italiana (legge 234/2012).

Allegato n. 4B

Ordine del giorno del Consiglio della Regione Marche n. 38 del 29 maggio 2018

ORDINE DEL GIORNO N. 38 “Proposta di atto amministrativo n. 47/2018 "Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione”

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTA la proposta di atto amministrativo n. 47/18 "Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”;

CONSIDERATA l'importanza per tutta la comunità marchigiana del percorso avviato, che mira ad acquisire maggiori forme e condizioni di autonomia con l'assegnazione di ulteriori competenze nell'ambito legislativo, amministrativo e finanziario in specifiche materie, al fine di corrispondere in maniera più celere e concreta alle esigenze dei cittadini, nel rispetto del dettato costituzionale;

CONSIDERATO, altresì, che l'atto in oggetto rappresenta soltanto il primo passo di un procedimento articolato e complesso;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- a tenere costantemente informata l'Assemblea legislativa regionale, per il tramite delle Commissioni competenti, sull'avanzamento dell'iter procedurale a partire dal formale avvio del negoziato con il Governo fino agli esiti dello stesso;
- a portare a conoscenza della stessa Assemblea lo schema d'intesa con il Governo, prima della sua formale sottoscrizione”.

Allegato n. 5

Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 1-6323 del 10 gennaio 2018

Deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2018, n. 1-6323

Documento di primi indirizzi della Giunta regionale per l'avvio del confronto con il Governo finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Considerato che:

l'articolo 116 della Costituzione al terzo comma consente di definire, sulla base di un'intesa tra lo Stato e la Regione interessata, "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal comma 2 del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)";

il contesto economico, demografico e istituzionale del Piemonte induce alla sperimentazione di forme e condizioni particolari di autonomia e che l'ottenimento dei maggiori spazi di intervento consentiti dalla Costituzione può rappresentare la premessa per un rilancio socio-economico del suo territorio;

il Governo è già impegnato nel confronto su analoghe istanze;

nell'individuazione delle materie rispetto alle quali proporre l'avvio di un confronto con il Governo, si sono seguiti i seguenti criteri:

- a) funzionalità delle stesse alle scelte strategiche per lo sviluppo economico e territoriale che la Regione intende perseguire;
- b) riunificazione di competenze di alcune materie che solo parzialmente sono state attribuite all'intervento legislativo regionale;
- c) raggiungimento di obiettivi di semplificazione nel rapporto tra Pubblica Amministrazione cittadino e tra Pubblica Amministrazione ed imprese;
- d) individuazione di specificità nel contesto della programmazione ed erogazione di servizi in relazione soprattutto al contesto demografico;

sulla base dei criteri sopraindicati, si è ritenuto di individuare, con riserva di integrazione, le seguenti materie:

- 1) Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali;
- 2) Politiche attive del lavoro, istruzione e formazione;
- 3) Politiche sanitarie;
- 4) Politiche per la montagna;
- 5) Coordinamento della finanza pubblica;
- 6) Ambiente;
- 7) Previdenza complementare finalizzata alla non autosufficienza;
- 8) Rapporti internazionali e con l'Unione europea e Commercio con l'estero;

il confronto dovrà comprendere anche una valutazione degli aspetti finanziari connessi;

visto l'articolo 116 della Costituzione;

visti gli articoli 2,3,4 dello Statuto regionale;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di approvare il “Documento di primi indirizzi della Giunta regionale per l’avvio del confronto finalizzato all’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione”, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di avviare il confronto con il Governo sui contenuti del Documento, con facoltà di procedere ad eventuali integrazioni o modifiche, tenuto conto che la fase di negoziazione sarà avviata sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

DOCUMENTO DI PRIMI INDIRIZZI DELLA GIUNTA REGIONALE PER L'AVVIO DEL CONFRONTO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE

1. Qual è il contesto economico e sociale della Regione Piemonte

Al fine di comprendere le motivazioni delle accresciute competenze legislative ed amministrative richieste dal presente documento, si vuole preliminarmente inquadrare la situazione economica, demografica e istituzionale della Regione Piemonte con lo scopo di meglio comprendere ragioni ed obiettivi che sono alla base del presente documento.

Le sfide per il sistema economico piemontese nel medio periodo

Il Piemonte costituisce un'area avanzata a rilevante vocazione industriale, sottoposta ad un intenso processo di ristrutturazione in seguito alla globalizzazione e alla crisi economica seguita al biennio 2007-2008.

Se l'evoluzione congiunturale denota una ripresa che si sta rafforzando, le tendenze del medio periodo non sono univoche e denotano punti di forza della regione che la crisi ha sottoposto a stress. In un recente rapporto della Banca d'Italia si analizza la notevole performance che le esportazioni regionali hanno manifestato nel periodo che segue la crisi, denotando una capacità reattiva del sistema produttivo regionale in una situazione di forte compressione della domanda interna avvenuta come riflesso del consolidamento delle finanze pubbliche. Nel complesso del periodo 2005-2016, il volume dei beni venduti all'estero - che la Banca d'Italia stima deflazionando le esportazioni regionali con gli indici nazionali dei prezzi alla produzione dei beni esportati in ciascun settore - è aumentato del 26,6%. Tale risultato è, tuttavia, di molto inferiore alla domanda potenziale che si presenta nella regione (39,9%). Tale divario si è progressivamente ridotto a partire dal 2010, per tornare nuovamente ad ampliarsi nel 2016. Tra il 2010 e il 2016 la crescita delle esportazioni a prezzi costanti è stata sospinta dalla chimica, dai macchinari e, soprattutto, dagli autoveicoli. Sotto il profilo geografico, la dinamica è stata sostenuta dal forte incremento delle vendite al di fuori dell'area dell'euro, superiore a quello della domanda potenziale (in base allo sviluppo dei mercati di riferimento); tale andamento riflette sia la ricerca di nuovi mercati da parte degli esportatori regionali sia, più di recente, il recupero di competitività riconducibile al deprezzamento dell'euro. L'espansione delle vendite all'interno dell'eurozona è stata invece più debole rispetto a quella della corrispondente domanda potenziale.

In tema di capacità innovativa, l'Innovation Scoreboard della Commissione europea del 2017 rivede la posizione del Piemonte alla luce di nuovi indicatori - di competenze, formazione e capacità brevettuale - colloca il Piemonte in una posizione mediana nel conteso delle regioni europee in termini di capacità innovativa (Moderate + Innovator) nella scala assunta dallo studio, una posizione che, tuttavia, si è leggermente rafforzata negli ultimi anni.

Fa osservare la Banca d'Italia che nel periodo 2009-2016 in Piemonte gli scambi a maggiore contenuto tecnologico fra i servizi alle imprese (informatica, compensi d'uso della proprietà intellettuale, architettura, ingegneria e tecnica, ricerca e sviluppo) sono stati complessivamente circa la metà delle esportazioni regionali di servizi alle imprese e oltre un terzo delle importazioni complessive della regione. A differenza della media nazionale, la bilancia tecnologica in Piemonte ha registrato un surplus, riconducibile principalmente ai servizi di architettura, di ingegneria e tecnici e a quelli legati alla ricerca e sviluppo. L'UE ha mediamente coperto il 46% delle esportazioni e il 70% delle importazioni di tecnologia della regione. Gli Stati Uniti sono stati il principale partner per le vendite, seguiti da Germania e Brasile: Germania, Francia e Regno Unito sono invece stati i più importanti fornitori.

Alcuni dati segnalano difficoltà da parte del sistema produttivo nello sviluppare processi di investimento innovativi diffusi nel territorio.

Sebbene vi sia stato un rilevante processo di selezione imprenditoriale, come indicato dai dati sulle imprese in regione, ovvero una diminuzione assoluta di 30.157 unità nel periodo 2009-2016 (di cui 7.524 nel biennio 2014-2016) e, nell'ambito del comparto manifatturiero, una diminuzione pari a 5.352 imprese tra il 2009 ed il 2016 (-1.078 nel più recente biennio), alcune criticità sembrano persistere in merito alla capacità competitiva esprimibile dal sistema produttivo uscito dalla crisi. La rilevazione comunitaria sull'innovazione nelle imprese (CIS) denota una rilevante contrazione nel numero di imprese che hanno effettuato attività innovativa. Il numero di imprese con attività innovative diminuisce del 16,2%, con percentuale più elevata per le imprese che svolgono attività innovativa di prodotto e/o processo o che hanno effettivamente realizzato innovazioni di questo tipo nel biennio; inoltre, si riduce del 16,4% la spesa delle imprese per l'attività innovativa (dell'8,9% se parametrata agli addetti).

Tra le cause di questa contrazione, potrebbe indicarsi una minor propensione delle imprese ad investire a causa della maggior fragilità economica e finanziaria, soprattutto delle PMI. Infatti, le migliorate condizioni del credito (riduzione del costo del debito per le imprese) non si sono tradotte in maggiori disponibilità di finanziamenti se non per le imprese in bonis, mentre la persistenza di un ampio stock di sofferenze, la cui formazione appare solo ora in ridimensionamento ma non ancora esaurita, impedisce l'accesso al credito da parte di una vasta componente del sistema produttivo. Peraltro, come fa osservare la Banca d'Italia, nel 2016 è proseguito il calo del numero di procedure fallimentari delle imprese piemontesi. Quelle relative alle sole società di capitali, rapportate al numero di imprese presenti sul mercato, si sono ridotte in misura più marcata rispetto sia al resto del Paese sia al Nord Ovest; l'insolvency ratio si è così riportato su livelli analoghi a quelli della macroarea di appartenenza, pur rimanendo superiore a quello medio nazionale. All'andamento ha contribuito l'ulteriore miglioramento nel comparto manifatturiero e in quello dei servizi (mentre si assiste ad un peggioramento per il comparto edile).

Le imprese sopravvissute al lungo periodo di crisi presentano una maggior solidità. Da un'analisi condotta dalla Banca d'Italia nel 2015, la redditività operativa risulta cresciuta per il terzo anno consecutivo; inoltre, nel 2016 è proseguito il miglioramento delle condizioni finanziarie delle imprese; il grado di indebitamento delle aziende è ulteriormente ridotto e le disponibilità liquide sono aumentate rispetto all'anno precedente.

Emerge un quadro del sistema produttivo regionale in grado di muoversi nel nuovo contesto competitivo con innegabili punti di forza, anche se fortemente ridimensionato nella sua consistenza e bisognoso di strategie e politiche di supporto per affrontare le trasformazioni che la nuova ondata di innovazione tecnologica comporta. Si può in proposito citare uno degli obiettivi di medio periodo della regia regionale, ovvero la Strategia per la Specializzazione Intelligente del Piemonte¹, che guida gli interventi nell'attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei. Questa mira a consolidare i punti di forza del sistema produttivo regionale, avviando un'efficace trasformazione dei settori industriali tradizionali, favorendo la scoperta di settori nuovi o emergenti, sostenendo nuove idee, prodotti, servizi e modelli che rispondano anche con maggiore efficacia ai bisogni sociali; la strategia è volta a promuovere l'innovazione tanto del sistema produttivo, per trasformare e/o rafforzare i settori della tradizione industriale piemontese e nelle aree di specializzazione ad alto valore aggiunto, quanto nell'ambito della salute, per rispondere ai cambiamenti demografici e ai nuovi bisogni della società.

L'andamento del mercato del lavoro

L'andamento del mercato del lavoro nel 2016 conferma l'inversione di tendenza avviatasi nel 2014 con una crescita, peraltro contenuta nello 0,5%, pari a 20 mila occupati aggiuntivi, inferiore sia alla media nazionale che a quella del Settentrione. La rilevazione dell'indagine ISTAT sul mercato del lavoro mette in evidenza una dinamica positiva in tutti i trimestri dell'anno. La dinamica occupazionale nei servizi ha contribuito al risultato complessivo con un aumento del 1,7%, pari a

¹ La Strategia per la Specializzazione Intelligente del Piemonte, che guida gli interventi regionali nell'attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei, è indirizzata a promuovere l'innovazione nei settori della tradizione industriale piemontese - ovvero le aree di specializzazione dell'Aerospazio, Automotive, Chimica Verde/Cleantech, Meccatronica, Made in - e nel settore della salute e dell'assistenza.

19 mila occupati aggiuntivi, accentuando la tendenza positiva che aveva caratterizzato il 2015: nelle attività commerciali l'evoluzione positiva si rafforza con un aumento del 3,3% - 11 mila occupati aggiuntivi, tutti nel lavoro dipendente - ed anche nelle altre attività dei servizi si registra un aumento (+1%) di circa 8 mila unità quasi totalmente nell'ambito del lavoro autonomo, invertendo la tendenza alla contrazione che contraddistingueva l'andamento occupazionale in questi settori. Dalle rilevazioni emerge anche come l'industria in senso stretto abbia avuto un aumento dello 0,7%, inferiore quanto rilevato nel 2015, a causa della contrazione del lavoro autonomo.

Tabella 1. Occupati in Piemonte

Occupati in Piemonte (dati in migliaia e var. %)									
Settore di attività	2015			2016			Var. %		
	Dipendenti	Indipendenti	Totale	Dipendenti	Indipendenti	Totale	Dipendenti	Indipendenti	Totale
Agricoltura	15	44	59	16	46	62	5,7	5,3	5,4
Industria	466	107	573	472	91	563	1,2	-15,2	-1,8
di cui:									
In senso stretto	404	52	456	415	45	460	2,7	-14,1	0,7
Costruzioni	62	55	117	57	46	103	-8,0	-16,2	-11,9
Servizi	858	308	1.167	872	314	1.186	1,6	1,8	1,7
di cui:									
Commercio Alb.Rist.	195	136	331	208	134	342	6,7	-1,5	3,3
Altri servizi	663	173	836	664	180	844	0,1	4,3	1,0
TOTALE	1.339	459	1.799	1.360	451	1.811	1,5	-1,9	0,7
Fonte:Elaborazione ORML su dati ISTAT									

Una consistente contrazione occupazionale colpisce il settore delle costruzioni nel quale, già nel 2015, sembrava essersi esaurita la caduta dell'occupazione: la diminuzione degli occupati riguarda soprattutto, ma non solo, il lavoro autonomo. Nel 2016 si riduce ulteriormente il numero medio delle persone in cerca di occupazione di 18 mila unità, con una diminuzione rilevante che porta il tasso di disoccupazione al 9,3%, così ridotto di un punto percentuale rispetto al 2015. Il tasso di disoccupazione piemontese permane più elevato rispetto alla media delle regioni settentrionali (7,6% nel 2016) e si colloca poco al di sotto della media nazionale (11,7%), anche se la forbice rispetto a quest'ultima risulta diminuire. A sottolineare le persistenti difficoltà del mercato del lavoro nel primo semestre del 2017, la dinamica occupazionale interrompe il percorso espansivo e mostra una contrazione (-0,4%) che si origina nell'edilizia e nei servizi non extra commerciali. Più intensa la variazione congiunturale per il settore agricolo e dei servizi. In quest'ultimo caso nel 2015-2016 la variazione percentuale è stata di poco inferiore al 3,5% per il settore della ristorazione e alberghiero, a conferma del quadro di medio periodo individuato nella sezione precedente, mentre per gli altri servizi la dinamica è stata pari all'1%.

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, si registra durante il periodo 2008-2016 un aumento di poco più di quattro punti percentuali (dal 5,1% del 2008 al 9,3% del 2016). Ciò grazie all'inversione della tendenza nell'ultimo biennio che ha condotto ad una sua riduzione, di cui ha beneficiato - sebbene in termini ancora contenuti - la classe più colpita dalla crisi, ossia i giovani tra i 15 e i 29 anni. Si ricorda che il picco del tasso di disoccupazione nel territorio piemontese per quest'ultima classe era pari nel 2014 al 29,3% contro l'11,3% aggregato. Nel 2016 si riduce il tasso di disoccupazione giovanile al 24,3%.

Le condizioni economiche delle famiglie piemontesi

Le rilevazioni campionarie periodiche ISTAT e il progetto EU-Silc avviato nel 2014 forniscono informazioni sul reddito disponibile² dei residenti e delle famiglie nei paesi europei e nelle singole regioni.

Nel periodo 2009-2015 si è avuta una contrazione complessiva del reddito familiare, pari a -9% in termini reali per le famiglie residenti al Nord e -12% nel Mezzogiorno. Tuttavia gli ultimi due anni del periodo registrano un'inversione del trend negativo, con il reddito medio disponibile dei residenti in Piemonte che è tornato a crescere in termini reali.

Tabella 2. Reddito medio disponibile procapite

	2014	2015	2016
Piemonte	19.682	19.925	20.342
Nord	20.721	20.929	21.307
Italia	17.539	17.800	18.191

L'aumento registrato non riguarda tutta la popolazione, rilevandosi segnali di aumento della disegualianza del reddito. L'indagine EU-Silc registra un lieve incremento della quota di famiglie a basso reddito (viene definito basso reddito un reddito equivalente non superiore al 60% del reddito mediano regionale³), in linea con quanto accade nel resto d'Italia.

Tabella 3. Quota di popolazione che vive in famiglie a basso reddito

	2010-11	2013-14
Piemonte	16.3	16.8
Nord	15.8	16.2
Italia	17	17.5

2. Il profilo demografico

La popolazione residente in Piemonte al 31 dicembre 2016 ammonta a 4.392.526 abitanti, di cui 2.129.403 uomini (48,5% del totale) e 2.263.123 donne (51,5% del totale), e risulta in diminuzione di 11.720 persone dall'anno precedente e, comunque, in diminuzione dal 2010.

Il saldo naturale della popolazione (dato dalla differenza tra i nati e i morti) al 2016 è negativo per 19.252 unità. In particolare, i nati sono passati in un anno da 32.908 a 31.732. I morti sono diminuiti rispetto al 2015 passando da 54.076 a 50.984. È da considerare che il 2015 era stato un anno anomalo per quanto riguarda la mortalità, con un picco dovuto a fattori strutturali e ambientali.


Il saldo migratorio regionale, dato dalla differenza tra gli iscritti e i cancellati all'anagrafe, continua ad essere positivo attestandosi a +7.532 unità, in aumento rispetto agli anni precedenti (+947 unità nel 2015 e +2.444 unità del 2014).

La percentuale di popolazione straniera residente in Piemonte nel quinquennio 2012-2016 è aumentata fino al 2013. Dal 2014 al 2016 si è verificato un lieve decremento pari a -0,7%. Gli stranieri residenti sono 418.874 e costituiscono il 9,5% della popolazione residente (Italia 8,3%).

² Somma dei diversi redditi conseguiti, al netto delle imposte statali e locali e dei versamenti ad altre famiglie (come i contributi di mantenimento).

³ Il valore mediano è divide in due la popolazione, secondo la distribuzione del reddito equivalente superiore.

Tabella 4 - Popolazione residente in Piemonte dal 1987 al 2016




Fonte: Regione Piemonte - PISTA-BDDE

Il tasso di natalità, dato dal numero dei nati sulla popolazione, leggermente in crescita fino al 2008, mostra invece un decremento costante da tale anno.

Questo dato sembra sottolineare come anche i comportamenti riproduttivi delle donne straniere siano sempre più simili a quelli locali. Il tasso di fecondità totale che esprime il numero di figli per donna in età riproduttiva (15-50 anni) è in decrescita dal 2011, passando da 1,45 figli per donna del 2011 a 1,35 del 2016 mentre il tasso utile a garantire il ricambio generazionale sarebbe di due figli per donna.

La speranza di vita alla nascita si mantiene su livelli molto elevati nonostante un leggero calo nel 2016 e si attesta su 80,5 anni per gli uomini e 85 per le donne, in accordo con la media italiana.

Tabella 5 - Trend natalità e mortalità in Piemonte dal 1987 al



2016

Fonte: Regione Piemonte - PISTA-BDDE

Nell'ultimo decennio è continuato l'incremento percentuale delle fasce di età dai 65 anni in su, passando dal 22,2% di ultra sessantacinquenni sul totale al 25% del 2016, dato superiore della media nazionale.


L'indice di vecchiaia in Piemonte (ossia il rapporto tra la popolazione con oltre 65 anni e quella con meno di 15), dal 2005 al 2016 è passato da 180,4 a 197,6, ed è superiore alla media nazionale. Ciò segnala un progressivo squilibrio nella struttura per età della popolazione, comprovato dall'incremento dell'età media, che a fine 2016 è di 46,1 anni in Piemonte, rispetto ai 44,9 del dato nazionale.

L'invecchiamento della popolazione coinvolge anche la forza lavoro, cioè la popolazione tra i 15 e i 64 anni. Dal 2005 al 2015, l'età media della forza lavoro in Piemonte è aumentata di oltre 4 anni, passando da 39,6 a 44,3 anni: si tratta di un fattore che minaccia la work ability della forza lavoro e

impone misure di adeguamento all'organizzazione del lavoro affinché non si abbiano ricadute negative sulla produttività e sulla salute.

L'indice di dipendenza anziani, che stima il rapporto tra la fascia di popolazione ultrasessantacinquenne sulla popolazione attiva (15-64), prosegue nella sua lieve crescita: questo comporterà un maggior carico pensionistico che graverà sulle future generazioni.

Tabella 6 - Piramide dell'età Regione Piemonte - Anno 2016



Fonte: Regione Piemonte -PISTA-BDDE

3. Il profilo istituzionale

Il numero dei comuni

Sono 1.197 i comuni piemontesi e la Regione Piemonte si attesta al secondo posto per numero di comuni dopo la Lombardia (1.523 comuni).

Con riferimento alle aree vaste, si hanno:

- 188 comuni nella provincia di Alessandria;
- 118 comuni nella provincia di Asti;
- 78 comuni nella provincia di Biella;
- 250 comuni nella provincia di Cuneo;
- 88 comuni nella provincia di Novara;
- 316 comuni nella città metropolitana di Torino;
- 76 comuni nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- 83 comuni nella provincia di Vercelli.

Nove fusioni di comuni entrate in vigore tra il 2016 e il 1 gennaio 2018 hanno prodotto una seppur minima riduzione del numero storico di comuni piemontesi (1206). Infatti, dopo il censimento del 2011 sono stati istituiti i seguenti nuovi comuni:

- Lessona (01/01/2016), da fusione per incorporazione di Crosa in Lessona;
- Campiglia Cervo (01/01/2016), da fusione per incorporazione di San Paolo Cervo e Quittengo in Campiglia Cervo;
- Borgomezzavalle (01/01/2016), da fusione di Seppiana e Viganella;
- Pettinengo (01/01/2017), da fusione per incorporazione di Selve Marcone in Pettinengo;
- Cassano Spinola (01/01/2018), da fusione per incorporazione di Gavazzana in Cassano Spinola;
- Alluvioni Piovera (01/01/2018), da fusione di Alluvioni Cambiò e Piovera;

- Alto Sermenza (01/01/2018), da fusione di Rima San Giuseppe e Rimasco;
- Cellio con Breia (01/01/2018), da fusione di Breia e Cellio;
- Varallo (01/01/2018), da fusione per incorporazione di Sabbia in Varallo.

Contestualmente è nato il nuovo comune di Mappano.

La seguente tabella riepiloga la distribuzione dei comuni ai sensi della ripartizione del territorio regionale tra montagna, collina e pianura di cui alla D.C.R. 826 – 6658 del 12.05.1988.

Tabella 7

	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
n. comuni	519	346	332
% comuni	43,3%	28,9%	27,8%

Dei 519 comuni montani, ben 117 devono gestire territorio al di sopra dei 2.500 metri di altezza.

La successiva tabella 8, che riepiloga la distribuzione dei comuni piemontesi in considerazione del numero di abitanti, aggiornata ai dati Istat di fine 2015, evidenzia la profonda frammentazione del territorio piemontese, che ha il numero più elevato di piccoli comuni d'Italia e solo l'11,4% dei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti⁴.

Tabella 8

	Sotto i 5.000	Compresi tra 5 e 15 mila	Sopra i 15.000
n. comuni	1.061	89	47
% comuni	88,6%	7,4%	4%

La frammentazione del territorio in tanti piccoli comuni è confermato dai seguenti dati:

- il 56% dei piccoli comuni piemontesi ha meno di 1.000 abitanti;
- il 24% è ricompreso tra 1.001 e 2.000 abitanti;
- il 10% tra 2.001 e 3.000 abitanti.

Nel complesso sono ben 594 i comuni sotto ai mille abitanti, pari al 49,5% dei comuni piemontesi (dei 519 comuni montani piemontesi, il 93% è al di sotto dei 5.000 abitanti).

La superficie territoriale

Il Piemonte, con una superficie complessiva pari a 25.402 km quadrati, è la seconda regione italiana per estensione territoriale dopo la Sicilia (25.711 km quadrati).

Di seguito la tabella 9 che indica la distribuzione della superficie territoriale in base alla ripartizione tra montagna, collina e pianura, tenendo sempre conto della deliberazione del consiglio regionale del 1988.

⁴ Su scala nazionale, sono 5.544 i piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, pari al 69,6%, contro l'88,6% dei comuni piemontesi.

Tabella 9

	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
Superficie (km. quadrati)	13.109,57	5.578,43	6.714
% superficie	51,6%	22%	26,4%

Le percentuali variano nella classificazione ISTAT, che considera collinari circa 160 comuni inseriti invece quali montani dalla ripartizione "regionale". Infatti, secondo i dati ISTAT le percentuali di superficie territoriale sono così distribuite: 43,3% montagna, 30,3% collina, 26,4% pianura. Va rimarcata la specificità della Provincia del VCO, riconosciuta dalla legislazione statale e regionale quale provincia interamente montana. La tabella 10 riepiloga la distribuzione della superficie dei comuni piemontesi in considerazione del numero di abitanti, aggiornata ai dati ISTAT di fine 2015, dando evidenza che più dei tre quarti della superficie piemontese insiste sui territori di piccoli comuni e prevalentemente su aree montane.

Tabella 10

	Nei comuni sotto i 5.000 abitanti	Nei comuni compresi tra 5 e 15 mila abitanti	Nei comuni sopra i 15.000 abitanti
Superficie (km. quadrati)	19.953,75	2.817,05	2.631,2
% superficie	78,5%	11,1%	10,4%

La popolazione

La popolazione piemontese ammonta a 4.396.293 unità (dati da archivio annuario Regione Piemonte 2017).

La seguente tabella indica la distribuzione della popolazione ai sensi della classificazione e ripartizione del territorio regionale tra montagna, collina e pianura di cui alla D.C.R. 826 – 6658 del 12.05.1988.

Tabella 11

	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
n. abitanti	668.357	1.169.413	2.558.523
% n. abitanti	15,3%	26,6%	58,1%

Secondo i dati ISTAT le percentuali di popolazione sono così distribuite: 11,2% montagna, 30,7% collina, 58,1% pianura.

4. Quali le materie oggetto della richiesta della Regione Piemonte di accresciute competenze legislative ed amministrative

A partire proprio dal contesto socio-economico ed istituzionale della Regione Piemonte, vengono individuate le materie secondo i seguenti criteri:

- a) funzionalità delle stesse alle scelte strategiche per lo sviluppo economico e territoriale che la Regione intende perseguire;
- b) riunificazione di competenze di alcune materie che solo parzialmente sono state attribuite all'intervento legislativo regionale;
- c) raggiungimento di obiettivi di semplificazione nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino e tra Pubblica Amministrazione ed imprese;
- d) individuazione di specificità nel contesto della programmazione ed erogazione di servizi in relazione soprattutto al contesto demografico.

Questi criteri portano all'individuazione di maggiori competenze legislative ed amministrative nelle seguenti materie che vengono di seguito approfondite:

- a) Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali
- b) Politiche attive del lavoro, istruzione e formazione
- c) Politiche sanitarie
- d) Politiche per la montagna
- e) Coordinamento della finanza pubblica
- f) Ambiente
- g) Previdenza complementare finalizzata alla non autosufficienza
- h) Rapporti internazionali. rapporti con l'Unione europea e commercio con l'estero

a) Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali

Le proposte avanzate sono finalizzate a ottenere una migliore operatività nel recupero e nella trasformazione del patrimonio edilizio esistente, mediante il riconoscimento di una maggiore autonomia normativa regionale in materia edilizia, in relazione ai costi delle trasformazioni, nonché nell'attuazione della pianificazione paesaggistica e nella gestione autorizzativa degli interventi sul territorio.

In coerenza con la disposizione costituzionale di cui all'articolo 116 della Costituzione, si propone di attivare "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" in merito alle competenze in materia di governo del territorio e del paesaggio di seguito elencate:

- la potestà di definire azioni e strumenti innovativi e specifiche politiche urbane a regia regionale finalizzate a promuovere e attuare processi strutturali di rigenerazione urbana, di natura innovativa organica e semplificata, in grado di agire sulle componenti naturali e antropiche del territorio, fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici e ambiente), sul sistema economico e produttivo, sulla componente sociale con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare;
- l'attribuzione alla Regione di maggiore autonomia in riferimento agli aspetti procedurali, fiscali ed economici delle trasformazioni edilizie, al fine di meglio corrispondere alle esigenze di semplificazione e di sostegno alle iniziative di intervento volte al recupero e alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente in coerenza con le politiche di contenimento

- del consumo di suolo, con particolare riferimento alla possibilità di sostituzione del tessuto edilizio degradato mediante procedure edilizie semplificate;
- in un quadro di riforma della disciplina nazionale urbanistica ed edilizia, si chiede maggiore autonomia normativa in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e insediative regionali, in merito ai limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi;
 - considerato che la Regione Piemonte si è dotata di Piano paesaggistico regionale approvato nell'ottobre 2017, predisposto in copianificazione con il MiBACT, si richiede maggiore autonomia nell'attuazione della pianificazione paesaggistica e nella gestione delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Con riferimento all'ambito dei beni culturali, l'impianto del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", esprime una visione centralizzata delle competenze, riduttiva del ruolo regionale, utilizzando il criterio dominicale ai fini del riparto delle funzioni in tema di valorizzazione dei beni culturali. La proposta di riconoscere alla Regione la potestà legislativa relativamente alla valorizzazione, compresa la gestione, dei beni culturali appartenenti allo Stato, risponde all'esigenza di garantire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di efficienza e di economicità, di responsabilità e di unicità dell'Amministrazione, una politica della Regione unitaria, coordinata ed indifferenziata su tutti i beni presenti sul territorio regionale a prescindere dal soggetto titolare.

In particolare si chiede:

- il riconoscimento alla Regione della potestà legislativa relativamente alla valorizzazione (ivi compresa la gestione) dei beni culturali appartenenti allo Stato, presenti sul territorio regionale, in linea con quanto previsto dal dettato costituzionale (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali). Nel Piemonte esistono due esperienze che possono fungere da punto di riferimento: il Museo Egizio e il Consorzio delle residenze reali sabaude. Questi due esempi fanno comprendere come il processo di autonomia diventi moltiplicatore di risorse permettendo la messa a sistema di diversi contributi provenienti da enti pubblici e privati. La regia regionale permetterebbe, inoltre, un maggior collegamento ed integrazione con altri interventi infrastrutturali. Nella valorizzazione dei beni culturali si devono tenere in dovuta considerazione molti aspetti quali l'accessibilità con mezzi pubblici, la rete stradale, il sistema dell'accoglienza, tutti aspetti strettamente connessi ad interventi a regia regionale. Ciò al fine di garantire una politica della Regione unitaria, coordinata ed indifferenziata su tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dall'appartenenza del bene stesso
- la gestione regionale della legge relativa ai fondi per beni Unesco (legge 77/2006) che permetterebbe una maggiore connessione con altri investimenti e altri interventi infrastrutturali, nonché la gestione della legge 482/1999 sulle minoranze linguistiche e dei fondi ad essa connessi: la regia regionale permetterebbe una maggiore aderenza alle specificità territoriali e, soprattutto, un maggiore confronto diretto con gli enti locali;
- abrogazione del parere preventivo da parte della Soprintendenza nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 146 comma 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in presenza del piano paesaggistico, come parte integrante del piano territoriale e regionale (PTR), previo coordinamento con la Soprintendenza;
- trasferimento alla Regione dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni culturali sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, presenti sul territorio regionale, relativamente alle competenze già attribuite ad organi dello Stato (Soprintendenze: archivistica; per il patrimonio storico, artistico e demo-etno-antropologico; per i beni architettonici e per il paesaggio; per i beni archeologici) al fine di evitare

differenziazioni ingiustificate tra tutela e valorizzazione. Allo Stato spetta la potestà legislativa in merito all'individuazione e disciplina delle categorie di beni da tutelare ed alla definizione di norme di principio che garantiscono l'unitarietà del sistema nazionale, ove la tutela del patrimonio storico ed artistico è riferita ex articoli 5 e 9 della Costituzione, all'insieme delle istituzioni repubblicane, grazie alla valorizzazione delle Autonomie locali e del decentramento;

-
- altro ambito nel quale si richiede autonomia è quello relativo ai meccanismi di sostegno al recupero strutturale di sedi culturali, che però attualmente vede solo attivati i fondi per le sale cinematografiche (legge 220/2016).

b) Tutela e sicurezza del lavoro e istruzione tecnica e professionale

Tutela e sicurezza del lavoro

a) Le politiche attive del lavoro, anche alla luce del riordino delle funzioni operato con la L.R. 23/2015, in attuazione della L. 56/2014 (ora in via di consolidamento con la proposta di revisione della legge regionale di settore - L.R. 34/2008 - che rivede le funzioni della Regione e attribuisce nuovi compiti all'Agenzia Piemonte Lavoro in applicazione dei commi 793 e seguenti della Legge di stabilità 2018), perseguono l'obiettivo di garantire il permanente esercizio, differenziato nei diversi territori, delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego.

A tal fine occorre stabilire un quadro di risorse stabile:

(i) per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenzia per il Lavoro, inclusi quelli connessi al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015, in coerenza con il riparto dei costi relativi ai centri per l'impiego (come definito a livello nazionale in attuazione dell'accordo politico del 7 settembre 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Assessori regionali al lavoro mediante la Legge di stabilità 2018, commi 793 e segg.) e con l'obiettivo di ottimizzare la spesa complessiva statale e regionale in materia. Si tratta, infatti, di potenziare sia il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, sia i servizi offerti dai centri stessi; le risorse definite con la legge di stabilità e il piano di rafforzamento consentono un livello "minimo" di erogazione dei servizi, non adeguato ad assicurare i livelli essenziali dei servizi stabiliti dal d. lgs. 150/2015.

(ii) per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015; l'obiettivo è quello di assicurare, nella logica di sinergia, sussidiarietà e collaborazione con il sistema dei soggetti accreditati, nel quadro dei principi di cui al decreto legislativo 150/2015, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. Tali prestazioni si affiancherebbero alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, alla fascia dell'utenza "giovani";

b) le politiche attive del lavoro, al fine di ricondurre a unità il sistema, devono consentire la flessibilizzazione degli strumenti di politica attiva, in modo da renderli adeguati e funzionali alla durata dei diversi strumenti di sostegno al reddito e la loro piena integrazione con il sistema della formazione e dell'istruzione per i giovani e gli adulti. I mercati del lavoro sono, infatti, "naturalmente" regionali e la Regione deve avere, quindi, la possibilità di definire e regolare gli

strumenti di politica attiva del lavoro individuando le priorità rispetto ai beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e appropriatezza;

c) per consentire il conseguimento degli obiettivi di cui ai punti a. e b., deve essere assicurata la gestione da parte della Regione Piemonte dei fondi afferenti agli attuali programmi gestiti dal Ministero e da ANPAL (Piano Garanzia Giovani, PON Inclusion, Assegni di ricollocazione, etc.). Tale indirizzo va altresì confermato per la prossima programmazione dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea che partirà dal 2021. Analogamente, ANPAL Servizi dovrebbe operare in modo organico a supporto delle competenti strutture regionali e dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

d) vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con specifico riferimento ai tirocini, consentendo alla Regione di introdurre misure complementari di controllo sugli stessi e mediante l'avvalimento degli Ispettorati territoriali del lavoro. Si tratta, infatti, di rafforzare le azioni di controllo e ispettive per riuscire a contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nell'utilizzo dello strumento. L'avvalimento può essere utilizzato anche per la vigilanza di regolarità sulle altre misure regionali di politica attiva del lavoro (ad es. cantieri di lavoro o progetti di pubblica utilità).

In questo quadro, vanno regolati i rapporti con le direzioni territoriali del lavoro in merito alla convocazione e gestione dei tavoli di crisi, confermando le competenze regionali al riguardo, tema lasciato sospeso nell'interlocuzione con il Ministero.

Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria

La richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia su tale materia riguarda:

- gli strumenti, anche normativi, atti a realizzare un'offerta educativa e formativa integrata di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica, assicurare pari opportunità di accesso e di servizio per tutti i giovani in formazione e istruzione e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie.
- la definizione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, con particolare riferimento all'Istruzione tecnica e all'Istruzione professionale; in tale ambito, la Regione Piemonte, a partire dalle dotazioni di personale e tecnologiche complessivamente previste per il territorio regionale dal MIUR, deve disporre dei poteri relativi all'organizzazione del Servizio Istruzione.
- l'attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "sistema di istruzione" o nel "sistema di istruzione e formazione professionale" (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la IeFP sono residuali, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive e un'offerta adeguata al volume della domanda).

L'obiettivo è agire, nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello secondario e terziario. In particolare, occorre garantire una offerta di percorsi di IeFP, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano di conseguire una qualifica professionale e livelli via via più elevati di

qualificazione in una logica di filiera formativa estesa, rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale. Occorre inoltre qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;

- il conseguimento di un'adeguata qualificazione dei luoghi della formazione, sia dal punto di vista strutturale che tecnologico;
- la definizione dei criteri per l'attività di reclutamento regionale e la sua successiva attuazione;
- le funzioni di competenza statale in materia di:
 - edilizia scolastica;
 - diritto allo studio;
 - ristorazione collettiva nelle scuole.
- la disciplina dell'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie;
- la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola;
- la disciplina dell'educazione degli adulti;
- la valorizzazione delle forme di alternanza e diffusione delle diverse forme di apprendimento sui luoghi di lavoro in tutti i livelli di formazione e istruzione, attraverso un maggior raccordo con gli Uffici scolastici regionali e le autonomie scolastiche, in una logica di integrazione e mutuo sostegno con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale e le politiche attive del lavoro regionalmente definite e connesse alle strategie di sviluppo locale;
- la competenza legislativa, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione con gli stakeholders di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro.

c) Politiche sanitarie

In tema di tutela della salute, nei rapporti con il governo, è necessario consolidare il principio di leale collaborazione tra i livelli istituzionali e favorire il pieno esercizio delle responsabilità regionali nel perseguire e raggiungere l'obiettivo di offrire ai cittadini del nostro paese livelli di servizi coerenti con i provvedimenti nazionali (es. nuovi LEA, obbligo vaccinale), tenendo conto della non rinunciabile e necessaria autonomia della Regione Piemonte nella programmazione e organizzazione dei Servizi Sanitari Regionali. Di seguito vengono individuati i temi su cui consolidare l'autonomia regionale in materia di tutela della salute senza far venire meno il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Molti dei temi analizzati tengono conto del documento approvato dai Presidenti delle Regioni, nella seduta di giugno 2017, per l'audizione con il Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin.

a) Le risorse del fondo sanitario non devono avere vincoli di destinazione. Nel corso degli anni le politiche sanitarie sono state caratterizzate da un significativo aumento delle risorse *vincolate*, che ha almeno tre conseguenze negative: a) genera aspettative nei portatori di interesse, nelle categorie interessate dal 'vincolo', alimentando pretese e spinte a politiche settoriali, non organiche, con le evidenti ricadute negative sui SSR; b) genera un'inutile e defatigante complessità burocratico-amministrativa, costringendo le amministrazioni (Stato centrale e Regioni) a impiegare risorse umane per documentare le modalità di impiego delle risorse vincolate ad un determinato settore, per controllarne formalmente l'utilizzo, con scarsa attenzione al risultato; c) impedisce spesso, per sua stessa natura, un approccio sistemico ed organico ai problemi ed alla loro soluzione.

Pertanto, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica e la responsabilità delle singole regioni di garantire una gestione in equilibrio economico-finanziario nel rispetto della macro allocazione delle risorse (attualmente: 51% territoriale-distrettuale, 44% ospedaliera, 5% prevenzione), si richiede di:

- eliminare i vincoli di destinazione sulle risorse del FSN;
- eliminare i vincoli di spesa sui singoli fattori produttivi: personale, dispositivi, farmaci (vedasi anche punto successivo), privato accreditato, beni e servizi;

b) valorizzazione del ruolo della Regione in materia di programmazione dell'offerta formativa dei professionisti sanitari. I fabbisogni formativi espressi dalla Regione – soggetto deputato costituzionalmente all'organizzazione e gestione del servizio sanitario - devono essere l'elemento guida, vincolante di ogni decisione in materia, superando l'attuale prevalenza delle esigenze espresse dall'offerta formativa universitaria per la quale si chiede il completo trasferimento della competenza a livello regionale. In questi anni l'offerta formativa in alcune discipline importanti è stata inferiore al fabbisogno regionale e ciò sta determinando un rischio per la tenuta del sistema sanitario, in assenza di risorse professionali adeguate e necessarie per rispondere ai bisogni della popolazione;

c) tetto unico su base regionale per la spesa farmaceutica. Si richiede, vista l'importanza ed il peso di questa spesa, un unico tetto su base regionale, in sostituzione dei due tetti vigenti su base nazionale;

d) valorizzazione e dismissione del patrimonio edilizio obsoleto e non più utilizzabile per nuovi investimenti sanitari. In un panorama di risorse scarse per investimenti in edilizia sanitaria e per il rinnovo e aggiornamento del parco tecnologico, occorre affrontare con forza la valorizzazione/messa a reddito di tutti i beni non strumentali e dei beni non più strumentali a seguito dei processi di riordino e riconversione delle reti assistenziali. Tale ipotesi, nella congiuntura economica attuale, può funzionare a condizione che sia attivato un vero e proprio piano nazionale di valorizzazione dei beni immobili individuando processi certi (nei risultati finali) e rapidi (nelle modalità) che consentano attraverso procedure di pervenire alla alienazione del patrimonio edilizio obsoleto e non più utilizzato ed utilizzabile;

e) attribuzione di competenze aggiuntive alla Regione Piemonte per quanto riguarda i vincoli cimiteriali in considerazione della parcellizzazione amministrativa del sistema pubblico regionale.

d) Politiche per la Montagna – Norme per la ricomposizione delle proprietà fondiari nei terreni agricoli e forestali

Il territorio regionale è caratterizzato da una consistente presenza di aree boscate e da un numero considerevole di Comuni classificati come montani (519 Comuni su un totale di 1.197 piemontesi), per una superficie pari a 13109,57 km².

A questo territorio sono dedicate le politiche tese a garantire uno sviluppo economico, condizione per un mantenimento di residenzialità nelle predette aree, nonché le politiche per una corretta manutenzione dello stesso.

Tali politiche sono prevalentemente rivolte al turismo ed alla valorizzazione di terreni agricoli e forestali.

Se sul tema del turismo non si prevedono competenze aggiuntive, il tema della valorizzazione dei terreni agricoli e forestali anche attraverso politiche di ricomposizione della proprietà fondiaria ha visto un intervento regionale nel corso della presente legislatura con la legge n. 21 del 2 novembre 2016 dal titolo “ *Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali*”.

La legge citata si muove nell’ambito delle attuali limitate competenze regionali, che si richiede possano e debbano essere rafforzate al fine di favorire la ricomposizione delle proprietà fondiarie con lo scopo di conseguire due importanti obiettivi:

- lo sviluppo economico in ambito agricolo e forestale;
- la manutenzione delle aree boscate come condizione di salvaguardia del territorio da fenomeni di dissesto.

Pertanto, viene richiesta autonomia legislativa al fine di attuare politiche di ricomposizione fondiaria per governare l’assetto del territorio e lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

e) Coordinamento della finanza pubblica e “Governance istituzionale”

L’applicazione dell’art. 116, comma 2, della Costituzione consentirebbe di mettere a frutto la quasi decennale esperienza maturata dalle regioni in ordine alla flessibilizzazione dei vincoli di finanza pubblica degli enti locali nell’ambito del c.d. Patto regionale, al fine di promuovere e agevolare gli investimenti.

In questo ambito, il Piemonte ha da sempre recitato un ruolo da protagonista (si veda già la DGR 1-13185 e il successivo decreto della Presidente della Giunta regionale n. 3/R dell’8 febbraio 2010: “Regolamento recante “Disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l’anno 2010”), spinta dalla oggettiva peculiarità di un territorio caratterizzato, come noto, da un’elevata “polverizzazione” dei comuni.

Ciò ha imposto e impone la necessità di un’applicazione mediata della disciplina nazionale, fortemente accentuata (a decorrere dal 2016) dall’estensione del pareggio di bilancio anche alle amministrazioni al di sotto dei 1.000 abitanti, che in Piemonte sono molto numerose e che fino ad allora erano sempre state escluse dal Patto di stabilità interno.

Tale necessità risulta confermata dai dati più recenti elaborati da IFEL con riferimento al biennio 2015-2016, che mostrano, a fronte di una modesta ripresa della spesa in conto capitale nei comuni medi (+65 % nella fascia da diecimila-ventimila abitanti, non sufficiente, peraltro, a ritornare ai livelli pre-crisi), un calo nelle altre categorie.

In questa prospettiva, rafforzare il ruolo regionale consentirebbe di ovviare alle rigidità della legge 243/2012 e del relativo D.P.C.M. attuativo (n. 21/2017), recentemente oggetto di forti critiche da parte anche della Corte Costituzionale (si veda, in particolare, la sentenza n. 247/2017).

Tale normativa, applicata per la prima volta nel 2017, ha prodotto risultati modesti se paragonati con quelli registrati negli scorsi anni. Una sua più accentuata “regionalizzazione” consentirebbe di definire criteri applicativi, modalità e tempi più consoni alle reali esigenze territoriali, incardinando nella Regione un ruolo di regia che potrebbe rivelarsi fondamentale al fine di ottimizzare gli spazi finanziari disponibili (inclusi quelli messi a disposizione dello Stato, sui quali si sono registrati finora tassi di utilizzo modesti) e ridurre l’overshooting.

Il sistema farebbe perno sull’asse “Regione - enti di area vasta – comuni”, valorizzando il ruolo del Consiglio delle autonomie locali e garantendo, in un tempo, il rispetto dell’obiettivo aggregato di finanza pubblica richiesto al territorio e la auspicata flessibilità della normativa di dettaglio. Esso, pertanto, non presenterebbe rischi di tenuta dal punto di vista della contabilità nazionale e non determinerebbe oneri aggiuntivi per nessuno dei soggetti coinvolti.

In altri termini, il modello regionalizzato, fermo restando l’obiettivo complessivo, è meglio in grado di calibrare i vincoli applicati ai singoli enti rispetto alle diverse caratteristiche dei suoi molteplici destinatari ed al variegato tessuto socio-economico delle diverse aree del Paese, senza che ciò comporti la rinuncia, da parte dello Stato, al proprio indispensabile potere di supervisione dei conti pubblici, anche in funzione dei vincoli comunitari.

Al suo interno, inoltre, potrebbero trovare spazio ulteriori meccanismi di coordinamento già parzialmente sperimentati nell'ordinamento regionale: da un lato, si potrebbe implementare (come già accaduto in alcune regioni a statuto speciale) un coordinamento centrale per l'accesso degli enti al mercato dei capitali, per realizzare economie di scala e sviluppare una gestione efficace delle passività; dall'altro, si potrebbe (sulla falsariga di quanto consentito dalla normativa vigente nell'ambito delle forme associative degli enti locali) raccordare regionalmente le capacità di assunzione lavorativa dei vari enti, sempre nell'ottica di un loro pieno utilizzo.

f) Ambiente

Il territorio italiano presenta oggettive, notevoli differenze geografiche, cui corrispondono esigenze di tutela ambientale differenziate. Come noto, il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione è declinato da unanime giurisprudenza e dottrina costituzionale non solo in senso formale, ma anche sostanziale. Ossia è necessario non solo trattare in modo uguale situazioni uguali, ma in modo ponderatamente differente, situazioni differenti. In questo senso, ampliare l'ambito dell'autonomia regionale in materia ambientale significa anche riconoscere che le specificità del territorio italiano impongono, al fine di applicare realmente il principio di uguaglianza così inteso, di permettere alle Regioni, ove giustificato da un rigoroso e puntuale apparato motivazionale, di applicare standard di tutela ambientale diversi da quelli fissati in ambito nazionale, laddove questo sia richiesto da specificità di tutela locali, anche alla luce di un'applicazione puntuale del principio di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza, previsto dall'articolo 118 della Costituzione, oltre ad essere un principio acquisito dall'Ordinamento comunitario.

In particolare si richiede:

- il riconoscimento in capo alla Regione di potestà legislativa in tema di semplificazione dei procedimenti in materia ambientale;
- la salvaguardia delle prerogative regionali che la norma nazionale (legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale") sta mettendo in discussione, rispetto alla potestà di indirizzo regionale delle attività delle Agenzie Regionali per l'Ambiente, per potenziarne le caratteristiche di enti strumentali delle varie Regioni pur all'interno di un quadro nazionale auspicabilmente più uniforme;
- il riconoscimento alla Regione di una autonomia più ampia nel regolare le modalità con cui piani e progetti devono essere sottoposti a VAS/VIA in base alla contestualizzazione territoriale delle proposte ad essa sottoposta, in considerazione dei reali impatti che esse possono avere su specifiche realtà territoriali;
- l'attribuzione alla Regione di maggiore autonomia rispetto agli aspetti procedurali e finanziari relativi:
 - ➔ alla gestione delle acque (ad esempio in materia di canoni rivieraschi dei Bacini Imbriferi Montani);
 - ➔ alla gestione di bonifiche e discariche (in particolare riconoscimento di potestà regolamentare regionale per l'individuazione di forme equivalenti di garanzie finanziarie ad effettiva tutela dei comuni sedi di impianto o di intervento di bonifica);
 - ➔ alla pianificazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (definizione di compensazioni ambientali ritagliate sulle realtà territoriali e adeguate a supportare la fase pianificatoria);
 - ➔ al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (su tutti alluvioni e siccità) con discipline normative regionali di prospettiva pluriennale coerenti con le specificità territoriali su cui tali effetti si manifestano;
- in seguito all'abrogazione dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), che individuava i soggetti legittimati all'azione di risarcimento finalizzata al recupero economico dei danni

ambientali o al ripristino originario della risorsa ambientale danneggiata, oltre che nello Stato, negli enti territoriali sui quali si trovano i beni oggetto del fatto lesivo, si ritiene opportuno il riconoscimento in capo alla Regione del diritto al risarcimento del danno ambientale nell'ipotesi di accertamento di una correlazione diretta tra lo stesso ed il territorio regionale che subisce il danno, ferme restando le esclusioni di ipotesi di portata sovra regionale.

g) Previdenza complementare e integrativa limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze

Garantire alla Regione la facoltà di promuovere forme di previdenza integrativa su base regionale, limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze.

Tale ruolo è particolarmente importante nella Regione Piemonte che ha una composizione demografica nella quale rilevante è il peso della popolazione anziana over 65 anni, come illustrato nella premessa del seguente documento.

In Italia il numero di persone che necessitano di assistenza continuativa è, secondo i più recenti dati ISTAT, di circa 2.615.000. Tuttavia se si considerano anche le persone che necessitano di aiuto solo parziale nello svolgere operazioni essenziali, il numero sale sino a 7 milioni (circa il 13% dell'intera popolazione).

Non è agevole definire con certezza il numero di persone non autosufficienti residenti in Piemonte (ciò deriva anche dal fatto che spesso si usano in modo impreciso termini come disabile, handicappato, invalido, inabile), tuttavia basti pensare che solo il numero di anziani non autosufficienti è di circa 70.000.

Da tempo si discute a livello nazionale su come sviluppare le politiche per meglio rispondere ai bisogni esistenti, ma senza alcun esito concreto e si è potuto constatare che l'ostacolo maggiore è certamente quello delle risorse finanziarie.

La Regione Piemonte non ha un fondo specifico per la non autosufficienza, ma ha previsto dei finanziamenti a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e delle Aziende Sanitarie Locali che erogano prestazioni e servizi di assistenza socio-sanitaria per gli anziani e i disabili di cui fanno parte i non autosufficienti. La Regione mette già a disposizione consistenti risorse finanziarie a sostegno della non autosufficienza che sono destinate sia per interventi di sostegno alla domiciliarità sia per interventi di residenzialità. Fra gli interventi di sostegno alla domiciliarità si richiamano: il buono famiglia (se l'assistenza è prestata da un familiare), l'assegno di cura (se il supporto è garantito da personale regolarmente assunto), le cure domiciliari in lunga assistenza, i letti di sollievo e semiresidenzialità. A questi interventi vanno aggiunti quelli per la residenzialità, soprattutto, anche se non esclusivamente, destinati ad anziani ultra sessantacinquenni.

A fronte di tali interventi si rileva, tuttavia, che la risposta alla non autosufficienza rimane ancora inadeguata e rischia di divenire ancor meno rispondente alle esigenze espresse considerato che il numero di persone non autosufficienti è destinato ad aumentare.

La Regione Piemonte intende promuovere un patto di solidarietà fra i propri cittadini a fronte di un rischio non più accidentale o straordinario, ma ormai ineluttabile, che è quello della non autosufficienza.

In alcuni Paesi si è deciso di socializzare il rischio ricorrendo a un sistema di tipo assicurativo pubblico obbligatorio a base contributiva, o ad uno di tipo universale coperto da specifiche entrate fiscali; in alcuni Paesi è prevista una compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Al fine di incrementare il quadro delle risorse finanziarie destinate a dare risposte adeguate alle crescenti esigenze, così come sopra evidenziate, la Regione Piemonte avverte la necessità d'incentivare – secondo modalità da definirsi – la costituzione di forme assicurative, sulla base dei

principi della previdenza integrativa, ad integrazione degli stanziamenti regionali, statali ed eventualmente privati, di cui non vi è certezza alla luce del contenimento della spesa pubblica.

L'obiettivo è, quindi, quello di promuovere forme di previdenza integrativa su base regionale per la costituzione di un fondo assicurativo rivolto alla popolazione piemontese, da destinare al finanziamento d'interventi relativi alle non autosufficienze secondo principi, modalità e criteri da definire con atti regolamentari regionali nel rispetto della normativa nazionale in materia".

h) Rapporti internazionali, rapporti con l'Unione europea e commercio con l'estero

Il contesto e l'evoluzione recente dell'economia regionale, come descritto in premessa al paragrafo "Le sfide per il sistema economico piemontese nel medio periodo", rendono evidente come una delle strategie essenziali per contrastare la tendenza all'indebolimento del tessuto produttivo sia, accanto al sostegno alle imprese in termini di accesso al credito, innovazione e capacità di esportare, anche quella di attrarre investimenti dall'estero, tanto nei settori (automotive, aerospazio, beni strumentali e servizi per l'impresa 4.0, design) nei quali la Regione vanta una tradizione consolidata e all'avanguardia, quanto in settori relativamente più nuovi, quali la salute e il benessere, la chimica verde, l'energia, nei quali comunque sussistono rilevanti specializzazioni regionali e/o sono previsti rilevanti interventi pubblici che possono fungere da volano per una diversificazione della struttura produttiva (nuovi ospedali di ricerca e cura, politiche energetiche, politiche per la qualità dell'aria, logistica).

La Regione vanta una consolidata esperienza maturata nel tempo attraverso l'istituzione di una agenzia dedicata all'internazionalizzazione, CEIP Piemonte, primo organismo regionale italiano dedicato all'internazionalizzazione del territorio, nato nel 2006 da un'iniziativa della Regione Piemonte in accordo con le Camere di Commercio, le rappresentanze delle categorie economiche, le Università, il Politecnico e altri enti territoriali.

La Regione Piemonte può contare su un ecosistema industriale, della ricerca e dell'innovazione con imprese leader a livello mondiale, un solido tessuto di PMI innovative, Atenei di eccellenza e soggetti dedicati a supporto dell'innovazione quali i Poli di Innovazione, considerati un modello a livello nazionale ed europeo.

Grazie a questi punti di forza il Piemonte è oggi un territorio attrattivo in grado di portare sui mercati internazionali un sistema imprenditoriale ed istituzionale competitivo che, tuttavia, necessita di strumenti sempre più efficaci ed innovativi che possano agevolarne la capacità, velocità e flessibilità operativa. Proprio per questa ragione, occorre potenziare gli strumenti normativi e amministrativi, le risorse a disposizione per nuovi investimenti/insediamenti produttivi e per sostenere le filiere produttive più strategiche, la semplificazione amministrativa in materia urbanistica per nuovi insediamenti e/o recupero di aree industriali dismesse, l'autonomia nella possibilità di definire protocolli e modelli per specifiche sperimentazioni sul territorio in grado di attrarre investimenti ad hoc (ad esempio aree test per autonomous driving/mobilità elettrica), ampliare la rete dei partner internazionali, incrementare le attività di ricerca e sviluppo favorendo sempre di più l'industrializzazione dei risultati della ricerca in uno scenario globale.

Allegato n. 6A

Risoluzione del Consiglio della Regione Toscana n. 163 del 13 settembre 2017

RISOLUZIONE 13 settembre 2017, n. 163

In merito all'avvio delle procedure finalizzate all'attribuzione di condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione il quale prevede che: "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza

assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;

Richiamati altresì gli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Premesso che:

- l'articolo 116 della Costituzione consente di attuare il cosiddetto regionalismo differenziato, permettendo alle regioni a statuto ordinario di beneficiare di forme di autonomia particolari nelle materie rientranti nella competenza concorrente tra Stato e regioni, elencate dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, ed in talune materie attribuite alla competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo;

- in particolare l'iter procedurale per l'attribuzione della maggiore autonomia passa attraverso una collaborazione istituzionale, a partire dall'iniziativa regionale e la richiesta di parere agli enti locali interessati, passando poi per la stipula di un'intesa tra Stato e Regione ed infine all'approvazione a maggioranza assoluta di una legge da parte di entrambe i rami del Parlamento;

- ai sensi del richiamo previsto nell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione al “rispetto dei principi di cui all'articolo 119”, si ritiene che, ai fini della richiesta di maggiore autonomia da parte della Regione, debba sussistere il requisito della sostenibilità finanziaria, consistente nella necessità che le esigenze derivanti dalle nuove funzioni attribuite, sia finanziariamente coperto e sostenibile;

- il presupposto della congruità tra risorse finanziarie e competenze attribuite è previsto espressamente anche dall'articolo 14 (Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il quale, in particolare, prevede che: “Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge”;

Riscontrato che:

- il presupposto della sostenibilità finanziaria dell'autonomia richiesta, era uno dei principi che la proposta di riforma della Costituzione, contenuta nel testo di legge costituzionale approvato dal Parlamento italiano e respinto dal referendum confermativo del 4 dicembre 2016, aveva inteso inserire quale requisito per l'attivazione della procedura di autonomia, prevedendo invero che l'attribuzione di ulteriore autonomia potesse essere effettuata “purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”;

- con detta disposizione modificativa dell'articolo 116, la riforma costituzionale, nel ridisegnare le competenze legislative tra Stato e regioni, aveva pertanto inteso valorizzare il regionalismo differenziato, esplicitando il requisito dell'equilibrio finanziario e premiando in tal modo le regioni virtuose e meritevoli;

Rilevato che:

- l'articolo in questione non è mai stato attuato pienamente dalle regioni italiane; tuttavia la Regione Toscana si è attivata, già dal 2003, per avvalersi delle facoltà riconosciute dall'articolo 116;

- in particolare, in considerazione delle sue specificità in materia di beni culturali e paesaggistici e con riferimento al settore della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Regione ha dato avvio al procedimento ex articolo 116, comma terzo della Costituzione, con le proposte di deliberazione del Consiglio regionale, n. 1113 e n. 1237 del 2004 (precedentemente approvate dalla Giunta quali deliberazioni rispettivamente n. 35/2004 e n. 64/2004), anche oggetto delle procedure consultive con il Consiglio delle autonomie locali, che non furono poi portate a definitiva approvazione per motivazioni prevalentemente riconducibili ad un'assenza di volontà politica a livello nazionale;

Preso atto che le Regioni Lombardia e Veneto, hanno inteso avviare il procedimento per l'attribuzione dell'autonomia differenziata, promuovendo a tal fine due referendum consultivi finalizzati ad ottenere l'espressione delle popolazioni interessate in merito all'iniziativa politica intrapresa;

Verificato tuttavia che dal punto di vista procedurale, come ha chiarito la Corte Costituzionale con sentenza n. 118/2015, esprimendosi sulla legittimità dei predetti referendum, questi ultimi non sono previsti dalla procedura di cui all'articolo 116 e sono pertanto procedimenti giuridicamente autonomi e distinti che si collocano in una fase anteriore ed esterna, tanto che la consultazione popolare, qualora avvenisse, non potrebbe derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali;

Preso atto positivamente dell'avvio da parte della Regione Emilia Romagna del procedimento per l'attribuzione dell'autonomia differenziata mediante l'ordinario iter procedurale disegnato dal dettato costituzionale, ovvero senza ricorrere al referendum consultivo e procedendo, nello specifico, ad approvare un documento di indirizzo finalizzato all'avvio della procedura volta a ricercare un'intesa con lo Stato per la concessione di autonomia nelle materie quali: tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale, internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione, territorio e

rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture, tutela della salute;

Considerato che la Toscana è stata in assoluto tra le prime regioni italiane ad aver portato avanti le istanze volte all'attribuzione delle forme di autonomia ex articolo 116, comma terzo, della Costituzione e che attualmente risulta essere tra le regioni maggiormente virtuose in termini di equilibrio tra entrate e spese;

Ritenuto che sia auspicabile che la Regione Toscana dia pertanto avvio alla procedura volta alla richiesta di forme di autonomia ulteriori, seguendo l'iter di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di cui alla sopracitata esperienza toscana e a quelle che verranno eventualmente individuate nel corso del procedimento istruttorio;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare i passaggi necessari per dare impulso alla procedura di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, finalizzata ad ottenere forme e condizioni ulteriori di autonomia con particolare riferimento alle materie di cui alla citata esperienza toscana ovvero attinenti ai beni culturali e paesaggistici e alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché a quelle che verranno eventualmente individuate nel corso del procedimento istruttorio;

ad assicurare il necessario coinvolgimento degli enti locali, nonché ad effettuare periodiche comunicazioni al Consiglio regionale in merito all'andamento del procedimento in oggetto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Giovanni Donzelli
Antonio Mazzeo

Allegato n. 6B

**Proposte di regionalismo differenziato della Giunta della Regione Toscana
(maggio 2018)**

PROPOSTE DI REGIONALISMO DIFFERENZIATO PER LA REGIONE TOSCANA

L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA: COSA DICE ART. 116 DELLA COSTITUZIONE

L'articolo 116 comma III della Costituzione stabilisce che "... ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata..."

Il comma consente quindi di estendere l'autonomia differenziata:

- a tutte le competenze concorrenti (comma III dell'art. 117) ossia "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale";

- ad alcune materie di legislazione esclusiva statale che riguardano l' "organizzazione della giustizia di pace" (art. 117, comma I, lettera l), "norme generali sull'istruzione" (lettera n) e "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (lettera s)(la valorizzazione già spetta alla competenza concorrente).

LA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione prevede una procedura di approvazione dell'autonomia differenziata che si incentra in tre step procedurali:

- parere degli enti locali;
- intesa Regione-Stato (anche su iniziativa regionale);
- legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere.

Il comma 571 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che "anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Il parere degli enti locali deve precedere l'iniziativa regionale verso lo Stato così da poter essere allegato ad essa e può essere acquisito mediante il Consiglio delle autonomie locali (così come, del resto, già era previsto nel disegno di legge di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007).

È opinione ormai consolidata che l'iniziativa di presentazione del disegno di legge al Parlamento spetti in via esclusiva al Governo, a seguito dell'intesa, e che l'autonomia possa riguardare sia competenze amministrative che legislative.

Circa le risorse, l'articolo 14 della legge 42/2009 sul c.d. federalismo fiscale stabilisce che con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni, si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della medesima legge 42/2009.

NEGOZIATO STATO-REGIONI: LA SOTTOSCRIZIONE DEI PRIMI ACCORDI PRELIMINARI

Gli accordi preliminari già sottoscritti il 28 febbraio 2018 tra il Governo e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto prevedono che:

- l'Intesa di cui all'art. 116 Cost. abbia durata decennale e possa essere, in qualunque momento, modificata di comune accordo tra Stato e regione;
- due anni prima della scadenza dell'Intesa, Stato e Regione avviano la verifica dei risultati raggiunti, al fine di procedere al rinnovo, all'eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell'Intesa stessa;
- le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, saranno determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione disciplinata dall'Intesa. I provvedimenti di determinazione delle risorse sulla base dei fabbisogni standard, determineranno la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione, delle nuove competenze, che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;
- le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa e amministrativa sono relative alle seguenti materie: politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Fa parte dell'accordo anche un addendum sui rapporti internazionali e con l'U.E.;

Resta comunque impregiudicata la possibilità di estendere il negoziato ad altri aspetti relativi alle suddette materie non ancora definiti dall'accordo, nonché a altre materie in un momento successivo;

L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa che sarà sottoscritta tra Governo e Regione, avverrà in conformità al procedimento per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose. Pertanto le Camere potranno approvare o respingere l'Intesa ma non emendarla.

LE INIZIATIVE IN CORSO NELLE ALTRE REGIONI

La Regione Umbria ha fatto informativa presentata in Giunta regionale il 5 febbraio 2018, dall'assessore Bartolini "Attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma, della Costituzione"

La Regione Liguria ha fatto Deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 28 dicembre 2017 "Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". Dà mandato al Presidente della giunta di avviare il confronto con il Governo, individuando specifici ambiti di competenza.

La Regione Piemonte ha la deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2018, n. 1-6323: approva il "Documento di primi indirizzi della Giunta regionale per l'avvio del confronto con il Governo finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione"; dà mandato al Presidente della Giunta regionale di avviare il confronto con il Governo sui contenuti del Documento, con facoltà di procedere a eventuali integrazioni o modifiche, tenuto conto che la fase di negoziazione sarà avviata sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale.

La Regione Marche ha Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 6 marzo 2018, avente a oggetto "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa concernente: Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione".

La Regione Basilicata ha Deliberazione del Consiglio regionale n. 726/2018: "Risoluzione sul Regionalismo differenziato di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione"

La Regione Campania ha Mozione del Consiglio regionale (Reg.Gen. n. 270/4 del 30 gennaio 2018) "Iniziativa, ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della Regione Campania"

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

Il primo obiettivo è quello di evitare che l'approvazione di una legge dello stato nella materia del contenimento del consumo di suolo e della rigenerazione urbana porti allo scardinamento del relativo modello toscano, oramai in fase di avanzata applicazione

Il secondo obiettivo è quello di garantire alla rigenerazione urbana strumenti integrati di natura fiscale, socio-economica e culturale.

Le proposte in dettaglio

La richiesta è che l'intesa preveda l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme di autonomia legislativa nella materia concorrente del governo del territorio, disciplinando anche il raccordo tra competenze regionali e statali, con eventuale traslazione di competenza amministrativa alla Regione nella materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema nella direzione di garantire lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale affidandone la pianificazione di dettaglio al Piano Paesaggistico Regionale:

In particolare, si propone che, in ragione dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - che secondo le disposizioni vigenti è peraltro co-pianificato tra Stato e Regione nell'ambito dei beni paesaggistici - spetti alla Regione Toscana l'adozione della disciplina e delle conseguenti attività amministrative attuative in materia di governo del territorio (già materia concorrente) - e quindi anche su consumo di suolo e rigenerazione urbana - e in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema. La norma dovrebbe, in sostanza, riconoscere, a regime, la competenza regionale in tutti i casi in cui la legge regionale preveda una maggior tutela del territorio e delle sue risorse, con la conseguenza speculare che non si applicheranno nel territorio della regione Toscana le leggi dello Stato che prevedano una minor tutela rispetto a quella garantita dalla disciplina regionale tramite il Piano Paesaggistico Regionale.

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 2. AMBIENTE

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

La richiesta di autonomia speciale per l'ambiente nasce, da un lato, dall'esigenza di dare coerenza al riassetto istituzionale operato ai sensi della legge Delrio, dall'altro per affrontare al meglio alcune particolarità ambientali proprie della Toscana.

Le proposte in dettaglio

- Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'art. 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre in ordine a quanto di seguito riportato:

1. La Regione, per esigenze unitarie, anche organizzative, e per l'efficace esercizio delle funzioni in materia ambientale, può disciplinare con propria legge le competenze che oggi il Testo Unico sull'Ambiente attribuisce espressamente alle Province.

2. La Regione legiferare in merito all'organizzazione e distribuzione delle competenze in materia ambientale e, nello specifico, autorizzativa e sanzionatoria, nonché per assicurare la gestione omogenea del regime autorizzatorio e sanzionatorio;

3. La Regione può legiferare in merito ai contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio;

4. La Regione può legiferare in merito alla componente ambientale delle attività geotermiche e minerarie svolte sul proprio territorio;

5. La Regione può legiferare in merito alla disciplina a livello regionale dello svolgimento delle procedure di impatto ambientale;

6. La Regione, in materia di rifiuti può legiferare:

6.1 in merito alla sottoscrizione di Accordi con altre Regioni per consentire l'ingresso nel proprio territorio di rifiuti che derivano dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, anche se stabilizzati (FOS), destinati agli impianti di smaltimento toscani, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionale ai quantitativi;

6.2 in merito ad indirizzi da dettare agli ambiti territoriali ottimali per l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e omogeneizzazione dei costi di servizio;

6.3 in merito alla disciplina della natura, del trattamento e del recupero di specifiche categorie di rifiuti significative per il territorio e a valutare, in un'ottica di economia circolare, la possibilità di attribuire la qualifica di non rifiuto a specifici prodotti;

- In merito alle discipline su cartiere, cuoio e marmo, nonché a quelle di cui ai punti 3 (sismica), 4 (geotermia, cave), 5 (VIA) e 6.3 (Qualifica di non rifiuto a specifici prodotti), si chiede di riconoscere la competenza della regione in tutti i casi in cui la legge regionale preveda una maggior tutela, con la conseguenza speculare che non si applicheranno nel territorio della regione Toscana le leggi dello Stato che prevedano una minor tutela rispetto a quella garantita dalla normativa regionale.

- Inoltre, in ragione dell'esclusività della materia ambientale e nella prospettiva di attribuire alla regione la definizione di una specifica disciplina per le peculiarità produttive del proprio territorio (in particolare riguardo ai punti 4 e 6.3), si richiede una procedura ad hoc per le future leggi regionali concernenti le suddette materie, che preveda un confronto nel merito tra lo Stato e la Regione, da effettuarsi nella fase antecedente all'approvazione della proposta di legge regionale da parte della Giunta.

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

La prima richiesta di particolari condizioni di autonomia si riferisce alla tutela dei beni librari (manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, stampe, libri e incisioni, etc..), al fine di ricomporre e rafforzare la filiera di gestione di tali beni culturali, anche mediante una azione di supporto agli enti locali ed ai titolari dei beni.

La seconda richiesta riguarda l'opportunità di realizzare sul territorio regionale eventi qualificanti del sistema museale e dei beni culturali in stretto coordinamento tra regione, stato e suoi enti e agenzie culturali e comuni, con la regione come soggetto coordinatore.

Le proposte in dettaglio

- 1. Tutela dei beni librari. Nello specifico si tratta di riacquisire alla Regione la competenza già prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) nell'ampiezza dell'originario comma 2, successivamente abrogato dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), D.L. 19 giugno 2015 (Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero), prevedendo però la preventiva comunicazione allo Stato dei provvedimenti di tutela che la Regione intende adottare, al fine di consentire l'eventuale dichiarazione, con provvedimento ministeriale, di interesse culturale statale del bene (con richiamo in tal caso dei compiti di tutela alla competenza statale).

Il perimetro di tale competenza verrebbe quindi a comprendere sia la tradizionale potestà autorizzatoria, sia la capacità progettuale, al fine di ricomporre e rafforzare la filiera di gestione di tali beni culturali, anche mediante una azione di supporto agli enti locali ed ai titolari dei beni.

- 2. Promozione per la valorizzazione dei beni culturali e del sistema museale. Sempre in materia di beni culturali, si pone il tema della programmazione coordinata con lo Stato di eventi di promozione dell'intero sistema museale toscano in un'ottica di valorizzazione dei beni culturali e del territorio.

Al riguardo, si richiede una maggiore autonomia nelle azioni di promozione, e in particolare di prevedere il coordinamento regionale per la gestione di eventi di valorizzazione dei beni culturali da programmare nell'ambito di un organismo misto Stato-Regione.

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

La richiesta di particolari condizioni di autonomia è finalizzata a: mantenere e implementare un'offerta formativa in linea con la vocazione produttiva del territorio; sviluppare l'offerta formativa erogata dagli istituti scolastici in sussidiarietà; mantenere e implementare un'offerta formativa costituita da una programmazione integrata di percorsi triennali e del IV anno; mantenere il coinvolgimento degli Istituti Scolastici e dei CPIA nella realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per adulti e nei percorsi rivolti ai minorenni che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out); stabilire criteri per la definizione delle autonomie scolastiche diversi da quelli definiti dalla normativa statale, al fine di tener conto delle particolarità del territorio toscano.

Le proposte in dettaglio

Per rafforzare l'efficacia del canale della leFP nel contrasto alla dispersione scolastica attraverso il mantenimento di un'offerta formativa negli Istituti Professionali e un ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di Formazione Professionale è necessario sostenere la diffusione della sussidiarietà e, allo stesso tempo, implementare l'offerta formativa destinata ai ragazzi fuoriusciti dal sistema scolastico.

A tal fine si ritiene necessaria l'attribuzione alla Regione della competenza legislativa per disciplinare, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dell'assetto ordinamentale dei percorsi di istruzione, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema integrato di istruzione professionale e di Istruzione e Formazione Professionale, in conformità al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche attraverso l'utilizzo di dotazioni organiche aggiuntive.

Inserire nell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Toscana il presente articolo:

"Alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, attraverso un Piano pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione alle autonomie scolastiche, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e delle relative dotazioni organiche."

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

La Regione Toscana si riconosce nel quadro di governance dei servizi per il lavoro definito a livello nazionale e ritiene contestualmente di perseguire una forma di limitata autonomia nella programmazione, regolazione ed erogazione delle politiche attive, che possa consentirle di dare una più efficace e pronta risposta a cittadini e imprese e definire interventi mirati alle diverse specificità dei territori.

Inoltre, in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, attraverso il riconoscimento di ambiti di autonomia differenziata e conseguenti competenze legislative, la Regione ritiene di poter impostare tutti gli strumenti programmazione e controllo necessari per poter prevenire e ridurre gli infortuni, oltre che favorire l'accertamento delle malattie professionali con diagnosi precoci.

Le proposte in dettaglio

Politiche attive. La Regione chiede le sia riconosciuta autonomia legislativa e organizzativa allo scopo di:

- avere riconosciute risorse finanziarie stabili per garantire una qualità delle prestazioni in linea con gli standard europei, secondo procedure da determinare da una apposita Commissione paritetica Stato-Regione e in base al principio della compartecipazione;
- integrare la normativa che condiziona alla disoccupazione l'erogazione di indennità di sostegno al reddito alla partecipazione ad azioni di politica attiva regolandone intensità e durata in base alle specificità territoriali (es. stagionalità) migliorando così il sistema;
- regolare e integrare quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di collocamento dei disabili, con particolare riferimento alla possibilità di rendere più agevole ed efficace l'attivazione di convenzioni per l'inserimento mirato dei disabili in coop sociali alle quali i datori di lavoro privati possano conferire commesse di lavoro che valgano come assunzioni di lavoratori disabili;
- regolare e integrare quanto previsto dal D.Lgs. 14/09/2015, n. 148, art. 41, in materia di contratti di solidarietà espansiva, con particolare riferimento a quelle disposizioni che consentano di attuare efficaci meccanismi di "staffetta generazionale".

Tutela e sicurezza sul lavoro. Si richiede il riconoscimento di autonomia differenziata in materia di tutela e sicurezza sul lavoro per conseguire gli obiettivi sopra elencati e, nello specifico, in ambito di:

- Formazione: con riferimento alla possibilità di superare talune problematiche presenti nella normativa nazionale e di governare e coordinare a livello regionale tutte le politiche formative in tale ambito. L'obiettivo è quello di portare la cultura della prevenzione sui luoghi di lavoro a tutti i livelli, a partire da quello dell'istruzione.

- Vigilanza e Ispezione: la Regione richiede il riconoscimento di maggiore autonomia, in particolare in occasione dell'attivazione – da parte della Regione – di risorse e progetti per intensificare i controlli ispettivi. In sostanza, si richiede di rendere stabile e “portare a sistema” quanto già posto in essere dalla Regione, rafforzandolo con il riconoscimento alla stessa, in presenza di iniziative come quelle già assunte, del coordinamento degli enti competenti, prevedendo che tale coordinamento possa essere ulteriormente rafforzato con un intervento di cofinanziamento. Tale richiesta, che si fonda sull'esigenza dell'unitarietà dell'intervento a tutela del lavoro, risulta ancora più pregnante a fronte della scelta di razionalizzazione e integrazione realizzata dallo Stato con la costituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 6. AUTONOMIE LOCALI

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

La Regione Toscana rivendica, come obiettivo generale la possibilità di realizzare nel proprio territorio un più avanzato sistema di organizzazione degli enti locali, condiviso con gli enti interessati. Se è vero che tra le “materie” che l'articolo 116 della Costituzione mette in gioco per l'attribuzione di maggiore autonomia non c'è la disciplina del sistema degli enti locali (in particolare non c'è il richiamo all'articolo 117, comma secondo, lettera p), è pur vero che ogni materia richiamata dal 116 (giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, tutte le materie di legislazione concorrente) implica la definizione di rapporti tra gli enti competenti e dunque la definizione di un certo assetto delle relazioni con gli enti locali. Inoltre, occorre evidenziare che le stesse funzioni fondamentali degli enti locali (la cui identificazione spetta allo Stato, articolo 117, secondo comma, lettera p) di regola vertono proprio su materie di legislazione concorrente.

Le proposte in dettaglio

- il riconoscimento alla Regione, in tutte le materie concorrenti, della potestà legislativa piena su allocazione funzioni non fondamentali agli enti locali, anche in difformità da eventuali norme contenute nella legislazione di principio;
- il riconoscimento alla Regione, nelle specifiche materie di competenza legislativa esclusiva statale che vengono in rilievo in occasione dell'attribuzione di maggior autonomia alla Regione, della potestà legislativa piena sulla allocazione delle funzioni amministrative, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, anche in deroga alle norme statali di settore;
- il riconoscimento alla Regione, per tutte le funzioni fondamentali individuate dallo Stato attinenti a materie di competenza regionale, e in assenza di specifica determinazione statale, della potestà legislativa di precisarne il contenuto e di stabilire le regole per l'esercizio associato, anche mediante la disciplina degli enti associativi;
- il riconoscimento alla Regione in tutte le suddette materie di gestione delle risorse che la legislazione statale attribuisce – per interventi e attività – agli enti locali, secondo criteri dettati dalla disciplina regionale;
- il riconoscimento alla Regione della potestà legislativa sui requisiti standard (tecnologici, organizzativi, ecc.) che devono possedere gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e dell'edilizia (SUE), singoli o associati;
- f) il riconoscimento alla Regione della potestà legislativa in materia di finanza locale, con riferimento alle intese di ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti territoriali.

TOSCANA: LE MATERIE DEL NEGOZIATO – 7. COORDINAMENTO FINANZA PUBBLICA

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

Si propone per la materia di legislazione concorrente “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, un primo possibile elemento di applicazione dell'autonomia differenziata

Le proposte di dettaglio

La proposta consiste nell'inserimento nel testo dell'accordo di una disposizione del seguente tenore:

“Al fine di rendere il sistema di coordinamento della finanza pubblica sul territorio più coerente con le specifiche esigenze espresse dagli enti locali, è attribuita alla Regione la competenza a disciplinare con leggi e regolamenti la gestione degli equilibri di bilancio propri e dei comuni, delle province, delle città metropolitane, fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 243/2012, relativo al complesso degli enti locali e della Regione medesima.”

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

L'obiettivo è quello di mettere a disposizione della Regione le risorse per lo svolgimento, tramite l'Autorità Portuale Regionale, di una serie di attività amministrative, di progettazione, realizzazione di opere e di manutenzione nelle strutture portuali che non sono di sua proprietà e determinano oneri da sostenere senza la copertura derivante dalla gestione dei beni stessi, in analogia con quanto previsto per le AdSP.

Le proposte in dettaglio

Si chiede:

- che gli enti costituiti dalla Regione per la gestione dei porti di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), della legge 28 gennaio 1994 n. 84 possano applicare le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del d.l. 400/1993 in materia di determinazione dei canoni demaniali;
- che il gettito derivante dai canoni demaniali marittimi relativi alle aree comprese nei porti di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) della legge 28 gennaio 1994 n. 84, per la cui gestione sono stati costituiti specifici enti regionali, sia attribuito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, al pari di quanto previsto per le Autorità di sistema portuale.

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

Attraverso il riconoscimento di ambiti di autonomia differenziata su talune materie si punta ad accrescere la capacità di governance regionale, con una maggiore efficacia degli interventi in campo di tutela della salute in un contesto in cui è necessaria una ottimale allocazione delle risorse (es. spesa farmaceutica e personale) visto il quadro finanziario nazionale. Si ritiene altresì che una maggiore autonomia in tale ambito consentirà alla Regione Toscana di poter sostenere più agevolmente fenomeni concorrenziali nei rapporti con le Regioni che vantano tradizionalmente sistemi sanitari avanzati e che sono grado di rappresentare punti di attrazione per le più elevate competenze sia in ambito assistenziale e professionale, sia in ambito dei percorsi formativi.

Le proposte in dettaglio

Si richiede il riconoscimento di autonomia differenziata, per ognuno degli ambiti indicati e con le seguenti specificazioni:

- Governance: maggiore autonomia in ordine alla definizione del sistema di governance delle Aziende e degli Enti del S.S.R., anche con possibilità di individuare forme organizzative sperimentali nell'erogazione dei servizi che nella gestione del trasferimento tecnologico.
- Politiche di gestione delle risorse professionali: nel rispetto dei vincoli di bilancio e dell'equilibrio economico, maggiore autonomia per rimuovere i vincoli di spesa stabiliti su ambiti specifici dalla normativa nazionale, con particolare riguardo all'art. 17 c. 3 bis del D.L. 98/2011 (progressivo raggiungimento del tetto del 2004 meno l'1,4 % entro il 2020); possibilità di prevedere strumenti incentivanti con l'impiego di risorse aggiuntive per sostenere situazioni di particolare disagio (es. territorio montano o insulare); possibilità di regolamentare la libera professione intramoenia, prevedendo nel contempo strumenti da finanziare con risorse aggiuntive per assicurare la possibilità di attrarre nel sistema elevatissime competenze professionali in un regime di esclusività di rapporto.
- Formazione specialistica: maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale; possibilità di avviare percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato di "specializzazione lavoro", alternativi rispetto agli strumenti attualmente in corso.
- Sistema tariffario: nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei vincoli di bilancio, maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione alla spesa.
- Patrimonio edilizio: per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del SSR deve essere assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi in un quadro pluriennale certo ed adeguato di risorse.
- Farmaceutica: autonomia nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l'AIFA non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell'art 15, comma 11-ter del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135. La Regione sottoporrà all'AIFA un documento di valutazione tecnico-scientifica concernente equivalenza terapeutica tra diversi farmaci. L'AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncerà motivatamente nel merito, dando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizzerà il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica.

Gli obiettivi generali che si intendono perseguire

Obiettivo prioritario del "Libro Bianco per l'Accoglienza Toscana" è la promozione di un sistema integrato di governance regionale finalizzato a garantire risposte efficaci, sostenibili e non emergenziali, a partire dalla necessità di progettare e gestire servizi di accoglienza integrati e coerenti, essendo servizi alla persona, con la programmazione sociale e socio-sanitaria territoriale, nonché con i servizi formativi, della formazione professionale, del lavoro, della cultura, della partecipazione e della cittadinanza.

Le proposte in dettaglio

Al fine di rafforzare la governance e il coordinamento a livello regionale delle politiche di accoglienza e integrazione rivolte a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117 della Costituzione, come definiti dal D.Lgs. 14/09/2015, n. 150, la Regione Toscana chiede le sia riconosciuto un ampliamento della autonomia legislativa e organizzativa con particolare riferimento a:

- dare più compiuta definizione e espressione a momenti e strumenti di coordinamento tra la Regione e lo Stato, sia nell'ottica di discutere - preliminarmente e in modo non "simbolico" - di provvedimenti nazionali che hanno una forte ricaduta a livello regionale, a partire dalla necessità di garantire l'accoglienza diffusa, sia nell'ottica di garantire la maggiore integrazione possibile con le istanze di scambio e coordinamento in materia di politiche sociali, socio-sanitarie, della formazione e del lavoro di livello regionale;
- disciplinare l'organizzazione e le modalità di accesso al servizio sanitario nel rispetto delle competenze e funzioni regionali e coerentemente con il modello dell'accoglienza diffusa, attraverso i normali presidi sanitari territoriali del SSR, anche attraverso uno schema di convenzione/protocollo al fine di definire la quota parte da dedicare al sostegno socio sanitario e scorporarlo dall'ammontare complessivo delle risorse dedicate all'accoglienza in favore del sistema sanitario regionale;
- armonizzare le disposizioni normative nazionali con le competenze e funzioni regionali in materia di regolamentazione, autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi residenziali per minori e adulti;
- armonizzare le disposizioni normative nazionali con le competenze e funzioni regionali in materia di accesso all'apprendimento della lingua e ai percorsi formativi, nonché in materia di formazione professionale e lavoro.

Allegato n. 7A

**Risoluzione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 1603
approvata il 19 giugno 2018**



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Il Presidente

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283
<http://www.crumbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 1603

***P*ROPOSTA DI RISOLUZIONE**

*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 372 del 16/04/2018)*

*“Attivazione delle procedure per l’attribuzione alla Regione Umbria di
ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo
comma, della Costituzione”*

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 18/04/2018

Trasmesso alla I – II - III Commissione Consiliare Permanente il 19/04/2018



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 372 SEDUTA DEL 16/04/2018

OGGETTO: Attivazione procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione. Adozione.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 8 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

ALLEGATO A.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Attivazione procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione. Adozione.”** e la conseguente proposta dell'Assessore Antonio Bartolini
Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Richiamati gli articoli 5, 116, comma terzo, e 119 della Costituzione Italiana;

Richiamato l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

Richiamato l'articolo 1, comma 571 della legge 7 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (*Disciplina delle Autonomie locali*);

Dato atto che in data 19 febbraio 2018 è stata esposta dall'Assessore alle *“Riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione, diritto allo studio e tutela dei consumatori”*, prof. Antonio Bartolini, alla 1^a Commissione Consiliare permanente dell'Assemblea Legislativa una prima comunicazione, in ordine alla volontà di attivare il procedimento di cui all'art. 116, 3° comma della Costituzione;

Richiamata la d.g.r. n. 155 del 19 febbraio 2018, avente ad oggetto: *“Attivazione procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione. Preadozione.”*;

Dato atto che in data 22 marzo 2018 il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria con deliberazione n. 32 ha espresso parere favorevole sulla d.g.r. n. 155/2018, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 16.12.2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), chiedendo contestualmente alla Giunta regionale che il percorso di ulteriori forme e condizioni di autonomia fosse condotto oltre che con la Regione Marche anche con le Regioni Lazio e Toscana;

Preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle *“Riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione, diritto allo studio e tutela dei consumatori”*, prof. Antonio Bartolini, che di seguito si riporta: *“In adempimento al mandato della Giunta regionale di cui alla d.g.r. n. 155/2018 e di quanto indicato dal Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria nel parere n. 32/2018, si è continuato a tenere i contatti già avviati con i rappresentanti delle Giunte delle Regioni Lazio e Toscana, volti a coinvolgerle nel percorso già avviato con la Regione Marche, per poter presentare unitamente le rispettive richieste di ulteriori forme di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.*

Inoltre, in sede tecnica si è provveduto a confrontare i testi preadottati dalle rispettive Giunte regionali della Regione Umbria e della Regione Marche, dall'esame è emerso un disallineamento tra i due documenti in merito alla materia dei beni culturali, che non risulta ricompresa nel testo approvato dalla Giunta regionale delle Marche e che a breve verrà sottoposto all'Assemblea Legislativa. Data la volontà manifestata da entrambe le Regioni di procedere con un percorso parallelo e per rafforzare le reciproche posizioni, si ravvisa l'opportunità che la Giunta regionale delle Marche sia invitata a ricomprendere nell'ambito delle proprie richieste di maggiore autonomia ex art. 116 Cost. terzo comma anche la materia dei beni culturali. Gli ultimi contatti tenuti in sede tecnica in data 16 aprile 2018 hanno evidenziato l'importanza di poter presentarsi di fronte allo Stato con richieste sostanzialmente assimilabili data la peculiarità e gli elementi, nonché gli interessi che accomunano le due Regioni”;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di prendere atto e condividere i contenuti illustrati nelle premesse e nel documento istruttorio;
- 2) di prendere atto del parere positivo espresso sulla d.g.r. n. 155/2018 dal Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria con deliberazione n. 32 del 22 marzo 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 16.12.2008, n. 20;
- 3) di approvare il documento **"Attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione."** preadottato con d.g.r. n. 155 del 19 febbraio 2018, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 4) di dare mandato alla Presidente della Giunta regionale di invitare il Presidente della Giunta regionale delle Marche ad integrare i propri documenti volti ad avviare il negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, inserendo tra le materie previste anche i "beni culturali";
- 5) di dare mandato alla Presidente della Giunta regionale di trasmettere il documento approvato di cui al punto 3) all'Assemblea Legislativa, al fine dell'approvazione da parte della medesima Assemblea Legislativa della Risoluzione che la autorizzi ad avviare il negoziato per conseguire i nuovi spazi di autonomia illustrati nel presente atto;
- 6) di stabilire che la Presidente della Giunta regionale sarà coadiuvata dall'Assessore alle **"Riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione, diritto allo studio e tutela dei consumatori"** sia durante l'iter dei lavori consiliari che nei rapporti con i rappresentanti delle Giunte regionali delle Marche, della Toscana e del Lazio finalizzati ad intraprendere un percorso comune in merito a quanto oggetto del presente atto.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Attivazione procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione. Adozione.

L'articolo 116 della Costituzione - così come novellato dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3 - al terzo comma dispone che:

"3. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra Stato e la Regione interessata."

Il dettato dell'articolo 116 novellato nel 2001 prevede, per la prima volta, nel sistema istituzionale italiano la possibilità che si realizzi un regionalismo differenziato anche per le Regioni a statuto ordinario; seppur nell'ambito e nei limiti dell'articolo 5 della Costituzione: **"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento"**.

All'articolo 117 della Costituzione, ai commi secondo e terzo, sono elencate sia le materie che ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato che quelle riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

L'articolo 119 della Costituzione riconosce alle Regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e ne prevede il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea stabilendo, al comma secondo, che **"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome...(omissis)... Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio" e, al comma quarto, che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al loro territorio e dal fondo perequativo «consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite"**.

Il legislatore nazionale è intervenuto sulla materia in esame con la legge 5 maggio 2009, n. 42 (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*), che all'articolo 14 prevede: **"con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge"**.

Ad integrare il quadro normativo nazionale vi è anche la legge 7 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014*) che all'articolo 1, comma 571, stabilisce quanto segue: **"anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento"**.

Di recente ciò ha portato alcune Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto ecc.), se pure con forme e modalità diverse, ad attivare procedure volte ad acquisire maggiori forme di autonomia.

Anche la Regione Umbria ha espresso il proprio intento di avviare le procedure finalizzate a negoziare con lo Stato nuove e più ampie forme di autonomia legislativa, amministrativa finanziaria e fiscale,

così come previsto dall'articolo 116 della Costituzione, per alcune materie che rivestono un ruolo strategico nel processo di sviluppo locale.

A tal proposito l'Assessore alle "Riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione, diritto allo studio e tutela dei consumatori", prof. Antonio Bartolini, ha predisposto il documento avente ad oggetto: "**Attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione.**" Il citato documento, inizialmente, è stato oggetto di informazione alla Giunta regionale nella seduta del 5 febbraio 2018 (Informazione n. 2018/13) e successivamente la Giunta regionale ne ha preadottato i contenuti con la d.g.r. n. 155 del 19 febbraio 2018.

In particolare la Giunta regionale con la citata d.g.r. n. 155/2018 ha disposto:

- 1) di prendere atto e condividere i contenuti illustrati nel documento istruttorio preadottandoli;
- 2) di dare atto che sono stati avviati confronti con la Regione Marche in ordine all'attivazione della procedura prevista dall'art. 116 terzo comma della Costituzione, al fine di procedere simultaneamente in ordine ai medesimi ambiti di autonomia;
- 3) di dare atto, altresì, che durante l'iter di cui al precedente punto 2) si verificherà la possibilità di intraprendere anche con la Regione Toscana e con la Regione Lazio un percorso comune in merito a quanto oggetto del presente atto;
- 4) di avviare la consultazione sul tema in oggetto, trasmettendo al Consiglio delle Autonomie Locali la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2008, n. 20, citata nelle premesse;
- 5) di stabilire che, a seguito dell'avvenuta consultazione con il Consiglio delle Autonomie Locali, le tematiche trattate saranno riesaminate dalla Giunta regionale che approverà la stesura definitiva del documento, per la sua successiva trasmissione all'Assemblea Legislativa;
- 6) di dare mandato all'Assessore alle "Riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione, diritto allo studio e tutela dei consumatori" di avviare confronti informativi con l'Assemblea Legislativa prima dell'adozione definitiva dell'atto."

Le materie su cui la Regione Umbria intende attivare il processo di cui alle premesse sono di seguito riportate in sintesi:

- la tutela del paesaggio ed i beni culturali e tutta la filiera che coinvolge gli operatori economici del settore, le istituzioni culturali e finanziarie;
- il sistema della formazione/istruzione;
- più flessibilità nella gestione della spesa sanitaria, eliminando il regime vincolistico attuale, nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica e di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto dell'unitarietà del contratto collettivo nazionale di lavoro; nonché autonomia nel sistema di *governance* delle Aziende sanitarie;
- la protezione civile, la prevenzione sismica, la rigenerazione urbana e le infrastrutture;
- il coordinamento della finanza pubblica attraverso anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti;
- la Governance istituzionale attraverso il riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione medesima;

- la partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea con il potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

L'intento che si intende perseguire è che la Regione Umbria per le proprie caratteristiche specifiche possa proporsi per realizzare forme e condizioni di autonomia che le consentano il raggiungimento di spazi più ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permettendo di rafforzarne il ruolo nevralgico in ambito socioeconomico, anche a beneficio della collettività nazionale.

Sono stati avviati confronti sul tema con le Regioni del Centro Italia: Marche, Toscana e Lazio.

In particolare dal confronto con la Regione Marche sono emersi gli elementi in comune tra le due Regioni che vanno oltre alla mera contiguità geografica, nonché l'essere contraddistinte da un esercizio maturo e responsabile delle funzioni loro riconosciute.

Pertanto, è stato valutato - ritenendo i tempi maturi - che sussistono tutti i presupposti per trattare con il Governo centrale un'autonomia maggiore e differenziata rispetto a quanto previsto dall'articolo 117 della stessa Costituzione per le regioni a statuto ordinario.

Contestualmente ed in adempimento a quanto disposto dalla Giunta regionale con la d.g.r. n. 155/2018 sono intervenuti i seguenti avvenimenti:

- in data 19 febbraio 2018 è stata esposta dall'Assessore alle *"Riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione, diritto allo studio e tutela dei consumatori"*, prof. Antonio Bartolini, alla 1ª Commissione Consiliare permanente dell'Assemblea Legislativa una prima comunicazione, in ordine alla volontà di attivare il procedimento di cui all'art. 116, 3 comma della Costituzione;
- in data 22 marzo 2018 il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria con deliberazione n. 32 ha espresso parere favorevole sulla d.g.r. n. 155/2018, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 16.12.2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), chiedendo contestualmente alla Giunta regionale che il percorso di ulteriori forme e condizioni di autonomia fosse condotto oltre che con la Regione Marche anche con le Regioni Lazio e Toscana;
- in sede tecnica si è provveduto a confrontare i testi preadottati dalle rispettive Giunte regionali della Regione Umbria e della Regione Marche; dall'esame è emerso un disallineamento tra i due documenti in merito alla materia dei "beni culturali", che non risulta ricompresa nel testo approvato dalla Giunta regionale delle Marche e che a breve verrà sottoposto all'Assemblea Legislativa.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto e condividere i contenuti illustrati nelle premesse e nel documento istruttorio;
2. di prendere atto del parere positivo espresso sulla d.g.r. n. 155/2018 dal Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria con deliberazione n. 32 del 22 marzo 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 16.12.2008, n. 20;
3. di approvare il documento **"Attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione."** preadottato con d.g.r. n. 155 del 19 febbraio 2018, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

4. di dare mandato alla Presidente della Giunta regionale di invitare il Presidente della Giunta regionale delle Marche ad integrare i propri documenti volti ad avviare il negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, inserendo tra le materie previste anche i "beni culturali";
 5. di dare mandato alla Presidente della Giunta regionale di trasmettere il documento approvato di cui al punto 3) all'Assemblea Legislativa, al fine dell'approvazione da parte della medesima Assemblea Legislativa della Risoluzione che la autorizzi ad avviare il negoziato per conseguire i nuovi spazi di autonomia illustrati nel presente atto;
 6. di stabilire che la Presidente della Giunta regionale sarà coadiuvata dall'Assessore alle "*Riforme, all'innovazione della Pubblica Amministrazione regionale, alle risorse umane e patrimoniali, attuazione agenda digitale, istruzione, diritto allo studio e tutela dei consumatori*" sia durante l'iter dei lavori consiliari che nei rapporti con i rappresentanti delle Giunte regionali delle Marche, della Toscana e del Lazio finalizzati ad intraprendere un percorso comune in merito a quanto oggetto del presente atto.
-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 16/04/2018

Il responsabile del procedimento
Alessandra Conti

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 16/04/2018

Il dirigente del Servizio
Politiche di sviluppo delle risorse umane del
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria
e patrimonio della aziende sanitaria.
Riforme

- Maria Trani
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 16/04/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 16/04/2018

Assessore Antonio Bartolini

COD. PRATICA: 2018-001-372

Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 372

del 16/04/2018

ALLEGATO A)

"Attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione."

**"Attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia
ex art. 116, terzo comma della Costituzione."**

"Gli ambiti delle ulteriori forme di autonomia:

(a) La "grande bellezza", con il suo paesaggio ed i beni culturali, e tutta la filiera che coinvolge gli operatori economici del settore, le istituzioni culturali e finanziarie. La grande bellezza è l'eccellenza della nostra regione ed è il frutto di una interazione plurimillenaria tra uomo e natura, che costituisce la dimostrazione di come sia radicata nella nostra Comunità la cultura della bellezza del territorio e che come tale sia una Comunità in grado di gestire autonomamente il territorio ed il bello che esprime.

L'Umbria potrebbe ottenere più autonomia, in modo da gestire in proprio la valorizzazione del patrimonio culturale, oggi affidato in coabitazione con lo Stato e le Soprintendenze: in questo campo potrebbero essere attuati anche interventi di sussidiarietà orizzontale coinvolgendo, con un "patto per la bellezza", le fondazioni bancarie e mecenati. Più delicato il campo della tutela del patrimonio culturale, su cui, peraltro, la Regione potrebbe avanzare la richiesta di avere un ruolo pro-attivo sulla scelta e valutazione dell'operato delle soprintendenze. Più in generale la Regione potrebbe richiedere l'attribuzione anche in via di delega di tutta una serie di funzioni amministrative paesaggisticoambientali, fermo restando il potere sostitutivo e di vigilanza dello Stato.

La richiesta di attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di tutela dei beni culturali ed il conseguente ampliamento della potestà legislativa in materia di valorizzazione dei beni culturali e di organizzazione di attività culturali è volta a consentire alla Regione medesima un più ampio ed efficace spettro d'interventi. La finalità di carattere generale è quella di connotare gli interventi per la cultura nel rispetto della diversità regionale caratterizzante il territorio anche per lo sviluppo di strategie di attrazione e di dinamicità socio-economica in ambito locale, nazionale e internazionale, nonché di semplificare le procedure amministrative a favore del miglioramento qualitativo dell'attività di tutela preliminare alle iniziative di valorizzazione dei beni nel loro contesto.

Con l'acquisizione delle competenze richieste si otterrebbe una razionalizzazione degli interventi di tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali regionali derivante dalla riconduzione ad unità dell'azione amministrativa. Questo consentirebbe:

- a.i) la salvaguardia e la conservazione del bene, grazie anche alla correlazione della prassi operativa con la ricerca sviluppata da università, imprese e istituti culturali in Umbria;
- a.ii) la conoscenza, il godimento e la fruizione pubblica del bene, attraverso lo sviluppo sistemico di relazioni fra avanzamento della ricerca applicata, lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie, la definizione di buone prassi di riferimento a livello nazionale e il raccordo con le filiere produttive, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo, in ambito regolamentare, dell'articolo 17 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- a.iii) il potenziamento delle attività di tutela attraverso attività di valorizzazione del bene che, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, favoriscano la crescita culturale, identitaria, sociale ed economica del territorio di riferimento, sviluppandone l'attrattività e la competitività.

In relazione a quanto prospettato, l'intervento non comporterebbe - a seguito dell'acquisizione della competenza statale in materia di tutela, sia regolamentare sia amministrativa (limitatamente ai compiti attualmente posti in capo alla Direzione regionale del Ministero e alle Soprintendenze) - un azzeramento dell'esperienza maturata dalle strutture attualmente competenti, ma bensì il rafforzamento dell'azione amministrativa anche attraverso l'avvalersi delle alte professionalità già operanti nel settore, con garanzia del mantenimento e valorizzazione delle stesse, nel pieno rispetto dei principi tecnico-scientifici propri del settore medesimo.

La Regione, una volta investita delle competenze richieste, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, sarebbe legittimata ad intervenire individuando un complesso di regole stabile e certo in ordine agli aspetti metodologici e tecnici del lavoro di tutela e valorizzazione.

Si richiedono, inoltre, l'acquisizione della titolarità o della gestione (in via diretta o conferita ad altri enti) dei beni culturali statali presenti sul territorio regionale (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali), al fine di superare l'attuale gestione accentrata ritenuta

non più compatibile con un efficiente assetto delle competenze e con una adeguata allocazione di risorse finanziarie che occorre fiscalizzare, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ivi compreso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il medesimo risultato potrebbe essere rafforzato mediante il conseguimento dell'autonomia anche nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia. Anche in questo modo si otterrebbe una semplificazione ed accorpamento delle funzioni, rendendo più snello e semplice il processo decisionale ed evitando la sovrapposizione di competenze (si veda di seguito);

(b) La "leva del sapere". Il sistema della formazione/istruzione è una vera e propria eccellenza umbra.

L'Umbria è prima in diverse classifiche: (1) miglior percentuale di accoglienza dei bambini nei servizi educativi da 0 – 3 anni; (2) miglior Istituto tecnico superiore (Its); (3) migliore ateneo (tra quelli mediograndi).

L'Umbria potrebbe ottenere più autonomia in modo che l'istruzione, il sapere, sia messa a leva per lo sviluppo della regione e per offrire opportunità di crescita sociale, economica e spirituale dei nostri giovani. Il modello da prendere come riferimento è quello dell'ITS, uno straordinario esempio di come la sinergia tra pubblico e privato consenta il miglioramento effettivo del sistema formativo a servizio dello sviluppo. Sotto questo profilo, al pari di quanto richiesto dall'Emilia Romagna, la maggiore sfera di autonomia ha come obiettivo quello di razionalizzare il sistema educativo e formativo, in modo da renderlo coerente con le specificità dei sistemi produttivi al fine di incrementare l'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario.

In questo quadro la maggiore autonomia deve riguardare:

- b.i) gli strumenti, anche normativi, atti a realizzare un sistema unitario di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) oggi troppo frammentato;
- b.ii) l'attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "sistema di istruzione" (di competenza statale) o nel "sistema di istruzione e formazione professionale" (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la IeFP sono residuali, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive).
- b.iii) la competenza legislativa, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale con l'obiettivo e di realizzare percorsi di formazione terziaria di tipo universitario in grado di rispondere al bisogno dinamico di competenze del mondo del lavoro e del sistema economico produttivo regionale, accrescendo l'occupabilità dei giovani.

Gli interventi regionali sarebbero volti a garantire l'unitarietà del Sistema, nel rispetto delle autonomie scolastiche, contrastare la dispersione scolastica accrescendo contestualmente le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendendo disponibili al sistema delle imprese le competenze e le professionalità necessarie.

L'obiettivo - subordinato e condizionato dall'attribuzione di risorse adeguate - è, quindi, ridisegnare l'attuale sistema educativo e formativo, creando un sistema integrato, mantenendo e sviluppando sinergie tra gli attori e i destinatari quant'anche appartenenti al mondo del lavoro, anche attraverso accordi con l'Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, delle istituzioni scolastiche (con particolare riferimento all'Istruzione tecnica e all'Istruzione professionale) e l'Università.

La Regione sarebbe così messa nelle condizioni di poter garantire una risposta formativa qualificata e opportunamente diversificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, attraverso la collaborazione con le imprese, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario. Ciò attraverso:

- l'offerta di percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati, • azioni personalizzate di formazione, che permettano di conseguire una qualifica professionale rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale e con l'intento di promuovere il successo formativo e di ridurre il tasso di dispersione scolastica.

L'ottica dell'intervento, come accennato, deve ricomprendere anche l'istruzione universitaria, nel rispetto della sua autonomia, supportando l'attivazione di percorsi dinamici di formazione terziaria

universitaria richiesti dal mondo del lavoro e facilitando le connessioni del sistema universitario con il sistema produttivo regionale con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione con gli stakeholders di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Non ultima la priorità di sicurezza dei luoghi dove si svolge la formazione sia dal punto di vista strutturale che tecnologico;

(c) la salute. L'Umbria, nel campo della salute, da diversi anni è inserita stabilmente tra le regioni benchmark ed ha i conti a posto. Questo consente di rivendicare maggiori spazi di autonomia legislativa ed amministrativa, tra i quali:

- c.i) *flessibilità nella gestione dei capitoli di spesa, eliminando il regime vincolistico: limitatamente agli aspetti di gestione delle risorse destinate al territorio regionale, e nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica e di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché nel rispetto dell'unitarietà del contratto collettivo nazionale di lavoro, si chiede la possibilità di rendere più flessibile la capacità di gestione dei vari capitoli di spesa non prevedendo vincoli specifici sulle singole macro voci. Il sistema di vincoli attuali non permette di agire concretamente l'autonomia gestionale regionale e di porre in essere politiche attive di tutela della salute dei propri cittadini nelle forme ritenute più efficaci;*
- c.ii) *autonomia nel sistema di governance delle Aziende sanitarie: attraverso il riconoscimento della potestà di modificare gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le Aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le Aziende ospedaliero-universitarie, nonché costituendo Aziende trasversali di carattere regionale;*
- c.iii) *autonomia nella gestione del sistema di compartecipazione (ticket) nel rispetto dell'equilibrio del Servizio sanitario regionale;*

(d) protezione civile, prevenzione sismica, rigenerazione urbana e infrastrutture. Anche nel campo della protezione civile e ricostruzione l'Umbria costituisce un punto di riferimento inequivoco per le soluzioni avanzate sperimentate dopo gli eventi del 1997. Molto spesso, tuttavia, il modello ha trovato delle resistenze nella legislazione nazionale che introduce norme di cautela uniformi su tutto il territorio nazionale. L'Umbria, peraltro, ha dimostrato di avere un patrimonio di conoscenze e di esperienze che possono consentirle di gestire il tema con una più ampia autonomia.

Un esempio per tutti: in Umbria l'autorizzazione sismica è stata notevolmente semplificata con il sistema del "deposito" anziché quello richiesto dal legislatore nazionale della autorizzazione preventiva. Questo sistema ha garantito qualità nella prevenzione ma allo stesso tempo semplificazione. Tuttavia su questo aspetto c'è un giudizio pendente in Corte costituzionale in quanto lo Stato ritiene che il modello del deposito non sia rispondente ai principi della legge statale. Una maggiore autonomia, ex art. 116 Cost., comporterebbe il venir meno di tale conflitto.

Il modello umbro consente, pertanto, di chiedere maggiore autonomia legislativa ed amministrativa:

- d.i) *potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 3 della legge n. 225/1992 (previdenza e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio) e strumenti di finanziamento adeguati anche con la costituzione di appositi Fondi regionali; nonché formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti;*
- d.ii) *autonomia legislativa nel campo della prevenzione sismica, implementando il modello umbro;*
- d.iii) *potenziamento della normativa e dei finanziamenti in materia di ricostruzione e rigenerazione urbana; definizione d'intesa con lo Stato di azioni e strumenti integrati e multidisciplinari finalizzati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento all'integrazione di usi, funzioni e servizi ed alle più efficienti*

forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzione di comunità e identità locali), sulla base dei criteri contenuti nel sistema legislativo nazionale.

Sulla base dell'esperienza maturata con la gestione della fase post terremoto la Regione Umbria chiede l'attribuzione della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio: attualmente le "opere prive di rilevanza" non sono regolate dalla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche; l'attribuzione di tale competenza alla Regione potrebbe essere esercitata anche nell'ottica di una maggiore semplificazione procedurale per gli operatori della pubblica amministrazione e per i cittadini.

Un'ulteriore aspetto nel governo della materia è il coinvolgimento dei comuni nella fase di pianificazione dell'emergenza, per consentire alla Regione, in raccordo con gli stessi, di effettuare il controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, l'eventuale intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, la definizione della periodicità di aggiornamento dei piani, nonché il possesso del piano di emergenza comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile. In tale ottica si chiede l'attribuzione del potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in deroga alla normativa regionale e statale, per eventi calamitosi di livello regionale, per consentire maggiore tempestività ed autonomia gestionale delle risorse regionali per gli interventi di ripristino post-emergenza.

In materia di Governo del territorio ad integrazione di quanto già esposto alla lettera d.iii), la Regione Umbria, in linea con quanto già espresso dalla Regione Emilia Romagna chiede:

d.iii.i) l'acquisizione di competenze legislative e amministrative volte a superare la frammentazione amministrativa per la disciplina dei procedimenti in materia di edilizia, infrastrutture impianti produttivi, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività del sistema territoriale, ai fini della regolarizzazione degli stati legittimi, per errori materiali o approssimazioni tecniche e della messa in sicurezza sismica;

d.iii.ii) la definizione d'intesa con lo Stato di azioni e strumenti integrati e multidisciplinari finalizzati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento all'integrazione di usi, funzioni e servizi ed alle più efficienti forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzione di comunità e identità locali), sulla base dei criteri contenuti nel sistema legislativo nazionale;

d.iii.iii) la qualificazione del sistema delle infrastrutture ferroviarie e completamento della rete viaria principale a supporto del sistema produttivo, per un'elevata qualità dello sviluppo;

La richiesta di attribuzione alla Regione di autonomia (in riferimento ai profili sostanziali, procedurali ed economici degli interventi edilizi) di cui alla lettera d.iii.i) è anche in questo caso finalizzata alla semplificazione amministrativa in ambito edilizio nell'intento di agevolare cittadini, imprese e amministrazioni.

Contestualmente all'attribuzione delle competenze si chiede, anche, la regionalizzazione delle risorse per l'attivazione di programmi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, al fine di soddisfare in modo adeguato le necessità di intervento sui dissesti idraulici e idrogeologici del territorio regionale.

In particolare, con riferimento alla "tutela dell'ambiente", la Regione Umbria si allinea a quanto già richiesto dalla Regione Emilia Romagna e nello specifico:

a - il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con riferimento all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l'organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione;

b - il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia. Le agenzie

agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente;

c - il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari,

in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;

d - il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della governance stabilita dalla legge statale.”.

Oltre a queste macro materie, occorre ottenere maggiori spazi di autonomia, e soprattutto di risorse, sulla politica delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da superare lo storico ed endemico gap infrastrutturale della Regione Umbria.

Si ritiene inoltre di indicare ulteriori competenze complementari (come anche richiesto da altre regioni) e accessorie in materia di:

a. - “Coordinamento della finanza pubblica”

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, territorialmente assegnati, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione riguarda, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie locali, la definizione di criteri applicativi, modalità e tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. La Regione assicura il rispetto dell'obiettivo di “finanza pubblica territoriale”, nonché gli obblighi informativi nei confronti del Governo. La richiesta di maggiore autonomia si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, Comuni e Province; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce l'overshooting, ovvero il non utilizzo di risorse destinate agli investimenti.

b. - “Governance istituzionale”

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione Umbria, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di governance istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative.

c. - “Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'unione europea”

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.”.

Sulla base dei confronti e approfondimenti in sede tecnica con la Regione Marche la materia “coordinamento della finanza pubblica” è stata ulteriormente definita come di seguito:

“Il coordinamento della finanza pubblica e sistema di acquisizione delle entrate

Nell'ambito dell'attuale assetto costituzionale, la Regione intende negoziare con il Governo il superamento del centralismo della finanza pubblica e la completa attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, dopo la legge 42/2009, con l'adozione dei decreti attuativi. Per l'esercizio delle competenze si tratta di realizzare una efficiente acquisizione delle correlate risorse finanziarie, attraverso l'attribuzione di una più ampia autonomia finanziaria che mediante la soppressione dei trasferimenti statali, preveda il passaggio da un sistema fondato sulla spesa storica a quello basato sulla fiscalizzazione.

A tal fine occorrerebbe:

a) maggior autonomia finanziaria nell'ambito dei vincoli finanza pubblica volta ad assicurare più opportunità di investimento sul territorio regionale, anche attraverso il riconoscimento dell'azione regionale nel contrasto all'evasione fiscale, con l'attribuzione alla Regione del maggior gettito derivante dall'attività di recupero;

b) piena autonomia sulla disciplina dei tributi regionali, con particolare riferimento alla tassa automobilistica regionale;

c) definire criteri applicativi, modalità e tempi, ai fini del ricorso all'indebitamento ed agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica consolidati a livello regionale;

d) definire le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive eventualmente assunte dalle regioni, così come previste dall'articolo 119 della Costituzione, e cioè "tributi propri", "compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio", ed eventualmente "trasferimenti di natura perequativa".

Allegato n. 7B

Deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria n. 32 del 10 aprile 2018



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA
L.r. 16 Dicembre 2008, n. 20


Processi verbali delle riunioni del CAL
 Allegato B

Deliberazione n. 32 del 22 marzo 2018

Oggetto: DGR n. 155 del 19/02/2018. Attivazione procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione. Preadozione.

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	Ansideri Stefano	X		22	Mismetti Nando		X
2	Bacchetta Luciano (<i>Delega Ass. Massimo Massetti</i>)	XD		23	Mismetti Nando (Pres. Prov. PG)(<i>Delega Erika Borghesi</i>)	XD	
3	Batino Sergio	X		24	Mori Emanuela	X	
4	Bellini Pietro		X	25	Novelli Nicolas		X
5	Betti Cristian		X	26	Pensi Andrea		X
6	Bruscolotti Maria Pia		X	27	Persico Roberto		X
7	Cairolì Jacopo		X	28	Presciutti Massimiliano		X
8	Comune Spoleto		X	29	Proietti Stefania		X
9	De Rebotti Francesco		X	30	<i>Romizi Andrea</i>		X
10	Comune di Terni		X	31	Rubini Giovanni		X
11	Filippucci Lisa		X	32	Ruggiano Antonino		X
12	Furiani Ramona		X	33	Sacripanti Andrea	X	
13	Germani Giuseppe		X	34	Stirati Filippo Mario		X
14	Gori Federico	X		35	Taccalozzi Rachele		X
15	Grimani Leonardo		X	36	Tesei Donatella		X
16	Lattanzi Giampiero Prov. TR		X	37	Todini Alfio		X
17	Comune di Umbertide		X	38	Veschi Luciana	X	
18	Lodovichi Daniz	X		39	Zampa Laura	X	
19	Marzioli Paola	X		40	Zaroli Rosanna	X	
20	Massarini Maria Cecilia		X				
21	Michelini Letizia	X					

Presenti n. 13





CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA
L.r. 16 Dicembre 2008, n. 20

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTA la richiesta di parere pervenuta al CAL ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L.r. 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) e s.m.i. sulla D.G.R. 155 del 19 febbraio 2018 avente ad oggetto: "Attivazione procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione. Preadozione", Prot. n. 0031831 del 15/02/2018 e acquisita al Protocollo del CAL al n. 113/2018;

UDITA l'illustrazione dell'atto da parte dell'Assessore regionale Antonio Bartolini il quale ha comunicato che la Giunta regionale intende intraprendere il percorso di richiesta al Governo di ulteriori forme e condizioni di autonomia di cui alla DGR suddetta, congiuntamente a Regione Marche;

UDITA la discussione dalla quale è emersa la volontà da parte del CAL di condividere l'impianto della deliberazione giuntale di richiesta di ulteriori forme di autonomia congiuntamente a Regione Marche, chiedendo che il suddetto percorso sia condotto anche con le altre Regioni limitrofe all'Umbria, Lazio e Toscana;

RITENUTO, per quanto di sua competenza, di intraprendere sulla materia forme di sinergia con i CAL delle regioni Marche, Toscana e Lazio;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) e s.m.i.;

VISTO il Regolamento interno del CAL;

con 13 voti favorevoli espressi nei modi di legge dai n. 13 componenti presenti e votanti

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sulla DGR 155 del 19 febbraio 2018 avente ad oggetto: "Attivazione procedure per l'attribuzione alla Regione Umbria di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, terzo comma della Costituzione. Preadozione", ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L.r. 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) e s.m.i.;





CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

L.r. 16 Dicembre 2008, n. 20

2. di chiedere alla Giunta regionale che il percorso avviato di richiesta al Governo di ulteriori forme e condizioni di autonomia possa essere condotto, oltre che con la Regione Marche, anche con le Regioni Lazio e Toscana;
3. di intraprendere iniziative che possano portare in materia a forme di sinergia con i CAL delle regioni Marche, Toscana e Lazio;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Assessore regionale Antonio Bartolini, al Direttore della Giunta regionale Dott. Walter Orlandi e di provvedere alla pubblicazione nel sito ufficiale del CAL.

L'Estensore: Patrizia Calabresi

Il Responsabile

dell'assistenza giuridico amministrativa: Fabio Piergiovanni

Il Presidente del CAL: Stefano Ansideri

**CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA
REGIONE UMBRIA**

E' copia conforme all'originale e si compone
di n. 3 pagine.

Perugia, 10/4/2018

Istruttore Direttivo
(Dr.ssa Patrizia Calabresi)

Allegato n. 8

Risoluzione del Consiglio regionale della Basilicata approvata il 20 marzo 2018



RISOLUZIONE

AUTONOMIA BASILICATA

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti e richiamati

- l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica *“adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”*;
- l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale *“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”*;
- l'articolo 119 della Costituzione, che richiede a Regioni ed enti locali il rispetto del principio di pareggio di bilancio, nonché il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale, richiamando il necessario rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, prevede che la legge statale, adottata sulla base della suddetta Intesa tra lo Stato e la Regione, assegni alla Regione medesima le risorse finanziarie strettamente correlate con le ulteriori forme e condizioni di autonomia accordate. A tale scopo, l'Intesa dovrà quindi altresì recare la quantificazione delle risorse da trasferire alla Regione;

visti altresì

- la richiesta del Consigliere Lacorazza, ai sensi dell'art.32 dello Statuto regionale, di discussione sul regionalismo differenziato di cui all'articolo 116 della Costituzione;
- l'art. 52, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale di Basilicata;

sentita

- la relazione del Presidente del Consiglio Mollica;



considerata

- la opportunità di avviare il percorso finalizzato all'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, mediante l'approvazione di una risoluzione che impegni la Giunta regionale a predisporre un apposito "Documento di indirizzi";

condivisa


- la scelta di avviare il percorso di negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell'Intesa di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo della proposta che porterà all'adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Basilicata "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*";

Tutto ciò premesso:

IMPEGNA

- il Presidente della Giunta a predisporre, sentiti i Dipartimenti regionali, un documento per settori relativi alle potenzialità/opportunità del regionalismo differenziato, da inviare alle competenti Commissioni consiliari;
- il Presidente del Consiglio regionale:
 - 1) a predisporre un calendario delle attività delle Commissioni al fine di avviare un percorso di largo confronto e approfondimento con UPI, ANCI, parti sociali, associazioni e rappresentanze del mondo del lavoro e delle imprese;
 - 2) ad avviare un'attività di confronto e supporto sul documento di indirizzo in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni.

Potenza, li 20/03/2018



-Piero Lacorazza